



CONSEIL DE LA VALLEE
CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO
BUREAU DU MEDiateur

RELAZIONE

SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DAL DIFENSORE CIVICO

DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

NELL'ANNO 2014



Aosta – Marzo 2015

RELAZIONE

SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DAL DIFENSORE CIVICO

DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

NELL'ANNO 2014

Aosta – Marzo 2015

La presente relazione sull'attività svolta nell'anno 2014 dal Difensore civico della Regione autonoma Valle d'Aosta viene inviata al Presidente del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge regionale 28 agosto 2001, n. 17, ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127, nonché al Presidente del Consiglio comunale di Aosta, ai Sindaci dei Comuni convenzionati (Allein, Antey-Saint-André, Arnad, Arvier, Avise, Ayas, Aymavilles, Bard, Bionaz, Brissogne, Brusson, Challand-Saint-Anselme, Challand-Saint-Victor, Chambave, Chamois, Champdepraz, Champorcher, Charvensod, Châtillon, Cogne, Donnas, Doues, Émarèse, Étroubles, Fénis, Fontainemore, Gaby, Gignod, Gressan, Gressoney-La-Trinité, Gressoney-Saint-Jean, Hône, Introd, Issime, Issogne, Jovençon, La Magdeleine, La Salle, La Thuile, Lillianes, Montjovet, Morgex, Nus, Ollomont, Perloz, Pollein, Pont-Saint-Martin, Pontboset, Pontey, Pré-Saint-Didier, Quart, Rhêmes-Notre-Dame, Rhêmes-Saint-Georges, Roisan, Saint-Christophe, Saint-Denis, Saint-Marcel, Saint-Nicolas, Saint-Oyen, Saint-Pierre, Saint-Rhémy-en-Bosses, Saint-Vincent, Sarre, Torgnon, Valgrisenche, Valpelline, Valsavarenche, Valtournenche, Verrayes, Verrès e Villeneuve) e ai Presidenti delle Comunità montane convenzionate (Évançon, Grand Combin, Grand Paradis, Mont Émilis, Mont Rose, Monte Cervino, Valdigne–Mont Blanc e Walser–Alta Valle del Lys) secondo quanto previsto dalle rispettive convenzioni.

*Il Difensore civico
Enrico Formento Dojot*

*Ufficio del Difensore civico
della Regione autonoma Valle d'Aosta
Via Boniface Festaz, 52 (4° piano)
11100 AOSTA*

*Tel. 0165-238868 / 262214
Fax 0165-32690
E-mail: difensore.civico@consiglio.vda.it
Sito internet www.consiglio.vda.it
nella sezione Difensore civico*

INDICE

PRESENTAZIONE.....	7
LA DIFESA CIVICA VALDOSTANA NEL PANORAMA INTERNAZIONALE, NAZIONALE E REGIONALE.....	9
1. Il panorama internazionale e nazionale della difesa civica.	9
2. La difesa civica in Valle d'Aosta.	11
L'ATTIVITÀ DI TUTELA DEL CITTADINO	13
1. La metodologia adottata.	13
2. Il bilancio generale dell'attività.....	15
3. I casi più significativi.	21
4. Proposte di miglioramento normativo e amministrativo più significative.	37
L'ORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO E LE ATTIVITÀ COMPLEMENTARI	43
1. Sede e orari di apertura al pubblico.....	43
2. Lo staff.....	43
3. Le risorse strumentali.	44
4. Le attività complementari.....	44
4.1. Rapporti istituzionali, relazioni esterne e comunicazione.....	44
4.2. Le altre attività.....	47
CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE	49
APPENDICE	53
ALLEGATO 1 – La legge che disciplina il funzionamento dell'Ufficio del Difensore civico regionale.	57
ALLEGATO 2 – Le altre fonti normative.	68
ALLEGATO 3 – Carta di Ancona – 18 dicembre 2013.....	78
ALLEGATO 4 – Risoluzione n. 48/134 del 1993 dell'Assemblea generale delle Nazioni unite.	80
ALLEGATO 5 – Risoluzione n. 327 del 2011 del Congresso dei Poteri locali e regionali del Consiglio d'Europa.	87
ALLEGATO 6 – Raccomandazione n. 309 del 2011 del Congresso dei Poteri locali e regionali del Consiglio d'Europa.	90
ALLEGATO 7 – Risoluzione n. 1959 del 2013 dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.	93

ALLEGATO 8 – Accordo quadro di collaborazione.	96
ALLEGATO 9 – Elenco dei Comuni convenzionati.	99
ALLEGATO 10 – Elenco delle Comunità montane convenzionate.	102
ALLEGATO 11 – Elenco attività complementari.	103
ALLEGATO 12 – Regione autonoma Valle d’Aosta.	107
ALLEGATO 13 – Enti, istituti, aziende, consorzi dipendenti dalla Regione e concessionari di pubblici servizi.	118
ALLEGATO 14 – Azienda U.S.L. Valle d’Aosta.	119
ALLEGATO 15 – Comuni convenzionati.	121
1 – Comune di Allein	121
2 – Comune di Aosta	121
3 – Comune di Antey-Saint-André.....	127
4 – Comune di Arnad	127
5 – Comune di Arvier	127
6 – Comune di Avise	127
7 – Comune di Ayas	127
8 – Comune di Aymavilles.....	128
9 – Comune di Bard.....	128
10 – Comune di Bionaz	128
11 – Comune di Brissogne	128
12 – Comune di Brusson	129
13 – Comune di Challand-Saint-Anselme.....	129
14 – Comune di Challand-Saint-Victor.....	129
15 – Comune di Chambave	129
16 – Comune di Chamois	129
17 – Comune di Champdepraz	130
18 – Comune di Champorcher.....	130
19 – Comune di Charvensod	130
20 – Comune di Châtillon	130
21 – Comune di Cogne	131
22 – Comune di Donnas	132
23 – Comune di Doues	132
24 – Comune di Émarèse.....	132
25 – Comune di Étroubles	132
26 – Comune di Fénis.....	133
27 – Comune di Fontainemore	134
28 – Comune di Gaby.....	134
29 – Comune di Gignod	134
30 – Comune di Gressan	134
31 – Comune di Gressoney-La-Trinité.....	135
32 – Comune di Gressoney-Saint-Jean	136
33 – Comune di Hône.....	136
34 – Comune di Introd.....	136
35 – Comune di Issime	136

36 – Comune di Issogne	136
37 – Comune di Jovençon	136
38 – Comune di La Thuile.....	137
39 – Comune di La Magdeleine	137
40 – Comune di La Salle	137
41 – Comune di Lillianes	138
42 – Comune di Montjovet.....	138
43 – Comune di Morgex.....	138
44 – Comune di Nus.....	138
45 – Comune di Ollomont.....	139
46 – Comune di Perloz	139
47 – Comune di Pollein.....	139
48 – Comune di Pont-Saint-Martin	140
49 – Comune di Pontboset.....	140
50 – Comune di Pontey	140
51 – Comune di Pré-Saint-Didier	141
52 – Comune di Quart	141
53 – Comune di Rhêmes-Notre-Dame	141
54 – Comune di Rhêmes-Saint-Georges	142
55 – Comune di Roisan	142
56 – Comune di Saint-Christophe	142
57 – Comune di Saint-Denis	142
58 – Comune di Saint-Marcel	142
59 – Comune di Saint-Nicolas.....	143
60 – Comune di Saint-Oyen	143
61 – Comune di Saint-Pierre	143
62 – Comune di Saint-Rhémy-en-Bosses.....	143
63 – Comune di Saint-Vincent	143
64 – Comune di Sarre.....	144
65 – Comune di Torgnon.....	145
66 – Comune di Valgrisenche	145
67 – Comune di Valpelline.....	145
68 – Comune di Valsavarenche.....	145
69 – Comune di Valtournenche.....	145
70 – Comune di Verrayes.....	146
71 – Comune di Verrès.....	146
72 – Comune di Villeneuve.....	146
ALLEGATO 16 – Comunità montane convenzionate.	147
1 – Comunità montana Évançon	147
2 – Comunità montana Grand Combin.....	147
3 – Comunità montana Grand Paradis.....	147
4 – Comunità montana Mont Émilius	148
5 – Comunità montana Mont Rose.....	149
6 – Comunità montana Monte Cervino	149
7 – Comunità montana Valdigne – Mont Blanc.....	149
8 – Comunità montana Walser – Alta Valle del Lys.....	149
ALLEGATO 17 – Amministrazioni periferiche dello Stato.	150

ALLEGATO 18 – Richieste di riesame del diniego o del differimento dell'accesso ai documenti amministrativi.	153
ALLEGATO 19 – Amministrazioni ed Enti fuori competenza.	154
ALLEGATO 20 – Questioni tra privati.	159
ALLEGATO 21 – Proposte di miglioramento normativo e amministrativo.....	162

PRESENTAZIONE

Ho il piacere di presentare la relazione sull'attività svolta dall'Ufficio del Difensore civico della Regione autonoma Valle d'Aosta nell'anno 2014, la terza relazione annuale del mio mandato. Sono stato, infatti, eletto il 21 dicembre 2011 e ho assunto la carica di Difensore civico in data 1° febbraio 2012.

Seguendo la precedente impostazione, l'arco temporale di riferimento di questa relazione ha ad oggetto l'attività svolta da questo Ufficio nell'anno solare 2014.

Dal punto di vista metodologico, anche in questo terzo anno di attività ho ricevuto personalmente, salvo rare eccezioni, i cittadini che si sono rivolti alla difesa civica.

Ho altresì cercato di diffondere la cultura della difesa civica, accettando di buon grado la partecipazione ad interviste e programmi dei mezzi di comunicazione.

Analogamente, ho consolidato ulteriormente i contatti con i colleghi delle altre Regioni, partecipando agli incontri periodicamente previsti.

Ho inoltre confermato le iniziative presso le Scuole superiori di secondo grado, proponendo un ciclo di lezioni che si sono svolte a febbraio.

Questa relazione, trasmessa ai competenti organi in attuazione di quanto previsto dall'articolo 15 della legge regionale 28 agosto 2001, n. 17, e dall'articolo 16 della legge 15 maggio 1997, n. 127, si colloca in continuità con le precedenti, e segnatamente con quelle dei sette anni precedenti, di cui gli ultimi tre esercizi sono stati rappresentati dal sottoscritto, proponendosi di costituire, oltre che uno strumento di consuntivazione dell'attività effettuata, un documento idoneo a contribuire al miglioramento della gestione della cosa pubblica, principalmente in termini di azione amministrativa, ma anche di azione normativa.

Il primo capitolo iscrive perciò l'attività istituzionale del Difensore civico valdostano nell'ambito del sistema ordinamentale e organizzativo che contraddistingue la difesa civica in Italia, illustrando brevemente le novità più significative intervenute a livello internazionale, nazionale e locale.

Il cuore della relazione è rappresentato dal secondo capitolo, nel quale vengono esposti e commentati i casi trattati più significativi, dai quali sono ricavabili anche indicazioni di carattere generale per il miglioramento dell'attività amministrativa e normativa, talora oggetto di separate proposte, cui si aggiungono semplici contenuti statistici volti a facilitare la comprensione riassuntiva del lavoro e a comparare l'esercizio in esame con quelli dei quattro ultimi anni.

Nel terzo capitolo vengono descritte, da una parte, l'organizzazione dell'Ufficio e, dall'altra, le restanti attività intraprese per esercitare in modo proficuo la funzione e promuovere la conoscenza del servizio.

La relazione termina con alcune considerazioni di sintesi e di prospettiva.

Mi sia consentito, infine, esprimere un sentito ringraziamento a quanti si sono adoperati per concorrere al buon funzionamento dell'Ufficio del Difensore civico, in particolare ai due Presidenti del Consiglio regionale, a tutti i Membri dell'Ufficio di Presidenza e della Prima Commissione consiliare che si sono succeduti nel tempo per il sostegno fornito.

Estendo i ringraziamenti al Segretario generale, ai Dirigenti e al personale del Consiglio della Valle per la collaborazione prestata; agli Amministratori dei Comuni e delle Comunità montane convenzionati; ad ogni persona che ha intrattenuto positivi rapporti con l'Ufficio del Difensore civico; e, da ultimo, ma non per ultimi, ai miei collaboratori, per il qualificato apporto professionale e la collaborazione prestata.

Enrico Formento Dojot

LA DIFESA CIVICA VALDOSTANA NEL PANORAMA INTERNAZIONALE, NAZIONALE E REGIONALE

1. Il panorama internazionale e nazionale della difesa civica.

Nell'anno in commento non è intervenuta alcuna modifica dell'ordinamento giuridico statale in materia di difesa civica.

In attesa di un'auspicata riforma che, partendo dall'assunto dell'obbligatorietà del servizio, possa operare una sistemazione armonica dell'Istituto, colmando in particolare due lacune, ovvero la mancanza di un Difensore civico nazionale, che lascia del tutto privi di tutela i cittadini nei confronti delle Amministrazioni centrali dello Stato, e l'assenza di una disciplina organica che assicuri l'omogeneità della funzione, così ovviando anche alla soppressione della figura del Difensore civico comunale, non resta che prendere atto dello stato esistente, cercando di porvi rimedio, almeno parzialmente, con gli strumenti offerti dalla normativa vigente.

In tale contesto, come si è già avuto modo di illustrare, si colloca la *Carta di Ancona* (Allegato 3), dichiarazione adottata dal Coordinamento nazionale dei Difensori civici regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano, il 18 dicembre 2013. Tale atto raccomanda, *in primis*, al Parlamento nazionale “di adeguarsi” ai documenti internazionali delle Nazioni Unite, del Consiglio d'Europa e degli altri Organismi regionali “istituendo un sistema di difesa civica a livello nazionale e su tutto il territorio regionale, valutando se conferire al Difensore civico nazionale mandato generale come sancito dai documenti internazionali sopra evidenziati e di prevedere livelli uniformi di tutela su tutto il territorio nazionale, attraverso l'individuazione di livelli essenziali per la difesa civica in ottemperanza alle garanzie riconosciute dall'istituto a livello internazionale” e “di prevedere livelli essenziali per l'esercizio dei diritti di cittadinanza ed in particolare per quelli procedimentali, affidando alla difesa civica il compito di monitorarne l'applicazione”. Alle Regioni invece raccomanda di prevedere “il Difensore civico ove non costituito e di riflettere sull'adeguamento dei propri ordinamenti all'esigenza sancita dall'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa” e “normative ed una gestione delle proprie risorse che garantisca il rispetto dei criteri di autonomia e di indipendenza anche funzionale, amministrativa e contabile del Difensore civico, in conformità con quanto sancito dai documenti internazionali in merito”.

La posizione espressa dal citato Coordinamento nazionale ha trovato autorevole avallo in numerosi documenti internazionali adottati dalle Nazioni unite, dal Consiglio d'Europa – Istituzione che da sempre attraverso gli atti del Congresso dei Poteri locali e regionali

considera l'Ufficio del Difensore civico essenziale per la buona amministrazione, sulla base dei principi formulati dal Congresso stesso nella Risoluzione n. 80 del 1999, ampiamente illustrati nella relazione di questo Ufficio relativa al 2007 – e dall'Unione europea.

Significative paiono, in questa prospettiva, la Risoluzione n. 48/134 dell'Assemblea delle Nazioni Unite (Allegato 4) e la Risoluzione 327/11 nonché la Raccomandazione n. 309/2011 del Congresso dei Poteri locali e regionali del Consiglio d'Europa (Allegati 5 e 6), ampiamente illustrate nella relazione di questo Ufficio relativa al 2012, e la Risoluzione n. 1959/2013 dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa (Allegato 7) che raccomandano l'istituzione di un Difensore civico nazionale, con mandato generale su tutte le controversie nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni e dei gestori dei pubblici servizi e invitano altresì a garantire al Difensore civico autonomia e indipendenza formale e funzionale, dotandolo di strutture, mezzi e personale adeguati allo svolgimento del proprio compito.

Inoltre, sia l'Unione europea che il Consiglio d'Europa impongono agli Stati che chiedono di fare parte delle due Organizzazioni di rispondere ad una serie di parametri di democraticità e rispetto dei diritti fondamentali, fra cui l'istituzione del Difensore civico. L'Italia, uno degli Stati fondatori di entrambe le Organizzazioni, non solo è priva di tale figura a livello nazionale, ma anche di un sistema di difesa civica omogeneo in tutte le Regioni.

Il Coordinamento nazionale ha, anche nel corso del 2014, concretamente operato per accrescere il ruolo e il peso della difesa civica, reclamando, da un lato, la nomina del Difensore civico nazionale, e, dall'altro, in carenza di ciò, la piena legittimazione del Coordinamento medesimo a rappresentare la difesa civica quale idoneo e naturale interlocutore presso le Istituzioni.

Per dare maggiore rilevanza ed efficacia all'Istituto della difesa civica, il Coordinamento nazionale ha principalmente proposto di attribuire formalmente al Difensore civico nazionale, una volta istituito, e a quello regionale il ruolo di garante dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali da parte delle Amministrazioni pubbliche e, in particolare, da parte degli Enti territoriali; prevedere la conciliazione obbligatoria avanti al Difensore civico nazionale e regionale delle controversie aventi ad oggetto il mancato rispetto di prestazioni ascrivibili ai predetti livelli essenziali, allo scopo di facilitare e semplificare l'accesso dei cittadini alle misure di risoluzione alternativa delle controversie, con conseguente probabile deflazione del contenzioso giudiziario e riduzione dei tempi di definizione.

Il Coordinamento nazionale ha, altresì, proposto di introdurre modifiche legislative che consentano una maggiore efficacia all'azione della difesa civica: in particolare, prevedere che, nei procedimenti di difesa civica afferenti alle sanzioni collegate a violazioni del Codice della Strada la presentazione dell'istanza di difesa civica sospenda i termini per il ricorso al Prefetto

e al Giudice di Pace, al fine di evitare che il ricorso al Difensore civico precluda al cittadino la possibilità di adire, in seconda istanza, l'autorità giurisdizionale.

Inoltre, il Coordinamento ha suggerito di non procedere all'istituzione del Garante nazionale della sanità, posto che la funzione di tutela e garanzia è già svolta da svariati anni dai Difensori civici regionali e che la sanità, per preciso dettato costituzionale, è materia attribuita alla competenza delle regioni.

Le menzionate proposte sono state altresì ribadite in occasione della Conferenza stampa di presentazione al Parlamento italiano del *I Rapporto Annuale della Difesa Civica in Italia*, organizzata presso la Camera dei Deputati dalla Presidenza della Camera nel mese di ottobre, in collaborazione con la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome.

All'esito della conferenza stampa di presentazione, l'On. Bruno Tabacchi ha presentato alla Camera dei Deputati un ordine del giorno, volto alla valorizzazione della Difesa civica “*come strumento di deflazione del contenzioso tra cittadini e pubbliche amministrazioni, rafforzandone funzioni, poteri e ambiti di cognizione, con particolare riferimento al ruolo di garanzia e tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali*”.

Sul versante degli ordinamenti delle Regioni – cui, giova ricordarlo, va ascritto il merito di avere introdotto e sviluppato la difesa civica in Italia – non sono intervenute modifiche rilevanti negli ordinamenti giuridici regionali per quanto attiene la difesa civica.

Per altro, l'Assemblea legislativa del Friuli-Venezia Giulia – che come, si ricorda, dopo una tradizione di difesa civica più che venticinquennale, con legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 *Assessment del bilancio 2008 e del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21*, aveva abolito nel 2008 la figura del Difensore civico, inopinatamente collocata fra i costi della politica che andavano ridotti – nell'esercizio in esame ha invece, con legge regionale 16 maggio 2014, n. 9, istituito la figura del *Garante regionale dei diritti della persona*. Tale Istituto, eletto il 16 giugno e insediato l'11 settembre 2014, è costituito in collegio, composto dal Presidente e da due componenti. Il Presidente esercita funzioni di indirizzo e coordinamento delle attività del collegio e la funzione specifica di garanzia per i bambini e gli adolescenti, mentre i componenti esercitano le funzioni di garanzia, il primo, per le persone private della libertà personale e, il secondo, per le persone a rischio di discriminazione.

2. La difesa civica in Valle d'Aosta.

Come questo Ufficio ha avuto modo di illustrare compiutamente più volte in passato, la crisi che ha investito la difesa civica locale, a seguito della soppressione del Difensore civico

comunale nel territorio nazionale, non ha riguardato in alcun modo la nostra Regione, ove la tutela non giurisdizionale dei diritti nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni è assicurata dal solo Difensore civico regionale, in virtù dell'applicazione di quella disposizione della legge regionale che, calandosi perfettamente nella realtà valdostana, accorda agli Enti locali la possibilità di convenzionarsi con il Consiglio della Valle per avvalersi di questo Ufficio.

Nel corso del 2014 nessuno dei due Comuni che non hanno ancora offerto ai loro amministratori il servizio di difesa civica ha intrapreso l'*iter* procedurale per il convenzionamento.

Pertanto gli Enti locali convenzionati ammontano a fine 2014, a 80, di cui 72 Comuni e 8 Comunità montane (Allegati 9 e 10).

Al fine di raggiungere l'obiettivo di fornire il servizio di difesa civica a tutti i cittadini valdostani con il nuovo anno saranno nuovamente contattati i due Sindaci dei Comuni non ancora convenzionati al fine di sensibilizzarli sui vantaggi derivanti dall'utilizzo dell'organo regionale di difesa civica.

Come già più volte rappresentato, l'Ufficio di difesa civica si pone con spirito di collaborazione verso gli Enti, nel senso che il suo intervento è finalizzato alla risoluzione delle problematiche sollevate dai cittadini e, quindi, ad evitare inutili e onerosi contenziosi. Attraverso il convenzionamento, i Comuni, in sostanza, assicurano ai loro amministratori un servizio, che si caratterizza per l'informalità del rito, la speditezza e, non da ultimo, la gratuità.

La legge regionale che disciplina il funzionamento dell'Ufficio del Difensore civico è stata modificata dalla novella introdotta dalla legge regionale 1° agosto 2011, n. 19, entrata in vigore il 17 agosto 2011.

Si ricorda, come già illustrato nelle due ultime relazioni, che per quanto interessa in questa sede, la legge di riforma, dopo avere inserito alcune disposizioni volte ad adeguare, tenendo conto delle esperienze più avanzate, il funzionamento dell'Ufficio alle esigenze emerse nella prassi applicativa, amplia significativamente, alla luce del mutato quadro ordinamentale, l'ambito soggettivo di operatività del Difensore civico, esteso, oltre che ai tradizionali concessionari di pubblici servizi, ai soggetti che gestiscono questi ultimi ad altro titolo, completando il novero dei privati che, svolgendo servizi di rilevanza pubblica, sono destinatari di interventi di difesa civica. La nuova legge ha accresciuto le competenze del Difensore civico anche in un'altra direzione, attribuendo al medesimo le funzioni di Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, che verranno trattate in distinta relazione sull'attività svolta a tale titolo, così come disposto dall'articolo 15 della legge regionale 28 agosto 2001, n. 17, novellato dalla legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

L'ATTIVITÀ DI TUTELA DEL CITTADINO

1. La metodologia adottata.

I criteri metodologici adottati restano invariati, rispetto alla relazione concernente l'anno 2013, in quanto ritenuti rispondenti all'attività dell'Ufficio; essi sono finalizzati a contemperare l'esigenza di non tradire alcune caratteristiche fondamentali della difesa civica, ossia l'immediatezza e l'informalità degli interventi e il contatto diretto con i cittadini, con quella di assicurare la trasparenza della funzione mediante l'esplicitazione scritta dell'attività svolta e degli esiti della medesima, tanto a beneficio dei cittadini quanto delle Amministrazioni, e sono stati illustrati compiutamente nella relazione del mio predecessore relativa all'attività svolta nell'anno 2007.

Anche per facilitare la lettura di quanti sono interessati agli aspetti di metodo, se ne riportano i contenuti, adattati in funzione dell'esperienza.

A – Generalità.

Le articolazioni procedurali attraverso cui si esplica un intervento di difesa civica possono essere concettualmente separate, pur con qualche approssimazione e semplificazione, in tre fasi, di cui soltanto la prima ha carattere necessario: quella dell'iniziativa da parte dei cittadini; quella dell'istruttoria; quella della conclusione.

B – La fase dell'iniziativa.

Le richieste possono essere presentate dai cittadini con libertà di forme: contatto personale, lettera, fax e messaggio di posta elettronica.

Considerato che spesso la complessità delle questioni o la difficoltà di inquadrarle in termini tecnico-giuridici non ne agevola l'esposizione e che le dimensioni del territorio regionale consentono un sufficientemente comodo accesso all'Ufficio del Difensore civico, è facile comprendere che la modalità privilegiata consiste nel contatto personale dell'utente, che deve poter contare sulla presenza, anche fisica, del Difensore civico o dei suoi collaboratori, che possono in questo modo valutare con maggior precisione i fatti che hanno originato il problema.

In determinati casi l'intervento del Difensore civico può esaurirsi già in questa fase: ciò avviene allorché il cittadino abbisogna soltanto dei chiarimenti tecnico-giuridici necessari per la comprensione della portata di un problema che ha incontrato, in esito ai quali si convince che l'attività amministrativa si è dispiegata

correttamente, oppure intende percorrere altra via risultata più confacente alla soluzione del problema o infine, più semplicemente, ottiene le indicazioni richieste per rapportarsi in modo efficace con i pubblici uffici.

Non sempre il primo colloquio è sufficiente, rendendosi talora necessari approfondimenti che, in relazione alla complessità del caso, non possono essere svolti nell'immediato.

Separata considerazione merita il tema degli interventi che non rientrano nella stretta competenza istituzionale del Difensore civico.

Vi rientrano, in primo luogo, i casi in cui il cittadino si rivolge all'Ufficio per esporre un problema che ha incontrato nei rapporti con un'Amministrazione diversa da quelle formalmente assoggettate alla sua competenza. Laddove non sia possibile inoltrare la pratica al Difensore civico competente, è buona consuetudine, in assenza di una copertura generalizzata del servizio sul territorio nazionale, assicurare un sostegno al cittadino cercando di comunicare con gli Enti interessati per facilitare la soluzione della questione prospettata.

Diverso trattamento va riservato alle questioni che investono esclusivamente rapporti tra privati, riguardo ai quali l'intervento dell'Ufficio – non riguardando le Amministrazioni pubbliche – non trova giustificazione oggettiva e risponde soltanto all'opportunità di non tradire le aspettative del cittadino che ha chiesto ascolto e supporto: in questo caso non possono essere fornite che indicazioni di massima, indirizzando il cittadino verso gli organismi cui rivolgersi. Di qui l'importanza di promuovere un'adeguata conoscenza dell'Istituto e del suo raggio d'azione.

Le richieste sono in ogni caso annotate con l'attribuzione di un numero progressivo, corrispondente all'ordine di accesso del soggetto che le ha presentate.

C – La fase istruttoria.

Allorché l'intervento non può esaurirsi nella prima fase, rendendosi necessari approfondimenti o azioni dell'Ufficio nei confronti di soggetti terzi, viene avviata l'istruttoria – che può essere condotta avvalendosi, a seconda delle peculiarità del caso concreto, dei mezzi previsti dalla normativa (richiesta, verbale o scritta, di notizie; consultazione ed estrazione di copia di atti e documenti; acquisizione di informazioni; convocazione del responsabile del procedimento; accesso agli uffici per accertamenti) – diretta a verificare la sussistenza delle omissioni, dei ritardi, delle irregolarità, procedurali o provvedimentali, oppure delle disfunzioni oggetto di reclamo.

Parallelamente viene aperto un fascicolo formale, numerato progressivamente.

Normalmente la fase istruttoria prende avvio con la richiesta di documentati chiarimenti all'Amministrazione interessata e si conclude allorché vengono fornite risposte esaurienti alle questioni esposte.

D – La fase conclusiva.

Al termine della fase istruttoria, così come nel caso in cui il quadro conoscitivo acquisito in precedenza rende superflua tale fase, vengono formulate, laddove il reclamo sia ritenuto fondato e non sia stato possibile mediare tra le diverse posizioni, osservazioni all'Amministrazione, che possono essere disattese con rappresentazione scritta delle motivazioni del dissenso.

Dell'esito dell'intervento e dei provvedimenti assunti dall'Amministrazione deve essere informato il richiedente, possibilmente con una nota scritta, indirizzata anche alla prima, nella quale sono chiaramente contenute le conclusioni raggiunte, le ragioni poste a fondamento delle medesime e le raccomandazioni formulate all'Ente, sulla scorta di quanto consigliato nella Dichiarazione adottata in occasione del VI° seminario dei Difensori civici nazionali degli Stati membri dell'Unione europea e dei Paesi candidati, tenutosi a Strasburgo nei giorni 14-16 ottobre 2007.

Un'informativa scritta viene resa anche a fronte di istanze presentate per iscritto che risultano manifestamente irricevibili, nel caso in cui il richiedente sia identificabile.

2. Il bilancio generale dell'attività.

Nel corso dell'esercizio 2014 l'Ufficio ha trattato 524 casi, di cui 31 non conclusi nel 2013.

I casi non ancora conclusi ammontano a 49, di cui 2 aperti nel 2013 e 47 nel 2014.

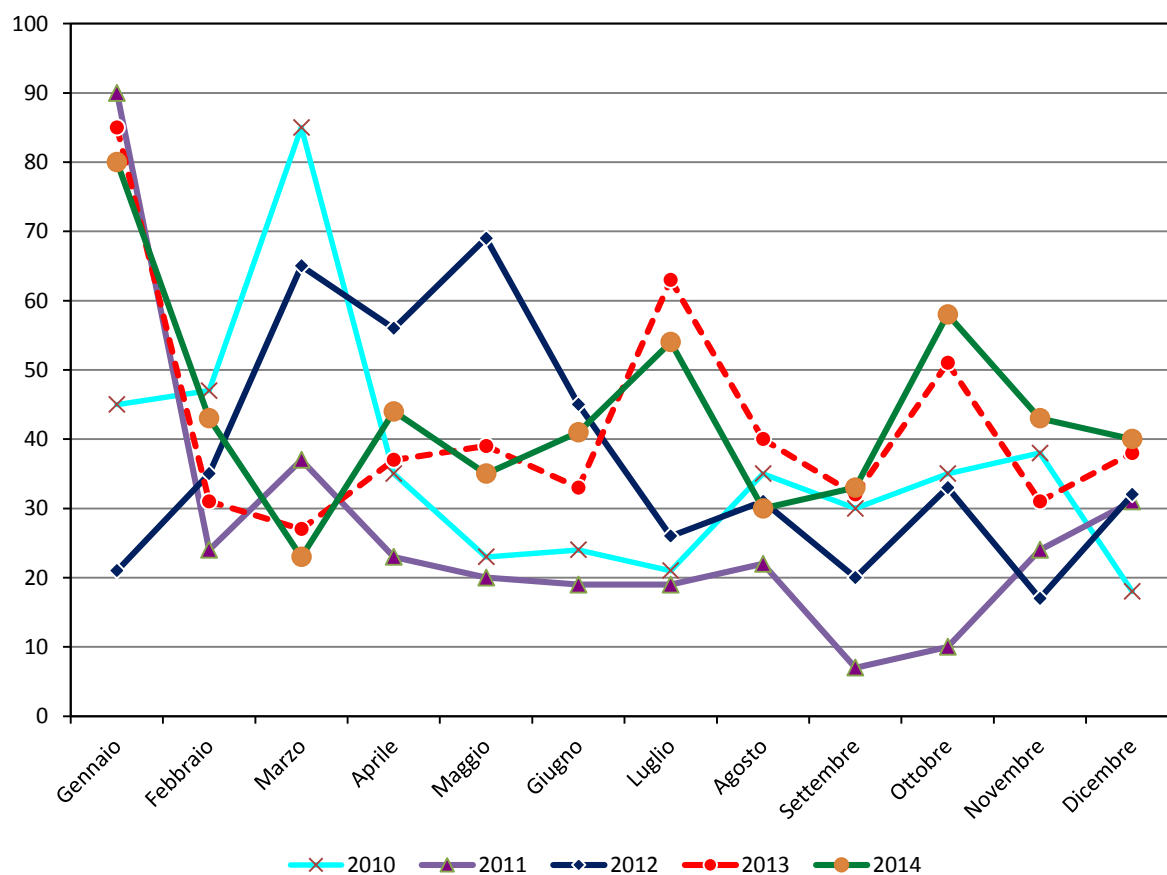
Il confronto con i dati riferiti ai quattro anni precedenti, riportato nella tabella 1, rivela un ulteriore incremento della casistica trattata nel corso dell'anno (ivi compresi quindi i casi non conclusi negli anni precedenti), quantificabile intorno al 3% in relazione al 2013, che a sua volta aveva registrato un aumento intorno al 12% in relazione al 2012, che aveva già registrato un aumento intorno al 25% in relazione al 2011; per quanto riguarda i casi nuovi, cioè iniziati nel 2014, l'incremento rispetto al 2013 è quantificabile ad oltre il 5%.

TABELLA 1 – Casi trattati dal 2010 al 2014.

Anno	Numero casi	Casi definiti nell'anno	Pratiche non concluse
2010	436	388	48
2011	326	322	4
2012	450	410	40
2013	507	476	31
2014	524	476	49

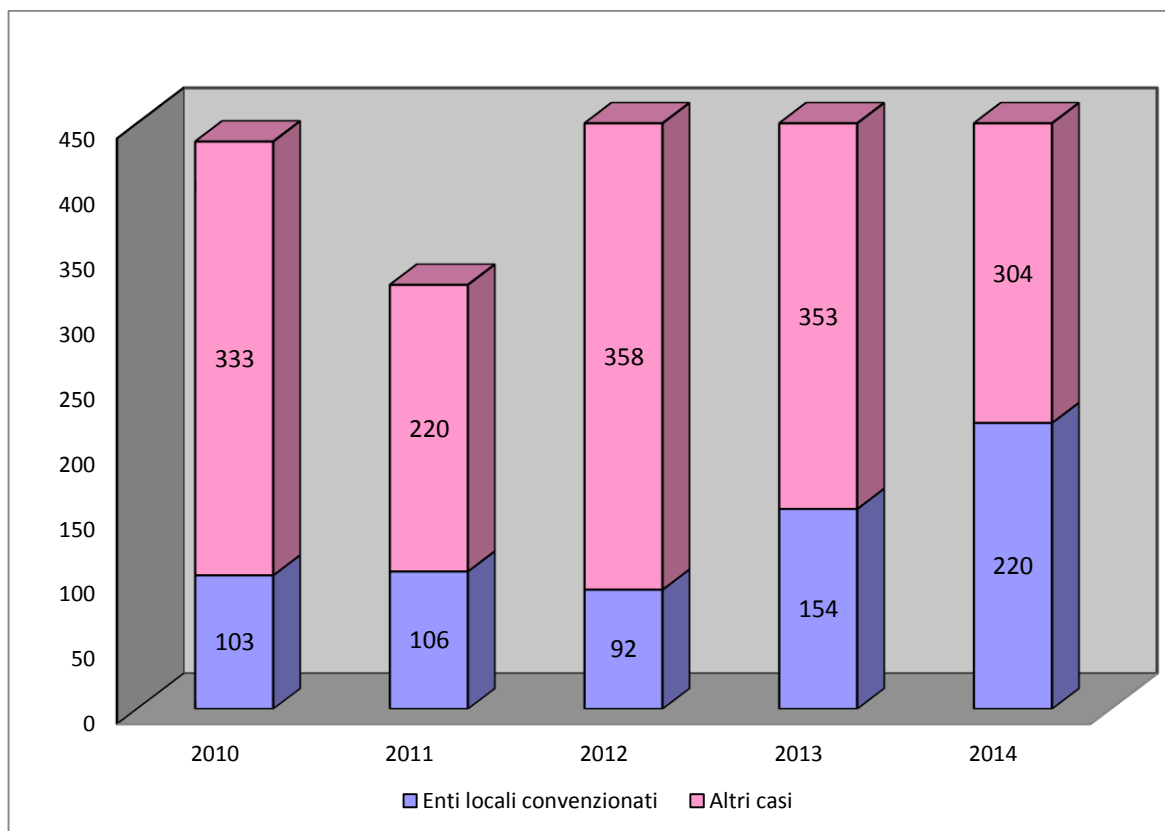
Il grafico successivo descrive l'andamento della casistica per ciascun mese degli anni considerati.

GRAFICO 1 – Casi trattati dal 2010 al 2014 – Distribuzione per mese.



L'incidenza della casistica riferita agli Enti locali sull'attività complessiva è rappresentata nel grafico che segue, dal quale si può evincere un nuovo notevole incremento dei casi trattati, pari a circa il 42%, anche in assenza di ampliamento delle Amministrazioni locali convenzionate.

GRAFICO 2 – Incidenza della casistica relativa agli Enti locali convenzionati sull'insieme dei casi trattati dal 2010 al 2014.



Gli affari sono distribuiti tra gli Enti o categorie di Enti di riferimento, come indicato nella tabella 2. Da quest'ultima si evince che per la prima volta in questi ultimi otto esercizi si registra la rilevante prevalenza dei Comuni anche rispetto all'importante presenza della Regione. Quanto alle richieste improprie, ovvero quelle che hanno ad oggetto questioni tra privati, di cui l'Ufficio si trova comunque ad occuparsi pur non avendo alcuna possibilità di intervento a tutela del cittadino, la loro entità è leggermente diminuita rispetto a quella dell'anno passato.

**TABELLA 2 – Suddivisione dei casi per Ente o categoria di Enti
Anno 2014.**

Enti	Casi	%
1 – Regione autonoma Valle d’Aosta	143	25%
2 – Enti, istituti, aziende, consorzi dipendenti dalla Regione e concessionari di pubblici servizi	5	1%
3 – Azienda U.S.L. Valle d’Aosta	21	4%
4 – Comuni convenzionati	196	35%
5 – Comunità montane convenzionate	24	4%
6 – Amministrazioni periferiche dello Stato	26	5%
7 – Amministrazioni ed Enti fuori competenza	70	12%
8 – Questioni tra privati	78	14%
Totale	563*	100%
* Il numero dei casi considerati ai fini della ripartizione tra aggregati amministrativi è diverso da quelli effettivi, in quanto alcune istanze riguardano una pluralità di soggetti istituzionali.		

Quanto alla distribuzione dei casi per materia, emerge in misura significativa che le aree tematiche (Tabella 3) che più frequentemente determinano l’oggetto dell’istanza riguardano il settore dell’ordinamento (169 casi), a carattere trasversale, nell’ambito del quale si ricomprendono, tra le altre, citando le materie più rilevanti in termini numerici, le sanzioni amministrative, la circolazione stradale e i tributi, nonché quello dell’assetto del territorio (80 casi), seguito da quello dell’organizzazione, segnatamente in ordine al rapporto di lavoro alle dipendenze dell’Ente pubblico (52 casi).

Il settore dell’assistenza sociale ha registrato un lieve incremento, passando dai 99 casi del 2013 ai 108 dell’esercizio in esame: trattasi di casi principalmente per provvidenze economiche (21 casi), per emergenza abitativa (20 casi), per edilizia popolare (11 casi), per la previdenza e assistenza (12 casi). Hanno inciso particolarmente a determinare detto lieve incremento le materie della cittadinanza (17 casi) e dell’immigrazione (6 casi).

Rilevante, infine, l'incremento delle istanze rivolte agli Enti locali, che hanno toccato ambiti diversi, con prevalenza delle materie afferenti al rapporto di lavoro (22 casi), ai tributi locali (17 casi), alla viabilità (12 casi), agli espropri (9 casi) e alla circolazione stradale (9 casi).

TABELLA 3 – Suddivisione dei casi per area tematica.

Aree tematiche	Casi	%
1 – Accesso ai documenti amministrativi	21	4%
2 – Agricoltura e risorse naturali	4	1%
3 – Ambiente	4	1%
4 – Assetto del territorio	80	16%
5 – Attività economiche	9	2%
6 – Edilizia residenziale pubblica	34	7%
7 – Istruzione, cultura e formazione professionale	25	5%
8 – Ordinamento	169	35%
9 – Organizzazione	59	12%
10 – Politiche sociali	44	9%
11 – Previdenza e assistenza	12	2%
12 – Sanità	13	3%
13 – Trasporti e viabilità	15	3%
14 – Turismo e sport	0	0%
N.B. Il numero dei casi considerati ai fini della ripartizione tra aggregati amministrativi è diverso da quelli effettivi, in quanto alcune istanze riguardano una pluralità di soggetti istituzionali e altre una pluralità di materie.		

Nella parte finale, dedicata alle considerazioni conclusive e di sistema, cui si rimanda, sono illustrate le osservazioni di carattere generale che il Difensore civico svolge, traendole dai casi sottoposti alla sua attenzione.

Per l'elenco completo degli affari trattati si rinvia alle tabelle allegate (Allegati 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20); come già per gli anni 2012 e 2013 è stata predisposta un'apposita tabella concernente le proposte di miglioramento amministrativo (Allegato 21).

Di seguito si riporta una descrizione analitica dei casi che sono parsi più significativi.

La selezione operata si propone di fornire uno spaccato del ruolo complessivamente svolto da questo Ufficio per dare concretezza alla duplice finalità della sua azione: quella della tutela dei cittadini e quella del miglioramento dell'attività amministrativa.

La casistica qui rendicontata si riferisce, pertanto, a questioni giuridicamente complesse, in cui l'Ufficio ha fornito il proprio contributo ai fini di una corretta applicazione della normativa, a situazioni in cui ha consentito al cittadino di acquisire certezza in ordine al corretto operato della Pubblica Amministrazione o alle modalità per far valere le proprie richieste, a vicende in cui ha sollecitato l'esame delle istanze inoltrate dall'utenza al fine di ottenere la definizione dei procedimenti amministrativi, a vicende in cui ha aperto un confronto dialettico per conciliare le diverse posizioni delle parti, a situazioni in cui ha stimolato l'esercizio dei poteri di autotutela.

Segue una separata descrizione delle proposte specificamente formulate per migliorare l'attività degli apparati pubblici, mentre altre proposte possono essere ricavate indirettamente dai commenti alle singole fattispecie. Alcune proposte il cui esito è situato nel corso del primo mese del 2014, data la loro rilevanza sono già state illustrate nella Relazione di questo Ufficio relativa all'esercizio 2013, alla quale si rinvia.

I casi e le proposte di miglioramento illustrati sono ordinati per Amministrazioni destinatarie dell'intervento, e, all'interno delle medesime, per articolazioni strutturali (fanno eccezione le richieste di riesame del diniego o del differimento del diritto di accesso ai documenti amministrativi, che, in virtù della peculiarità della disciplina che le riguarda – in termini di Amministrazioni assoggettate alla competenza del Difensore civico regionale, di formalità del procedimento e di rapporti con il ricorso giurisdizionale – sono state considerate unitariamente).

La classificazione seguita è sembrata quella maggiormente funzionale alle esigenze di quanti possono essere interessati alle specificità dei singoli casi o delle proposte di miglioramento, mentre l'elencazione complessiva degli stessi utilizza un sottocriterio diverso, basato sulle aree di intervento e, nell'ambito di queste, sulle singole materie, con l'eccezione, anche qui, delle richieste di riesame del diniego o del differimento del diritto di accesso ai documenti amministrativi.

3. I casi più significativi.

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

PRESIDENZA DELLA REGIONE

Caso n. 45 – Attività extraimpiego dipendenti regionali – attività autorizzabili – Presidenza della Regione.

Una dipendente regionale si è rivolta al Difensore civico riferendo che le era stata negata l'autorizzazione allo svolgimento di attività extraimpiego per carenza dei requisiti per il suo rilascio, poiché l'attività richiesta rientrava tra quelle incompatibili previste dall'articolo 72 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22, e sottolineando che le precedenti richieste da lei inoltrate, per la stessa attività e con le stesse caratteristiche, avevano sempre avuto esito positivo.

Il Difensore civico, esaminata preliminarmente la normativa citata, ha chiesto chiarimenti all'Ente rilevando innanzitutto come nella normativa citata dall'Ente medesimo si facesse riferimento a ben quattro diverse fattispecie di attività non autorizzabili, senza che alla dipendente venisse specificato a quale di esse si riferiva la rilevata incompatibilità.

È stata inoltre contestata la carenza di motivazione dell'atto contenente il diniego dell'autorizzazione, in quanto lo stesso non indicava quali fossero nello specifico i requisiti mancanti per l'ottenimento dell'autorizzazione.

L'Amministrazione interpellata ha comunicato di aver approfondito la questione rappresentata e che, fatti salvi gli adempimenti fiscali, previdenziali e assicurativi, l'attività poteva essere autorizzata.

Il Difensore civico, preso atto di quanto riferito, posto che la cittadina non ha richiesto ulteriori approfondimenti, ha provveduto ad archiviare la pratica.

ASSESSORATO ATTIVITÀ PRODUTTIVE, ENERGIA E POLITICHE DEL LAVORO

Caso n. 461 – Stato di disoccupazione – Patto di Servizio – rinnovo periodico a cura del disoccupato – sussiste – Assessorato Attività produttive, Energia e Politiche del Lavoro.

Si è rivolta all'Ufficio una cittadina, per rappresentare quanto segue.

È disoccupata da tre anni.

Si è presentata presso il Centro per l'Impiego di Aosta per una chiamata. Essendo stata preceduta da numerosi soggetti, ha scoperto che la sua anzianità di disoccupazione è di soli due mesi, in quanto non ha rinnovato il "Patto di Servizio".

Richiede l'intervento del Difensore civico, il quale ha svolto gli opportuni approfondimenti e ha sentito la Struttura regionale competente.

Dall'attività istruttoria è emerso quanto in appresso.

Il disoccupato effettua la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (D.I.D.), con conseguente sottoscrizione di un Patto di Servizio, a scadenza annuale, che disciplina diritti e obblighi delle parti, cioè Centro per l'Impiego e disoccupato.

Tra gli obblighi a carico di quest'ultimo, figura l'onere di rinnovo del Patto medesimo nel mese precedente la sua scadenza, pena la perdita dell'anzianità maturata in stato di disoccupazione.

Tanto prevedono le linee guida concertate tra Stato e Regioni, recepite, altresì, in sede regionale.

Nel caso di specie, il Patto di Servizio sottoscritto dalla cittadina è scaduto nel luglio 2013; la D.I.D. è stata conseguentemente chiusa e la nuova D.I.D. è stata presentata dalla cittadina nell'agosto 2014.

La cittadina, quindi, non ha ottemperato alla clausola sottoscritta. La Struttura regionale competente ha, altresì, precisato, in via generale, che l'onere in argomento, data la sua rilevanza, è indicato in grassetto nel corpo del Patto di Servizio sottoscritto e che gli operatori richiamano l'attenzione degli interessati in ordine alla clausola anche verbalmente, sottolineando le conseguenze della sua inosservanza.

ASSESSORATO OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO E EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

**Caso n. 324 – Strada – natura pubblica – manutenzione – a carico del Comune –
Assessorato Opere pubbliche, Difesa del Suolo e Edilizia residenziale pubblica / Comune
di Gressan.**

Si è rivolta a questo Ufficio una cittadina, per rappresentare quanto segue.

È alla proprietà di immobili in una frazione del Comune di Gressan.

Il collegamento alla strada regionale per Pila è assicurato da una strada di natura pubblica, in quanto servente non i soli proprietari ma anche turisti e sportivi, in particolare sci alpinisti; per altro, fino a pochi anni fa, l'Ente pubblico ha provveduto allo sgombero neve e la zona è stata oggetto di procedura espropriativa.

La Struttura competente regionale, quattro anni fa, ha denegato la natura pubblica della strada. Il Difensore civico ha contattato la Struttura regionale competente, la quale, con apposita nota, si è espressa per la soluzione positiva della questione.

ASSESSORATO TURISMO, SPORT, COMMERCIO E TRASPORTI

Caso n. 316 – Professione di guida turistica – custodi ai castelli – prerogative – differenze – Assessorato Istruzione e Cultura.

Si è rivolta al Difensore civico una cittadina, per rappresentare quanto segue.

In possesso di abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica, lamenta che il personale addetto alla custodia ai castelli fornisce anche un servizio di guida, venendo con ciò vulnerata l'attività della cittadina.

Ora, le due figure, di custode e di guida turistica, devono, per logica e per esigenze ordinamentali, avere ruoli diversi e non sovrapponibili, non essendo ipotizzabile, neppure in astratto, una duplicazione ingiustificata.

Il Contratto collettivo nazionale di Lavoro Federculture, che disciplina il rapporto di lavoro degli operatori nei castelli, prevede, all'interno dell'area B, il profilo di *“operatore addetto alla vigilanza con funzioni di guida museale”* e, all'interno dell'area C, il profilo di *“operatore culturale e turistico”* e di *“animatore museale”*.

Il fatto che, in ordine alle attività culturali e turistiche, insistano più profili, di diversa area contrattuale, comporta una netta distinzione di ruoli. Distinzione che deve essere rilevata in ragione di una lettura logico-sistematica. A tale proposito, all'area B, livello B1, appartiene *“il personale che svolge attività tipiche della propria specialità di mestiere, appreso mediante significativa esperienza o tramite frequenza di scuole professionali”*.

Si tratta, quindi, di personale che può esercitare la propria attività anche senza un titolo specifico ma in base all'esperienza, al contrario di quanto previsto per le guide turistiche che, oltre al titolo di studio, devono conseguire la necessaria abilitazione. Sembra quindi conseguire che il custode non può esercitare un'attività di contenuto analogo a quello della guida turistica.

Né appare invocabile la deroga stabilita dall'articolo 3, comma 2, lettera a) della legge regionale 21 gennaio 2003, n. 1 (Nuovo ordinamento delle professioni di guida turistica, di accompagnatore turistico, di guida escursionistica naturalistica, di accompagnatore di turismo equestre e di maestro di mountain bike e di ciclismo fuoristrada. Abrogazione delle leggi regionali 23 agosto 1991, n. 34 e 24 dicembre 1996, n. 42. Modificazioni alle leggi regionali

13 maggio 1993, n. 33 e 7 marzo 1997, n.7), che riguarda i pubblici dipendenti e non i lavoratori di una società privatistica.

L'Amministrazione, sollecitata dal Difensore civico, ha però precisato quanto segue.

Il contratto di prossimità aziendale per il periodo 2011-2014 prevede che il personale con il profilo professionale di custode ai castelli, musei e giardini svolge, tra le altre mansioni, anche quelle di *“accompagnamento dei gruppi e loro sorveglianza; l'addetto al servizio dovrà inoltre fornire nel percorso di visita notizie e informazioni generali relative alla storia e alle caratteristiche del bene in questione”*.

Non vi è dunque sovrapposizione di ruoli, in quanto la guida turistica ha invece il compito di illustrare le attività storiche, artistiche, monumentali, paesaggistiche ed etnografiche del sito, approfondendo tutti quegli aspetti per i quali i custodi non hanno le competenze.

AZIENDA U.S.L. DELLA VALLE D'AOSTA

Casi nn. 50-51 – Cittadino extracomunitario – tessera sanitaria scaduta – rinnovo – onere a carico del cittadino – Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta.

Una cittadina extracomunitaria è stata ricoverata presso l'Ospedale regionale ma, avendo lasciato scadere la tessera sanitaria, si è vista recapitare il costo della degenza, per un importo onnicomprensivo.

Il Difensore civico ha spiegato che l'Ente ha agito legittimamente, facendo carico al cittadino non comunitario l'istanza di rinnovo della tessera sanitaria; è possibile, comunque, richiedere una rateizzazione dell'importo dovuto.

Il Difensore civico ha, altresì, sentito l'Ufficio competente dell'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta per conoscere il dettaglio delle voci di costo. L'Ufficio ha replicato che per conoscere il dettaglio occorre risalire alla cartella clinica.

Il Difensore civico ha informato la cittadina della possibilità di accedere alla cartella clinica.

Caso n. 114 – Assistenza sanitaria – prestazioni sanitarie all'estero – anticipazione da parte dell'assistito – rimborsabilità – Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta.

Si è rivolto a questo Ufficio un cittadino, per rappresentare quanto segue.

In viaggio in Francia, in seguito ad un malore è stato trasportato all'Ospedale dove è stato visitato, curato e dimesso il giorno stesso. Dopo alcuni giorni ha ricevuto una fattura, alla quale ne è seguita a breve un'altra, con le quali gli si chiede il pagamento di una somma per le prestazioni godute.

Recatosi presso l'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta per chiedere spiegazioni, ha appreso di dover anticipare la somma per chiederne successivamente il rimborso al Servizio sanitario nazionale. Non comprendendo le ragioni di tale decisione, il cittadino ha chiesto l'intervento del Difensore civico.

Sentita per le vie brevi l'Azienda sanitaria valdostana, si è appreso che l'assistito, iscritto e a carico del Servizio sanitario nazionale (S.S.N.), per ottenere le prestazioni all'estero, può recarsi direttamente presso un medico o una Struttura sanitaria pubblica o convenzionata ed esibire la *Tessera europea di assistenza malattia* (TEAM), entrata in vigore dal 1° novembre 2004, che in Valle d'Aosta è il retro della *Carta regionale dei servizi*.

La TEAM dà infatti diritto a ricevere all'estero tutte le cure mediche necessarie e quindi non solo quelle urgenti, alle stesse condizioni degli assistiti del Paese in cui ci si trova – da tali prestazioni sono però esclusi i trasferimenti all'estero per cure di alta specializzazione (cure programmate) per le quali è necessaria l'autorizzazione preventiva da parte della propria Azienda sanitaria locale –. L'assistenza è in forma diretta e pertanto nulla è dovuto, eccetto il pagamento di un eventuale ticket che è a diretto carico dell'assistito e quindi non rimborsabile.

Fanno però eccezione Francia e Svizzera dove vige un sistema basato sull'assistenza in forma indiretta.

Nel caso di specie, il sistema francese, a differenza di quello italiano, pone a carico del cittadino il 20% delle prestazioni, vigendo, in Francia, il sistema del «terzo pagante», nel senso che la percentuale suddetta viene assunta in carico dalla Cassa assistenziale privata di riferimento oppure direttamente dal cittadino se ne è sprovvisto.

In più, la Francia richiede direttamente al cittadino estero il restante costo della prestazione, in quanto le compensazioni in particolare con l'Italia hanno tempi lunghi. Il cittadino pertanto deve pagare la prestazione, richiedendone poi il rimborso o direttamente sul posto all'Istituzione competente – alla *Caisse primaire d'assurance maladie* (CPAM) competente per la Francia o alla *Assurance-maladie* (LAMal) per la Svizzera – oppure, al rientro in Italia, all'Azienda U.S.L. di competenza presentando le ricevute e la documentazione sanitaria, fermo restando che sarà la Struttura sanitaria, in questo caso quella francese, a determinarne l'importo.

Il Difensore civico ha quindi illustrato al cittadino quanto apprese dall'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta.

Caso n. 267 – Patologia grave – cura in loco – praticabilità – Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta.

Si è presentata presso l'Ufficio del Difensore civico una cittadina, per significare quanto segue.

Affetta da maculopatia, si reca due volte l'anno fuori del territorio regionale per subire un'iniezione che ne scongiuri la cecità.

Recentemente, un medico dell'Ospedale di Aosta le ha significato che l'iniezione poteva esserle praticata in loco, fissandogliela a breve.

Preliminarmente, la cittadina doveva essere sottoposta a fluorangiografia che, dati i tempi, è stata effettuata in libera professione pagando il relativo ticket. È appena il caso di sottolineare che la cittadina, in quanto beneficiaria di pensione modesta, è esente da ticket.

Senonché, le è stato comunicato, *in limine*, che l'iniezione non sarebbe stata praticata, in quanto la cittadina non era inserita nel primo ciclo. La cittadina ha, quindi, domandato se l'iniezione potesse essere rinviata, ma le è stato risposto che urgeva.

La cittadina si è pertanto vista costretta nuovamente a recarsi fuori Valle.

La cittadina, quindi, desiderava avere assicurazioni sulla praticabilità in futuro dell'iniezione in argomento a cui, dato il suo stato di salute, deve essere sottoposta, pena l'aggravamento della sua condizione, che la porterebbe alla cecità.

L'Azienda U.S.L., con apposita nota, confermava tale praticabilità.

Caso n. 328 – Assistenza sanitaria transfrontaliera – richiesta di copertura – diniego – carenza di motivazione – Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta.

Si è presentato presso l'Ufficio un cittadino, per illustrare quanto segue.

Ha depositato presso l'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta una richiesta di autorizzazione preventiva all'assistenza transfrontaliera, riguardo ad un esame per la figlia minore.

L'Azienda ha denegato l'autorizzazione, in quanto il Centro regionale di Riferimento ha espresso parere negativo, ritenendo la prestazione eseguibile in tempi ragionevoli per la patologia in questione nel territorio nazionale, presso altro nosocomio.

Al cittadino non risultava chiaro cosa si ritenesse per “*tempi ragionevoli*” riguardo ad una patologia cardiaca di cui soffre una minore in età adolescenziale, con recidive manifestatesi più volte.

Ha quindi presentato istanza di riesame del predetto diniego, che è stata rigettata tenuto conto che i tempi di attesa del predetto nosocomio erano di tre mesi e acquisito il parere del Responsabile della Cardiologia che riteneva che gli stessi fossero ragionevoli per il caso specifico.

Il cittadino presentava richiesta di accesso al predetto parere, tramessogli in copia.

Il parere conteneva il riferimento ai “*tempi ragionevoli*” ma non vi si rinveniva alcun cenno al termine dei tre mesi.

Il Difensore civico osservava che la motivazione di un atto amministrativo deve configurarsi congrua ed esaustiva.

Nel caso di specie, la motivazione del diniego all’autorizzazione si palesava carente in punto quantificazione del “*tempo ragionevole*”, che veniva esplicitato soltanto *ex post*, a quanto consta verbalmente, poiché non contenuto nel parere espresso dal medico specialista.

Il Difensore civico consigliava, per il futuro, a titolo di miglioramento amministrativo, di porre particolare attenzione alla parte motiva degli atti, che ne costituisce la ragione d’essere e il fondamentale presupposto di diritto.

COMUNI CONVENZIONATI

COMUNE DI AOSTA

Caso n. 46 – Contributo per il riscaldamento “*bon de chauffage*” – mancata erogazione – mutamento concernente l’abitazione – nuova domanda – necessità – Comune di Aosta.

Si è rivolta presso questo Ufficio una cittadina, per rappresentare quanto segue.

Afferma di non aver ricevuto il “*bon de chauffage*” ma, recatasi presso lo Sportello Amico del Comune di Aosta non ne ha compreso la ragione. Sembrerebbe che l’occorso sia legato al fatto che un soggetto abbia preso la residenza presso la sua abitazione, pur senza rientrare nello stato di famiglia. Il soggetto in questione peraltro avrebbe rinunciato al contributo in parola.

Il Difensore civico ha contattato la Struttura competente del Comune di Aosta, che ha rappresentato come agli atti non risultino né la rinuncia predetta né la domanda dell’interessata: infatti, quando si verifica una variazione concernente l’abitazione, occorre presentare una nuova domanda. La carenza di tali elementi è alla base della mancata corresponsione del “*bon de chauffage*”.

Caso n. 128 – Circolazione stradale – responsabilità del Comune – richiesta di risarcimento danni – accoglimento – Comune di Aosta.

Si è rivolta a questo Ufficio una cittadina, per rappresentare quanto segue.

Ha inoltrato al Comune una richiesta di risarcimento danni, per un incidente occorsole in una frazione, causato da un tombino che si è inopinatamente rialzato al passaggio della sua autovettura.

La richiesta di risarcimento, corredata dalla relativa documentazione, non è stata evasa.

Il Difensore civico ha richiesto un approfondimento della problematica, invitando il Comune a relazionare in merito.

Il Comune ha informato di avere trasmesso, come da prassi, la richiesta alla Compagnia assicuratrice.

La cittadina, a seguito dell'intervento del Difensore civico, ha comunicato di essere stata risarcita.

Caso n. 506 – Accesso alla Zona a traffico limitato (Z.T.L.) – adozione di cifra forfetaria annuale in luogo degli adempimenti caso per caso – proposta di miglioramento amministrativo – Comune di Aosta.

Si è rivolta al Difensore civico una società di capitali, in persona del legale rappresentante, per rammostrare quanto segue.

La società esercita l'attività di manutenzione impianti e, di conseguenza, si trova nella necessità, anche più volte al giorno, di accedere alla Zona a traffico limitato (Z.T.L.), con le conseguenze prescritte (pagamento dell'importo di euro 5,00 e comunicazione agli Uffici competenti).

A fini di semplificazione, il Difensore civico ha consigliato all'Amministrazione, a titolo di miglioramento amministrativo, per non onerare le imprese di continui, gravosi e tempestivi adempimenti burocratici, per altro a rischio dati i tempi ristretti, di prevedere l'adozione di una cifra forfetaria, *una tantum* annuale, magari differenziata per ramo di attività (impianti e edilizia).

COMUNE DI CHÂTILLON

Caso n. 55 – Affidamento diretto di servizi – richiesta di accesso alla relativa documentazione da parte di soggetto terzo – necessità di posizione giuridica differenziata – non sussiste – accesso civico ex decreto legislativo 33/2013 – Comune di Châtillon.

Si è rivolto a questo Ufficio un soggetto economico, per rappresentare quanto segue.

Con nota in posta elettronica certificata, ha richiesto al Comune copia della documentazione relativa al servizio di biglietteria effettuato in occasione di una manifestazione estiva, con particolare riferimento alla determinazione del compenso per il servizio di biglietteria e alla documentazione conclusiva concernente i corrispettivi fissi sui pagamenti e incassi effettuati dal Comune.

Tanto, in relazione al rapporto di affidamento dell'anno precedente, connotato da reciproca soddisfazione.

La nota è rimasta senza riscontro.

L'articolo 23 decreto legislativo 33/2013 dispone che: *“1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione «Amministrazione trasparente», gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: ... b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; ... 2. Per ciascuno dei provvedimenti ... sono pubblicati il contenuto, l'oggetto, la eventuale spesa prevista e gli estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento. La pubblicazione avviene nella forma di una scheda sintetica, prodotta automaticamente in sede di formazione del documento che contiene l'atto”.*

Inoltre, il precedente articolo 5 prevede che chiunque, senza la necessità di una specifica motivazione, ha il diritto di accedere ai documenti per i quali è previsto l'obbligo di pubblicazione.

Il Difensore civico è pertanto intervenuto presso il Comune, richiedendo di voler indicare all'istante gli estremi e le modalità di reperimento sul sito Web dei documenti in argomento.

Il Comune, per le vie brevi, premettendo che il sito si trovava in fase di riordino, ha messo a disposizione del soggetto la documentazione richiesta.

COMUNE DI FÉNIS

Casi nn. 68 e 95 – Imposta comunale sugli immobili per l'anno 2008 – avvisi di accertamento – decadenza dell'azione del Comune – Comune di Fénis.

Si è presentato un cittadino, per rammostrare quanto segue.

Con provvedimento notificato a fine 2013, il Comune accertava l'anno d'imposta 2008, ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.).

Un successivo provvedimento, emanato ad inizio 2014, annullava e sostituiva il predetto provvedimento.

Il cittadino richiedeva l'intervento del Difensore civico.

Quest'ultimo, con apposita nota, significava che il provvedimento emanato ad inizio 2014 appariva illegittimo, in quanto notificato oltre il termine quinquennale di decadenza, specificando che la decadenza comporta che l'Amministrazione non possa più intervenire

sull'annualità in argomento; quindi, l'avviso non poteva annullare o sostituire quello precedente, notificato nei termini.

Il Comune, con ulteriore provvedimento, annullava il precedente emanato ad inizio 2014.

Il Difensore civico sosteneva, quindi, la reviviscenza del provvedimento notificato a fine 2013, posto che l'atto di annullamento del medesimo era stato a sua volta annullato.

Con ulteriore provvedimento, il Comune accertava nuovamente l'annualità d'imposta 2008.

Il Difensore civico ne contestava la validità, riaffermando che l'Amministrazione non poteva più intervenire sull'annualità 2008, per intervenuta decadenza al 31 dicembre 2013.

Da ultimo, il Comune emetteva l'ennesimo provvedimento – con cui annullava nuovamente il primigenio provvedimento emesso a fine 2013, unico notificato entro il termine perentorio del 31 dicembre 2013 – quando già si era verificata la decadenza dell'azione impositiva e, si ripete, l'Amministrazione non poteva più accertare l'anno d'imposta 2008, alla stessa stregua del provvedimento del gennaio 2014, poi annullato in autotutela, come meglio sopra precisato.

Anche tale ultimo provvedimento appariva, pertanto, illegittimo, per gli stessi motivi già indicati nelle precedenti note dell'Ufficio di difesa civica, a dire, appunto, la decadenza dell'azione impositiva.

Il Comune non riteneva di agire in autotutela, ma, al termine dell'intervento del Difensore civico, la sua pretesa, a seguito di dovuto ricalcolo, veniva ridotta, con soddisfazione del cittadino.

Casi nn. 113 e 202 – Piano regolatore generale comunale – bozza inviata agli Uffici regionali competenti – periodo di salvaguardia – insussistenza – Comune di Fénis.

Si è presentato un cittadino, per illustrare quanto segue.

Si è visto notificare il recupero dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I) e dell'imposta municipale unica (I.M.U.), per il precedente quadriennio.

Infatti, il Comune aveva a suo tempo invitato i cittadini a non versare il tributo, in quanto si rendeva operante il periodo di salvaguardia, posta la presentazione alla Regione della variante al piano regolatore generale comunale (P.R.G.C.), ma, successivamente, rivedeva la sua posizione e, entro il termine di prescrizione, richiedeva l'imposta pregressa.

A seguito dell'intervento del Difensore civico, il Comune di Fénis precisava che, a suo tempo, era stata semplicemente depositata presso la Struttura competente della Regione la proposta, sotto forma di bozza priva di efficacia giuridica, di variante generale al P.R.G.C. per l'iter di competenza, variante ritualmente adottata, invero, solo quattro anni più tardi, per cui non

poteva ritenersi precedentemente operante il periodo di salvaguardia, come esplicitato in prima battuta.

Il Difensore civico ha spiegato al cittadino che solo l'adozione formale dello strumento urbanistico comporta l'insorgere del periodo di salvaguardia, per cui il Comune aveva titolo a recuperare l'imposta per gli anni pregressi, precisando che, a suo tempo, sarebbe stata auspicabile una maggiore attenzione da parte del Comune prima di dichiarare erroneamente operante il periodo di salvaguardia.

COMUNE DI GRESSAN

Caso n. 324 – Commune de Gressan – Si rinvia alla descrizione contenuta nella sezione relativa alla Regione autonoma Valle d'Aosta – Assessorato Opere pubbliche, Difesa del Suolo e Edilizia residenziale pubblica.

COMUNE DI PERLOZ

Casi nn. 90-91 – Tributo comunale sui rifiuti – determinazione in via presuntiva del numero degli occupanti in ragione della superficie dell'immobile – situazione reale desunta dai dati anagrafici – rilevanza – Comune di Perloz.

Si è rivolto a questo Ufficio un cittadino, per rappresentare quanto segue.

È alla proprietà di un immobile, occupato stagionalmente.

Ha ricevuto dal Comune un avviso bonario ai fini del versamento della T.A.R.E.S.

L'immobile non è raggiunto dal servizio di smaltimento rifiuti né, per altro, da servizi indivisibili (sgombero neve, luce pubblica).

Il cittadino contesta che la tariffa è calcolata su due persone e non su una, essendo l'unico occupante, come risulta all'Ufficio Anagrafe del Comune.

Il cittadino infine riferisce di essere residente nello stesso Comune ma in altra abitazione.

Il Difensore civico ha esaminato la normativa, con particolare riferimento al regolamento comunale concernente il tributo sui rifiuti.

È emerso che l'articolo 10, comma 7, del regolamento, distingue tra residenti e non residenti, ai fini dell'applicazione della tassa, stabilendo che il numero degli abitanti l'alloggio è determinato, per i primi, desumendolo d'ufficio sulla base dei dati forniti dall'anagrafe comunale e per i secondi sulla base di loro denuncia che, per il primo anno di applicazione della tariffa, doveva essere presentata entro il 30 giugno 2013.

Il successivo comma 8, prevede, per i non residenti e per le case dei residenti tenute a disposizione, l'attribuzione in via presuntiva, ma salvo conguaglio, di un numero di occupanti per unità immobiliare parametrato alla superficie (nel caso di specie, due occupanti).

Ora, dal combinato disposto di tali norme, si può trarre quanto segue.

Innanzitutto, il termine del 30 giugno 2013 si applicava ai non residenti, non essendo stato ripetuto al comma successivo, ove, per la prima volta, viene in evidenza una terza categoria, cioè i residenti con casa a disposizione.

Inoltre, la determinazione del numero degli occupanti parametrata alla superficie risulta essere un dato assunto in via presuntiva, salvo conguaglio, fatta salva, cioè, la situazione reale. Anche perché, diversamente opinando, il cittadino verrebbe gravato senza il verificarsi del presupposto impositivo, con duplicazione di tributo, in contrasto con il principio costituzionale di capacità contributiva.

Il Comune si è determinato nel senso indicato dal Difensore civico.

COMUNE DI PONT-SAINT-MARTIN

Caso n. 13 – Regolamento comunale cimiteriale – apposizione di lastra su area destinata in futuro ad inumazioni – possibilità – sussiste – Comune di Pont-Saint-Martin.

Si è rivolta a questo Difensore civico una cittadina, per rappresentare quanto segue.

Ha sottoscritto una convenzione con il Comune avente ad oggetto la concessione di area cimiteriale.

La cittadina intende ricoprire l'area cimiteriale concessionata, ancora priva di inumazioni, con una lastra, in luogo dell'inghiaimento o dell'inerbamento, previsti dal regolamento comunale adottato nel 1988, ritenendo quest'ultimo abrogato implicitamente con l'entrata in vigore del regolamento comunale di polizia mortuaria del 2012, che nulla dispone in merito.

Il Comune ha denegato la richiesta, in quanto il regolamento del 1988 prevede, appunto, solo l'inghiaimento o l'inerbamento e non altre soluzioni; il regolamento in questione non è stato abrogato dal regolamento adottato nel 2012, in quanto il primo afferisce alla materia dell'edilizia e il secondo a quella della polizia mortuaria.

Il regolamento del 1988, tuttavia, non era stato richiamato nella convenzione sottoscritta tra la cittadina e il Comune.

Inoltre, secondo l'Ente, in prospettiva, la copertura richiesta si porrebbe in contrasto con il parere reso dal Consiglio superiore di Sanità, richiamato dalla Circolare del Ministero della Sanità n. 62 del 19 giugno 1978, in tema di mineralizzazione delle salme.

La cittadina ha successivamente precisato che l'area cimiteriale concessionata non verrebbe interamente coperta dalla lastra, ma insisterebbe una zona di intercapedine tra la lastra di propria competenza e quella della famiglia confinante.

Tanto comporterebbe la conformità al parere sopra menzionato, scongiurando i timori in ordine alla mineralizzazione delle salme.

Nondimeno, la lastra apponenda avrebbe altresì una funzione di carattere igienico, nonché di decoro, prevenendo l'area concessionata da erbe e altri residui provenienti, per cause atmosferiche, dall'area viciniore, di competenza comunale.

L'Ente, a seguito dell'intervento del Difensore civico, ha accolto la richiesta della cittadina.

COMUNE DI VALTOURNENCHE

Caso n. 161 – Imposta di pubblicità – versamento all'ex concessionario – ritorno al Comune – Comune di Valtournenche.

Un legale rappresentante di persona giuridica segnala quanto segue.

Ad inizio anno 2014 ha provveduto al versamento dell'imposta di pubblicità al concessionario del Comune, specificando con messaggio in posta elettronica che le somme indicate nel prospetto allegato si riferivano alla situazione imponibile, al netto delle opere rimosse.

Successivamente, con apposita nota, il Comune informava di avere assunto direttamente la gestione dell'imposta e che, in caso di versamento già effettuato dagli obbligati, avrebbe richiesto d'ufficio il ritorno all'ex concessionario; tale nota non perveniva all'istante in tempo utile, che versava l'imposta al concessionario, non più titolato.

Il Comune richiedeva all'istante l'assolvimento dell'obbligo tributario, nonostante il versamento avvenuto all'ormai ex concessionario.

Il Difensore civico interveniva presso il Comune e, chiarito il disguido derivante dalla tempistica citata, esplicitava all'istante la procedura da seguire per chiarire la questione, attraverso la prova dell'avvenuto versamento all'ex concessionario.

AMMINISTRAZIONI PERIFERICHE DELLO STATO

Caso nn. 160 e 174 – Ricongiunzione di periodi pensionistici presso Enti previdenziali diversi – onerosità in ragione di età e anzianità di lavoro – legislazione sopravvenuta – illegittimità – non sussiste – I.N.P.S. / I.N.P.S. Gestione ex I.N.P.D.A.P.

Una cittadina rappresenta quanto segue.

Ha richiesto la ricongiunzione di periodi I.N.P.S. e I.N.P.D.A.P. e le è stato richiesto un importo di circa settantaquattromila euro. Nel 2007, la richiesta ammontava a circa un decimo. Nel frattempo è intervenuto il decreto legge 201/2011, che ha penalizzato coloro che non avevano maturato i requisiti a fine 2011.

Il Difensore civico è intervenuto presso gli Enti previdenziali interessati per approfondire l'entità della somma da corrispondere e l'eventuale possibilità di ricongiungere i periodi I.N.P.S. a quelli I.N.P.D.A.P. presso l'I.N.P.S.

Sia l'I.N.P.S. che l'I.N.P.S. - Gestione ex I.N.P.D.A.P. hanno riferito che l'importo richiesto per la ricongiunzione è elevato, perché aumenta con l'anzianità di lavoro e di età: per questo motivo, all'atto della domanda precedente del 2002 e definita nel 2007, la somma era significativamente inferiore.

L'I.N.P.S. ha, altresì, precisato che tra una domanda e l'altra di ricongiunzione devono trascorrere dieci anni, a meno di una cessazione prima del decennio, e va comunque rivolta allo stesso Ente (I.N.P.D.A.P.) cui è stata rivolta la prima domanda.

La cittadina, cui sono stati illustrati gli approfondimenti eseguiti, ha infine domandato se la normativa di fine 2011 potesse essere viziata per retroattività.

Il Difensore civico ha spiegato che la normativa in argomento ha distinto tra chi possedeva i requisiti per la pensione alla sua entrata in vigore e chi, non possedendoli, si vedeva assoggettato a regole deteriori. Le regole possono mutare in corso d'opera, avuto anche riguardo al risanamento della previdenza, e appare difficile contestarne la retroattività, che comunque, passerebbe attraverso una controversia giudiziale, con rinvio alla Corte costituzionale.

RICHIESTA DI RIESAME DEL DINIEGO O DEL DIFFERIMENTO DELL'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Caso n. 292 – Diritto di accesso – documento necessario per curare o difendere interessi giuridici – diniego – illegittimità – Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta.

Un cittadino, con apposita nota, ha richiesto copia fotostatica dell'istanza avanzata da un sanitario volta all'autorizzazione all'attività libero professionale *intramoenia*; il relativo provvedimento di autorizzazione era già stato trasmesso.

L'Azienda dispone il diniego all'accesso, per la presenza di procedimento penale, dichiarandosi disponibile all'esibizione, su ordine del Magistrato.

Il cittadino richiede il riesame del diniego.

Il Difensore civico osserva quanto segue.

In primo luogo, non appare revocabile in dubbio che l'istante sia titolare di una situazione giuridicamente tutelata e che abbia un interesse concreto, diretto e attuale all'ostensione del documento, come prevede il comma 1, lettera b), dell'articolo 22 della legge 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni, trattandosi di nota che concerne precipuamente la sua posizione processuale.

L'articolo 24, comma 1, legge 241/1990 contiene poi l'elencazione di documenti sottratti all'accesso.

Il successivo comma 7 prevede che *“Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici”*.

Il diritto di accesso, quindi, prevale quando la conoscenza del documento risulti necessaria alla cura o alla difesa di propri interessi diretti; si ponga attenzione all'avverbio *“comunque”*, che non appare apposto per mera forma ma per sottolineare, invece, la primazia del diritto di accesso.

Nel caso di specie, la conoscenza di un documento che, quale preminente elemento contenutistico, presenta riferimenti presumibilmente utili alla definizione della posizione processuale dell'istante, non può che risultare necessaria per la cura e la difesa di interesse diretto.

Il comma in argomento prosegue disponendo che *“Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”*, con ciò riprendendo le norme del decreto legislativo 196/2003, meglio noto come Codice della privacy, che dettano alcune prescrizioni di cautela quando sono in gioco dati sensibili e giudiziari e stabiliscono il cosiddetto principio del bilanciamento nel caso concreto quando il diritto di accesso non possa concretarsi se non attraverso la conoscenza di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale dei controinteressati.

Nel caso che ci occupa, non siamo in presenza di dati di tal fatta.

Siamo, in sostanza, trattandosi di richiesta di autorizzazione all'attività libero professionale *intramoenia*, in presenza di dati personali *tout court*.

Si ritiene, pertanto, illegittimo il diniego all'ostensione del documento, ai sensi dell'articolo 25, comma 4, legge 241/1990.

Successivamente, l'Azienda confermava il diniego, in base a considerazioni relative alla riservatezza di terzi e al fatto che spetterebbe all'Ente che detiene il documento amministrativo deliberare la necessità, per il richiedente, di conoscerne il contenuto, al fine di tutelare i propri interessi giuridici.

Il Difensore civico, ritenendo non fondate le suddette argomentazioni per i motivi sopra esposti, illustrava al cittadino l'ipotesi del ricorso amministrativo in sede giurisdizionale.

Caso n. 515 – Diritto di accesso – modificazione di tratti di mulattiera utilizzata per il raggiungimento di fondi di proprietà e consortili – silenzio rifiuto – illegittimità – Comune di Quart.

Una cittadina, a seguito di petizione sottoscritta anche da altri interessati, con apposita nota, richiede copia fotostatica in forma libera dei progetti di sistemazione fondiaria di area di proprietà regionale, autorizzati e realizzati da parte dell'affittuario.

Tanto, al fine di verificare in quale misura la cancellazione di tratti di una mulattiera fosse funzionale ai lavori di miglioramento fondiario, quale sistemazione definitiva fosse prevista per la mulattiera e se i lavori realizzati siano stati conformi alle autorizzazioni accordate dai vari Enti interessati.

Il Comune notizia le controparti della richiesta avanzata, nonché della possibilità di proporre memoria di opposizione e non si pronuncia nei trenta giorni previsti dall'articolo 25, comma 4, legge 241/1990, di talché si forma il silenzio - rifiuto, avverso il quale la cittadina richiede il riesame al Difensore civico, che osserva quanto segue.

Non appare revocabile in dubbio che l'istante sia titolare di una situazione giuridicamente tutelata e che abbia un interesse concreto, diretto e attuale all'ostensione della documentazione, come prevedono i commi 1 e 2 dell'articolo 40 della legge regionale 19/2007, trattandosi di passaggio su mulattiera al fine del raggiungimento di fondi privati di proprietà e di un bosco consortile.

L'articolo 42, comma 1, legge regionale 19/2007 contiene poi l'elencazione di documenti, in seguito meglio declinati con regolamento regionale, sottratti all'accesso.

Il successivo comma 2 prevede che *“L'accesso ai documenti amministrativi di cui al comma 1, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri diretti interessi giuridici, deve essere comunque garantito agli interessati”*.

Il diritto di accesso, quindi, prevale quando la conoscenza del documento risulti necessaria alla cura o alla difesa di propri interessi diretti; si ponga attenzione all'avverbio “comunque”,

che non appare apposto per mera forma ma per sottolineare, invece, la primazia del diritto di accesso.

Nel caso di specie, la conoscenza di documentazione concernente lavori di modificazione / cancellazione della mulattiera de qua, non può che risultare necessaria per la cura di interesse diretto.

Il successivo comma 3 dell'articolo 42 della legge regionale 19/2007, riprendendo lo spirito e la forma degli articoli 59 e 60 decreto legislativo 196/2003, meglio noto come Codice della privacy, detta alcune prescrizioni di cautela quando sono in gioco dati sensibili e giudiziari e stabilisce il cosiddetto principio del bilanciamento nel caso concreto quando il diritto di accesso non possa concretarsi se non attraverso la conoscenza di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale dei controinteressati.

Nel caso che ci occupa, non si è in presenza di dati di tal fatta.

Si è, in sostanza, in presenza di dati personali *tout court*.

Il Difensore civico ha, pertanto, ritenuto illegittimo il silenzio - diniego all'ostensione della documentazione *de qua*, ai sensi dell'articolo 25, comma 4, legge 241/1990.

La cittadina ha riferito che, all'esito dell'intervento del Difensore civico, il Comune le ha consentito di esercitare il diritto di accesso.

4. Proposte di miglioramento normativo e amministrativo più significative.

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

ASSESSORATO AGRICOLTURA E RISORSE NATURALI

Proposta di miglioramento normativo in materia di indennizzi per veicoli danneggiati da collisioni con animali selvatici – Assessorato Agricoltura e Risorse naturali – Seguito.

A seguito dell'accesso di un cittadino che aveva richiesto la consulenza del Difensore civico al fine di verificare la legittimità del provvedimento di rigetto dell'istanza di concessione dell'indennizzo di cui in rubrica, questo Ufficio – effettuato l'esame della fattispecie in questione, che ha condotto a ritenere la decisione assunta dalla Struttura dirigenziale competente conforme alla normativa vigente e in particolare a quanto contenuto nella deliberazione della Giunta regionale n. 1564 del 14 maggio 2001, portante criteri e modalità di concessione dei benefici previsti dall'articolo 25 della legge regionale 8 gennaio 2001, n. 1,

non essendo la vettura incidentata contemplata nei listini *Eurotax* – ha riscontrato, in una prospettiva di carattere generale, che la disciplina ivi contenuta non consente di indennizzare danni a vetture immatricolate da più di dieci anni, dal momento che i suddetti listini, che hanno evidentemente valore commerciale, non attribuiscono alle medesime alcun valore, e che il limite massimo dell'indennizzo, stabilito in cinque milioni di lire, non è mai stato aggiornato.

L'Ufficio del Difensore civico, ritenendo, quanto al primo aspetto, che un veicolo conservi un valore per tutta la durata della sua vita utile e rilevando, quanto al secondo, che dalla data di adozione della citata deliberazione all'attualità il costo della vita è aumentato sensibilmente, ha proposto all'Assessore all'Agricoltura e Risorse naturali di valutare l'opportunità di integrare la disciplina degli indennizzi per i veicoli danneggiati da collisione con animali selvatici, introducendo criteri che consentano di apprezzare, ai fini dell'indennizzo, il valore dei veicoli immatricolati da più di dieci anni, eventualmente sulla scorta di quanto praticato nel settore assicurativo, e di aggiornare l'importo del limite massimo del beneficio concedibile, eventualmente prevedendo meccanismi di automatica rivalutazione degli importi a scadenze prestabilite.

In prossimità della fine dell'anno 2009 è pervenuto il riscontro della Direzione Flora, Fauna, Caccia e Pesca, trasmesso per conoscenza anche al competente Assessore, con il quale era stato comunicato che, essendo stata favorevolmente valutata la proposta formulata, quanto prima sarebbe stata presentata alla Giunta regionale la revisione della citata regolamentazione, mediante l'introduzione di nuovi criteri di valutazione atti a quantificare un congruo indennizzo in relazione al valore dei veicoli e in considerazione dell'accrescimento del costo della vita.

Verificato che, nonostante la ritenuta accoglibilità della proposta da parte della competente Struttura, non erano stati adottati atti modificativi della disciplina vigente, il Difensore civico ha chiesto aggiornamento in merito all'eventuale recepimento della medesima.

La citata Struttura, dopo avere in un primo tempo comunicato che, pur ribadendo il proprio concordamento in ordine all'opportunità di rivedere la normativa con le finalità indicate, stava considerando, tenuto conto del forte impegno finanziario che ne sarebbe conseguito, altre soluzioni, a fronte dell'auspicio che la revisione della disciplina possa celermente intervenire, quali che siano gli strumenti in concreto individuati per renderla migliore, a fine agosto 2011 ha richiesto alla Direzione Attività economiche e Assicurazioni di valutare la possibilità di stipulare specifici contratti assicurativi.

Ad inizio luglio, trascorso un anno circa dall'ultima nota dell'Ente competente, il nuovo Difensore civico ha chiesto formalmente aggiornamenti alla citata Struttura. A dicembre 2012 è pervenuta per conoscenza una nota della Direzione Flora, Fauna, Caccia e Pesca, indirizzata al Presidente della Regione e al competente Assessore, nella quale la Struttura regionale

precisava che *“al fine di uniformare il comportamento dell’Amministrazione regionale nell’erogazione di sovvenzioni economiche nell’ottica degli interventi di rimodulazione del bilancio per il rispetto del patto di stabilità, si ritiene opportuno diminuire la concessione di indennizzi in seguito a collisioni con animali selvatici di dieci punti percentuali dell’intensità massima di aiuto concesso, passando dal 75% al 65% del danno rilevato, modificando a tal fine la D.G.R. 1564/2001”*.

Nel contempo, la Struttura competente, significando *“che da diverso tempo i proprietari di veicoli incidentati in seguito a collisione con animali selvatici hanno evidenziato, anche per il tramite del Difensore civico, la necessità di adeguare l’importo degli indennizzi all’attuale costo della vita”* sottoponeva agli organi politici citati ulteriori modifiche ai criteri di concessione degli indennizzi in questione.

Questo Ufficio ha quindi ribadito di restare in attesa degli sviluppi concreti della questione *in fieri*.

Trascorso un anno circa dall’ultima nota dell’Assessorato regionale Agricoltura e Risorse naturali, il Difensore civico ha chiesto un aggiornamento alla Struttura competente, richiesta evasa ad inizio 2014 quando l’Assessorato competente ha comunicato che è in corso di approfondimento la nuova definizione dei criteri di erogazione degli indennizzi, anche secondo l’indirizzo giurisprudenziale prevalente, che ascrive il risarcimento del danno non all’articolo 2052 del Codice civile ma alla disciplina generale di cui all’articolo 2043 del Codice civile.

Ad inizio ottobre, il Difensore civico ha chiesto formalmente aggiornamenti alla citata Struttura, richiesta che è rimasta inevasa.

ASSESSORATO ISTRUZIONE E CULTURA

Proposta di miglioramento amministrativo in materia di selezioni volte all’attribuzione di borse di studio per soggiorni all’estero di studenti valdostani indette da Onlus sovvenzionate dall’Ente pubblico – Assessorato Istruzione e Cultura / Bacino imbrifero montano della Dora Baltea (B.I.M.) – Si rinvia alla descrizione contenuta nella Relazione sull’attività svolta dal Difensore civico nell’anno 2013, nella sezione relativa alle *Proposte di miglioramento normativo e amministrativo* concernente l’Assessorato Istruzione e Cultura.

COMUNI CONVENZIONATI

COMUNE DI AOSTA

Proposta di miglioramento amministrativo in materia di Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani – Comune di Aosta – Si rinvia alla descrizione contenuta nella Relazione sull'attività svolta dal Difensore civico nell'anno 2013, nella sezione relativa alle *Proposte di miglioramento normativo e amministrativo* concernente il Comune di Aosta.

Proposta di miglioramento amministrativo in materia di modalità di calcolo della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani prevedendo esenzioni o riduzioni tariffarie – Comune di Aosta – Seguito.

Si è presentato nel mese di dicembre 2013 un cittadino per rappresentare quanto segue.

Il figlio, pur essendo iscritto nel proprio nucleo familiare, vive e lavora stabilmente all'estero, ed è in possesso di regolare permesso di soggiorno.

All'istante è stato comunicato l'importo della T.A.R.E.S., calcolato in base al nucleo familiare comprensivo del figlio per l'unità immobiliare in cui è residente. Il cittadino ha dunque chiesto al Difensore civico se tale richiesta fosse legittima, poiché tra i principi alla base della nuova imposta dovrebbe esserci quello di un importo commisurato alla quantità di rifiuti prodotta.

Questo Ufficio ha preliminarmente esaminato il vigente regolamento in materia di rifiuti, il quale, all'articolo 14, comma 2, stabilisce che *“per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali”*, ed è successivamente intervenuto presso l'Amministrazione interessata con proposta di miglioramento amministrativo nella quale si è chiesto di valutare la possibilità di modificare il vigente regolamento prevedendo esenzioni o riduzioni tariffarie per i componenti del nucleo familiare che dimostrino di vivere stabilmente durante tutto l'anno o anche per una parte di esso in un Comune diverso da quello di iscrizione anagrafica.

L'Amministrazione comunale ha risposto una prima volta comunicando che, dopo l'entrata in vigore della legge di stabilità per il 2014, il Comune dovrà disciplinare la nuova *Imposta unica comunale* (I.U.C.), comprensiva anche dell'imposta per i rifiuti, e che si terrà conto della segnalazione del Difensore civico nella predisposizione della nuova normativa di riferimento.

Successivamente ad inizio luglio 2014, in riscontro alla richiesta formale di aggiornamenti, l'Ente locale, ha comunicato che la *“segnalazione”* del Difensore civico *“è stata valutata favorevolmente”*, pertanto *“il comma 4 dell'art. 13 del nuovo regolamento della tassa sui rifiuti ha stabilito infatti che:*

“Non vengono considerati, o considerati in modo proporzionale all’effettivo periodo di assenza, al fine del calcolo della tariffa riguardante la famiglia anagrafica ove mantengono la residenza:

- *gli utenti, iscritti come residenti presso l’anagrafe del Comune, per il periodo in cui dimorano stabilmente presso strutture per anziani, autorizzate ai sensi di legge;*
- *gli utenti, iscritti come residenti presso l’anagrafe del Comune, per il periodo in cui svolgono attività di studio all’estero o al di fuori del territorio regionale, previa presentazione di adeguata documentazione giustificativa;*
- *i soggetti iscritti all’A.I.R.E., ovvero i soggetti che per motivi di lavoro risiedono o abbiano la propria dimora per più di sei mesi all’anno in località ubicata fuori dal territorio nazionale, a condizione che tale presupposto sia specificato nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, indicando il luogo di residenza o dimora abituale all’estero e dichiarando espressamente di non voler cedere l’alloggio posseduto nel Comune in locazione o in comodato.”.*

Proposta di miglioramento amministrativo in materia di modalità di comunicazione degli importi dovuti per violazioni del Codice della Strada – Comune di Aosta – Seguito.

Un cittadino si è rivolto al Difensore civico per rappresentare quanto segue.

In seguito a violazione del Codice della strada, si è visto notificare relativa sanzione pecuniaria.

Avendo provveduto al pagamento dell’importo della sanzione in misura ridotta ma oltre il 60° giorno, ha ricevuto solleciti scritti e, successivamente, notifica di ingiunzione di pagamento in cui gli veniva richiesto un importo molto superiore a quello inizialmente comunicato.

Ha chiesto dunque indicazioni sulle modalità di calcolo delle somme dovute nel caso di mancato pagamento della sanzione entro il termine previsto dei 60 giorni.

Questo Ufficio, intervenuto presso il Comando della Polizia municipale di Aosta e presso la Società incaricata della riscossione, una volta accertata la cifra esatta dovuta dall’istante, ha comunque rilevato come né nel verbale notificato né nei successivi solleciti o nell’ingiunzione di pagamento venga indicato l’importo totale dovuto in caso di mancato pagamento dell’importo in misura ridotta.

È stata pertanto inoltrata all’Ente proposta di miglioramento amministrativo.

Il Comando della Polizia municipale competente, con apposita nota e a completamento di quanto comunicato in precedenza telefonicamente specifica *“che quanto non imposto dal vigente Codice della Strada, come nel caso di specie l’indicazione della esatta cifra dovuta*

per il pagamento oltre i termini per la “conciliazione” della sanzione pecuniaria, incontra, in fase di sviluppo per la stampa sui verbali, ostacoli ed impedimenti di tipo informatico”.

Nella nota menzionata si precisa altresì che “*comunque per le sanzioni elevate su strada e contestate immediatamente con verbale al trasgressore*”, sono in fase di stampa dei verbali in cui sarà inserita “*una dicitura che avvisa l’utente sull’aumento alla metà del massimo edittale nel caso di pagamento oltre il 60esimo giorno dalla contestazione della violazione*”.

Mentre, “*per i verbali auto imbustanti che vengono spediti in forma di atti giudiziari per la notifica al responsabile in solido, e che sono procedure da questo ufficio effettuate a mezzo di “servizio esternalizzato”, si è invitata la ditta appaltatrice affinché, in un futuro prossimo, possa aggiornare la procedura e fare apparire in calce all’atto una dicitura più chiara possibile*” come suggerito dall’Ufficio del Difensore civico “*sulle modalità per eventuale pagamento oltre il termine dei 60 giorni*”.

Proposta di miglioramento amministrativo in materia di versamento ai fini del titolo per l’accesso a zona a traffico limitato per le imprese operanti nei settori dell’impiantistica e dell’edilizia – Comune di Aosta – Si rinvia alla descrizione contenuta ne *I casi più significativi*, sezione relativa al Comune di Aosta, caso n. 506.

AMMINISTRAZIONI FUORI COMPETENZA

Proposta di miglioramento amministrativo in materia di selezioni volte all’attribuzione di borse di studio per soggiorni all’estero di studenti valdostani indette da Onlus sovvenzionate dall’Ente pubblico – Assessorato Istruzione e Cultura / Bacino imbrifero montano della Dora Baltea (B.I.M.) – Si rinvia alla descrizione contenuta nella Relazione sull’attività svolta dal Difensore civico nell’anno 2013, nella sezione relativa alle *Proposte di miglioramento normativo e amministrativo* concernente l’Assessorato Istruzione e Cultura.

L'ORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO E LE ATTIVITÀ COMPLEMENTARI

1. Sede e orari di apertura al pubblico.

Nessuna variazione è stata apportata all'orario di apertura al pubblico, che, come da prassi consolidata, è stato ricevuto presso la sede del Difensore civico il martedì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00, il mercoledì, dalle ore 15.00 alle ore 18.00, e il giovedì, durante l'arco dell'intera giornata, previo appuntamento, assicurando disponibilità – per motivate esigenze – anche in orari diversi, concordati direttamente con gli interessati.

Ai soggetti che presentano disabilità fisiche e motorie viene garantita la possibilità di incontro in altro luogo, in attesa che si compia il previsto trasferimento dell'Ufficio del Difensore civico in un edificio privo di barriere architettoniche.

2. Lo staff.

L'organico, che era composto dal 14 febbraio 2011 da quattro unità, due istruttori amministrativi e due coadiutori, dal 1° gennaio 2014 è sceso a tre unità, con l'assunzione di un incarico di particolare posizione organizzativa presso altra Struttura regionale di uno dei due istruttori amministrativi che, peraltro, svolgeva già un'attività lavorativa sensibilmente ridotta in quanto titolare di una carica pubblica, conservando, tuttavia, il posto in organico presso l'Ufficio del Difensore civico sino al 31 maggio 2014.

Dal mese di giugno, è venuta meno, temporaneamente, per l'istituto previsto dal contratto collettivo regionale di lavoro, anche la presenza del secondo istruttore amministrativo che si occupava dell'esame dei reclami. L'organico è completato dai due coadiutori impiegati però in compiti amministrativi.

A fine anno, è stata aperta un'indagine conoscitiva sulla disponibilità di dipendenti regionali di categoria/posizione D (funzionario) al trasferimento presso l'Ufficio del Difensore civico per la copertura del posto resosi vacante in organico, necessario per far fronte anche all'incremento di attività della difesa civica valdostana, per altro ampliata anche in ragione delle accresciute funzioni attribuite dalla richiamata legge regionale 1° agosto 2011, n. 19, che, novellando la legge che disciplina il funzionamento dell'Ufficio del Difensore civico, ha conferito a questa figura anche le funzioni di Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.

3. Le risorse strumentali.

Le dotazioni strumentali dell'Ufficio anche nel corso dell'esercizio in esame sono state adeguatamente monitorate dalla Struttura competente del Consiglio regionale.

Le risorse finanziarie originariamente iscritte a bilancio per le spese di funzionamento e gestione dell'Ufficio del Difensore civico, ammontanti a euro 171.000 (euro 244.220 nel 2012, euro 193.290 nel 2013), si sono rivelate sufficienti, risultando al termine dell'esercizio impegni a valere sui corrispondenti dettagli pari a circa il 93% della somma stanziata.

Si precisa, però, che il capitolo concernente le trasferte, ridotto della metà già nel 2013, pur essendosi portata a regime l'ulteriore funzione di Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, ha consentito la sola partecipazione alle sedi istituzionali, nonché a due seminari.

4. Le attività complementari.

4.1. Rapporti istituzionali, relazioni esterne e comunicazione.

Quest'anno, questo Difensore civico ha preso parte con regolarità alle riunioni del Coordinamento nazionale dei Difensori civici regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano, non solo perché lo scambio di esperienze con i colleghi è di fondamentale importanza per un proficuo esercizio del mandato, ma anche perché si è ritenuto indispensabile assicurare sostegno all'organismo di difesa civica nella realizzazione delle iniziative da mettere in campo per sensibilizzare le Istituzioni in merito ai principi riaffermati anche nella *Carta di Ancona* (Allegato 3), dichiarazione adottata dal Coordinamento nazionale il 18 dicembre 2013, i cui contenuti sono ampiamente illustrati nel primo capitolo di questa Relazione.

Proposte atte ad accrescere il ruolo e il peso della difesa civica sono, altresì, state ribadite, come già menzionato, in occasione della Conferenza stampa di presentazione al Parlamento italiano del *I Rapporto Annuale della Difesa Civica in Italia*, organizzata il 2 ottobre presso la Camera dei Deputati dalla Presidenza della Camera in collaborazione con la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome alla quale hanno preso parte, oltre a tutti i Difensori civici regionali italiani, anche il *Mediatore europeo*, l'*Avvocato del Popolo* dell'Albania, il *Síndic de Greuges* della Catalonia nonché membro della Giunta dell'*Istituto Internazionale dell'Ombudsman* (I.O.I.), e numerosi rappresentanti delle Istituzioni quali il Presidente della Commissione parlamentare per la semplificazione e il Presidente del Consiglio della Regione Veneto nonché Vice Presidente della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome.

Pur nella consapevolezza della necessità di sensibilizzare le Istituzioni sull'opportunità di rivedere la legislazione alla luce delle garanzie previste dai documenti internazionali, con l'intento di migliorare comunque il funzionamento dell'Istituto in vigore dell'attuale normativa, il Coordinamento nazionale dei Difensori civici regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito del ciclo di incontri tematici – ideato insieme all'*Istituto italiano dell'Ombudsman* (I.I.O.) a seguito della stipula dell'Accordo quadro di collaborazione (Allegato 8), già avviato a fine 2011 e proseguito negli anni – ha promosso con il Difensore civico della Regione Veneto, in collaborazione con il Centro di Ateneo per i Diritti Umani l'Università degli Studi di Padova, un seminario sul tema *Il contributo dei Difensori civici regionali all'attuazione dei diritti umani: un impegno europeo*.

Durante l'incontro, che ha avuto luogo a Padova il 21 febbraio, i Difensori civici regionali e territoriali hanno discusso principalmente di tre aspetti relativi al cosiddetto *processo di internalizzazione*, ossia la necessità di coordinare il loro operato e di collegarsi alle analoghe istituzioni europee e internazionali. Una duplice esigenza motivata anche dalla mancanza di una Istituzione indipendente nazionale per i diritti umani, nelle forme di Commissione, Ombudsman, Consiglio o Istituto nazionale.

Il primo tema affrontato riguarda le caratteristiche e gli elementi di forza e di debolezza dei collegamenti che i Difensori civici italiani hanno attivato con le istituzioni e le reti associative europee e internazionali sulla difesa civica e la protezione dei diritti umani, compresa quella che fa capo al Mediatore europeo.

Il secondo aspetto riguarda invece le possibili modalità di collaborazione con un'istituzione dell'Unione europea di crescente rilevanza nello studio e analisi dell'attuazione dei diritti umani quale l'Agenzia per i diritti fondamentali (F.R.A.). Le risorse relazionali, di conoscenza e di comprensione della realtà locale maturate dai Difensori civici italiani potrebbero infatti utilmente essere messe a disposizione di organismi come F.R.A., per consentire una più precisa rappresentazione della situazione italiana e ovviare in parte alla mancanza di istituzioni per i diritti umani a livello nazionale.

L'incontro ha altresì permesso di presentare e valorizzare una piattaforma informatica, il Digital Administration Program (Di.As.Pro.), originariamente elaborata dall'Ufficio del Difensore civico della Lombardia e ora già utilizzata da alcuni Uffici di Difesa civica italiani, che permette la condivisione delle informazioni sui casi tra i vari Uffici di difesa civica. L'uso di tale piattaforma può consentire una modalità concreta di collaborazione tra Difensori civici, consentendo loro di elaborare dati utili per la F.R.A. e le altre Istituzioni europee e internazionali che monitorano l'attuazione dei diritti umani in Italia.

Gli incontri *Peer-to-peer*, come quello di cui si è appena trattato, rappresentano occasioni di studio e di confronto per i Difensori civici delle Regioni e delle Province autonome, i Difensori

civici territoriali del Veneto e i funzionari dei relativi Uffici. Essi costituiscono una delle attività previste nella Convenzione stipulata tra il Difensore civico della Regione del Veneto e il Centro Diritti Umani dell'Università di Padova.

Sul versante comunitario, ad iniziativa del Mediatore europeo e del Difensore civico del Galles, il 23 e 24 giugno si è tenuto, a Cardiff, il IX° Seminario regionale della Rete europea dei Difensori civici sul tema *Mediatori e Commissioni per le petizioni: dare voce a chi non ne ha*, a cui il Difensore civico valdostano ha partecipato, in qualità anche di presidente della prima delle tre sessioni di lavoro, dedicata alla promozione dei diritti dei più giovani.

Tale Seminario si iscrive nel quadro delle attività della Rete europea dei Difensori civici, attivata nel 1996 dal Mediatore europeo per favorire la corretta applicazione del diritto comunitario negli Stati membri. Infatti, il Mediatore europeo pur avendo il compito di tutelare i cittadini europei o residenti negli Stati membri in caso di cattiva o carente amministrazione nell'attività di Istituzioni e Organi dell'Unione Europea, non ha competenza nei confronti delle autorità degli Stati membri, quand'anche la questione sottoposta ad esame riguardi una materia di rilevanza comunitaria. Tale tutela deve pertanto essere garantita dai singoli Difensori civici, ciascuno per il proprio ambito di intervento.

Due giornate fitte di impegni e foriere di suggestioni interessanti. Dalle relazioni esposte durante la sessione di apertura, presieduta, come si diceva, dal Difensore civico valdostano e dall'intensa discussione che ne è seguita, è emerso come i giovani siano preoccupati per il loro presente e il loro futuro e chiedano ascolto alle Istituzioni, che ottengono fiducia se danno risposte concrete. Nel corso della seconda sessione che riguardava i diritti di una popolazione che invecchia è stata sottolineata l'importanza di garantire il più possibile la vecchiaia a casa propria, anche se, ad avviso del Difensore civico valdostano, sussiste il timore che il progressivo disimpegno della mano pubblica per le note riduzioni budgetarie comporti un maggiore ruolo dei familiari, tornando sostanzialmente al passato, quando, però, il contesto sociale si presentava radicalmente diverso, contraddistinto da un sistema patriarcale oggi sostituito da famiglie nucleari. L'ultima sessione ha visto la disamina della sanità e dell'assistenza sociale, con la rappresentazione della necessità di integrazione delle politiche ad esse afferenti e della piena inclusione dei disabili nella vita lavorativa e sociale.

In generale, ha sottolineato in conclusione il Difensore civico valdostano, dare voce a chi non ce l'ha significa promuovere ogni azione idonea ad assicurarne l'ascolto, quindi, tra l'altro, l'accesso all'informazione, alla formazione, per evitare che la società del prossimo futuro presenti un deficit di rappresentatività, cioè una dicotomia tra una élite di detentori della conoscenza e una popolazione che fatica a farsi sentire, con una messa in discussione del concetto stesso di democrazia.

Pertanto la partecipazione al Seminario si è dimostrata un'occasione particolarmente proficua non solo per confrontare l'esperienza del Difensore civico valdostano con quella di altri Ombudsmen e Mediatori d'Europa e consolidare la collaborazione con i colleghi, ma anche per raccogliere importanti indicazioni in ordine alle concrete modalità con cui i Difensori civici possono rivolgersi al Mediatore europeo per proporre quesiti afferenti all'applicazione e all'interpretazione del diritto dell'U.E. la cui soluzione si rende necessaria per la gestione dei casi affidati alle loro cure, ai quali questi potrà, a seconda della loro natura, rispondere direttamente o per il tramite della Commissione europea, nella sua qualità di organo "custode dei Trattati".

Al fine di promuovere la conoscenza del Difensore civico e di favorire il ricorso al medesimo da parte dei cittadini, questo Ufficio si è avvalso, come tradizione, della collaborazione dei mezzi di comunicazione, in mancanza del cui apporto non è ormai possibile comunicare con il grande pubblico, rilasciando interviste su argomenti specifici ed effettuando come consuetudine, dopo l'audizione con la I^a Commissione consiliare permanente del Consiglio della Valle *Istituzioni e autonomia*, una conferenza stampa per presentare l'attività svolta nel corso dell'esercizio precedente. Parallelamente, è stata regolarmente aggiornata la sezione dedicata all'Istituto del sito Internet del Consiglio regionale.

Questo Ufficio ha poi riproposto, per l'anno scolastico 2014/2015, ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche della Valle e ai rispettivi Docenti delle discipline giuridiche, il *Progetto difesa civica e scuola*, avviato sin dal 2008, al fine di promuovere la cultura della difesa civica, anche nelle funzioni di Garante dei detenuti, nel mondo della scuola. Questo progetto, indirizzato agli studenti degli Istituti scolastici superiori e delle Scuole superiori paritarie valdostane, e in particolare a quelli delle classi terminali che, avvicinandosi alla maggiore età, stanno per acquistare la possibilità di esercitare direttamente i propri diritti, prevede, come in passato, incontri per classe o gruppo di classi, per contribuire ad accrescere nei giovani il senso civico, attraverso l'illustrazione di un Istituto di garanzia del cittadino, il Difensore civico, creato per concorrere alla composizione di un corretto rapporto tra cittadini e pubblica amministrazione.

Nel corso dell'anno in esame, è stato organizzato un incontro presso un'Istituzione scolastica della Valle.

4.2. Le altre attività.

Quest'anno, l'Ufficio del Difensore civico non ha potuto, in ragione di impegni istituzionali concomitanti organizzati fuori Valle, partecipare alle due riunioni periodiche dell'Osservatorio, organismo che si riunisce di norma semestralmente per verificare l'applicazione del Protocollo d'intesa tra il Ministro della Giustizia e la Regione autonoma Valle d'Aosta, atto sottoscritto per favorire dialogo e cooperazione tra Gestione penitenziaria

e Servizi sociali, sanitari, educativi e di promozione del lavoro operanti sul territorio regionale, al fine di migliorare le condizioni di vita dei detenuti della Casa circondariale di Brissogne.

Il Difensore civico, anche nelle sue funzioni di Garante, ha tuttavia inviato in occasione di entrambi gli incontri, una nota esplicativa dell'attività svolta e delle problematiche ancora esistenti presso la Casa circondariale di Brissogne.

Dai resoconti inviati, è stato possibile constatare che l'Osservatorio, unico ausilio per monitorare la situazione carceraria fino all'attribuzione nel 2011 al Difensore civico regionale delle funzioni di Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, si è rivelato ancora una volta un utile strumento non solo di conoscenza ma anche di tutela dei ristretti.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Al termine della presentazione dell'attività svolta nel 2014 possono essere formulate alcune brevi considerazioni di sintesi e di prospettiva.

Il numero complessivo dei casi nuovi, cioè iniziati nel 2014, portati all'attenzione del Difensore civico regionale evidenzia un incremento pari a circa il 5% rispetto all'anno precedente, delle cui ragioni si darà conto in appresso, che fa seguito ad un eguale aumento percentuale rispetto al 2013 e ad un incremento pari a circa il 25% registrato nel 2012 rispetto al 2011.

Notevole si palesa l'aumento, pari a circa il 42%, delle questioni concernenti gli Enti locali, in particolare in tema di rapporto di lavoro, ai tributi locali, alla viabilità, agli espropri e alla circolazione stradale, pur in assenza di nuove convenzioni sottoscritte nel corso dell'esercizio.

La scelta del convenzionamento con il Consiglio della Valle per avvalersi del Difensore civico regionale, compiuta ormai da quasi la totalità degli Enti locali valdostani, appare significativa, perché testimonia la fiducia delle Autonomie locali valdostane nella capacità di questo Ufficio di sostenerle nell'impegno a garantire il rispetto dei canoni di buon andamento e di imparzialità.

La garanzia per i cittadini di tutela a livello locale, che, a seguito della soppressione del Difensore civico comunale disposta con legge finanziaria dello Stato 2010, in gran parte nel territorio nazionale può apparire ormai un'illusione, non è lontana dal divenire in Valle d'Aosta concreta realtà.

Sarà perciò quanto mai opportuno cercare di sensibilizzare ulteriormente i restanti due Enti locali che a tutt'oggi non hanno ancora avviato le procedure per il convenzionamento sull'idoneità dell'Istituto a garantire la protezione dei diritti e degli interessi dei cittadini e a favorire il corretto funzionamento della Pubblica Amministrazione, affinché tutti i valdostani possano in eguale misura avvalersi del servizio di difesa civica anche a livello locale.

Le considerazioni sinora svolte hanno valore nella misura in cui il Difensore civico sia effettivamente capace di adempiere alla sua missione, ovvero di proteggere adeguatamente i cittadini e di contribuire nello stesso tempo al miglioramento dell'azione amministrativa.

In questa prospettiva, la relazione documenta il ruolo in concreto esercitato da questo Ufficio di difesa civica, nei termini che di seguito vengono riassunti.

In alcuni casi, i cittadini hanno chiesto consigli per risolvere direttamente i loro problemi con l'Amministrazione, senza dover ricorrere alla mediazione dell'Ufficio.

In molti casi, poi, i cittadini si sono rivolti al Difensore civico per ottenere non tanto un intervento quanto piuttosto chiarimenti esaurienti riguardo ad attività esplicate o a

comportamenti assunti dalle Amministrazioni, ricevendo rassicurazioni in ordine alla loro rispondenza a canoni di buona amministrazione.

Diversamente, l'Ufficio ha esercitato la propria funzione di tutela in senso stretto, a fronte della quale le Amministrazioni hanno mostrato generalmente di essere disponibili a risolvere le questioni sottoposte loro dal Difensore civico e ad adeguarsi alle osservazioni da questi formulate, in particolare fornendo risposte a domande rimaste insoddisfatte, abbreviando i tempi del procedimento, correggendo nel corso dell'istruttoria procedimentale errori commessi, ridefinendo l'interesse pubblico da soddisfare, fornendo esauriente spiegazione per atti scarsamente motivati, rivedendo gli atti assunti affetti da vizi e rimediando a comportamenti non corretti.

Mediante l'esercizio delle funzioni di intervento del Difensore civico sono stati raggiunti risultati che trascendono la vicenda specifica, e ciò non soltanto perché la soluzione del singolo caso si riflette potenzialmente sulla posizione dei portatori di interessi analoghi a quelli dell'istante, ma anche perché ai rilievi critici si sono talora accompagnate raccomandazioni di carattere generale, normalmente recepite dalle Amministrazioni, anche attraverso l'introduzione di buone prassi.

In questo esercizio, come si diceva nel capitolo 1, la percentuale maggiore di interventi è avvenuta negli ambiti del settore dell'ordinamento, a carattere trasversale, nell'ambito del quale si ricomprendono, tra le altre, citando le materie più rilevanti in termini numerici, le sanzioni amministrative, la circolazione stradale e i tributi, nonché quello dell'assetto del territorio, seguito da quello dell'organizzazione, segnatamente in ordine al rapporto di lavoro alle dipendenze dell'Ente pubblico.

Il settore dell'assistenza sociale ha subito un lieve incremento, dovuto alle tematiche della cittadinanza e dell'immigrazione.

Rilevante, infine, l'incremento delle istanze rivolte agli Enti locali, che hanno toccato ambiti diversi, con prevalenza delle materie afferenti al rapporto di lavoro, ai tributi locali, alla viabilità, agli espropri e alla circolazione stradale.

Il settore dell'ordinamento si è particolarmente caratterizzato, in termini quantitativi ma soprattutto qualitativi, per la materia dei tributi, soprattutto locali, la cui disciplina, oggetto di numerosi interventi normativi ed interpretativi, ha creato disorientamento nei cittadini.

Dall'insieme delle istanze presentate all'Ufficio, si possono trarre le considerazioni che seguono.

Gli Enti pubblici soggiacciono in misura sempre maggiore alla riduzione delle risorse a loro disposizione, in ossequio all'imperativo della *spending review*, che ha ampliato il suo raggio

d'azione, dal punto di vista sia qualitativo, involgendo ormai ogni settore di competenza della Pubblica Amministrazione, che quantitativo, nel senso di tagli significativi e talvolta poderosi.

In un contesto di questo genere, i cittadini vedono amplificare le proprie difficoltà e peggiorare il proprio tenore di vita, con prospettive al momento dettate dall'incertezza. Così si spiegano l'attenzione all'ingresso nel mondo del lavoro e alle prerogative derivanti dal rapporto di impiego, come si diceva, oggetto di un discreto numero di istanze, nonché la preoccupazione per un peso fiscale al limite del sostenibile.

Il cittadino si trova ad essere soggetto passivo di un onere tributario sempre maggiore e, insieme, di una contrazione delle risorse afferenti al "Welfare State", che ne comportano un progressivo impoverimento; impoverimento che, necessariamente, produce la contrazione dei consumi e della produzione e, quindi, la stagnazione o, peggio, la regressione dell'intera economia nazionale, determinando nella comunità un diffuso tasso di incertezza.

Incertezza causata anche da una tendenza mondiale che si sta consolidando e che sta mutando il quadro ordinamentale cui siamo abituati e che ancora, almeno in teoria, risulta vigente.

Intendo riferirmi al fatto che ormai il potere dei mercati finanziari e della agenzie di *rating* appare superiore a quello dei singoli Stati ed è un potere che non presenta adeguati contrappesi; in particolare non è condizionato, come il potere delle Istituzioni, dall'espressione della volontà dei cittadini e delle comunità.

Anche sul territorio regionale, la *spending review* ha dispiegato i suoi effetti, con la riduzione di contributi e provvidenze, a sostegno di iniziative imprenditoriali e dei singoli.

Più in generale, il quadro economico nazionale del 2014 è risultato non dissimile da quello che aveva caratterizzato gli anni precedenti.

In particolare, il lavoro alle dipendenze degli Enti pubblici ha visto il protrarsi del blocco degli aumenti stipendiali, il lavoro nel settore privato ha denunciato ancora una contrazione.

Neppure la nostra Regione sfugge al *trend* negativo. Il rapporto sull'economia valdostana elaborato dalla Banca d'Italia nel mese di novembre 2014 sottolinea come nei primi sei mesi dell'anno è proseguita la fase di debolezza dell'economia valdostana. L'industria ha registrato una lieve ripresa delle esportazioni ma resta incagliata dalla stagnazione della domanda interna, mentre l'edilizia segna il passo, con turismo e commercio penalizzati dalle cattive condizioni atmosferiche. L'occupazione cresce del 2%, grazie soprattutto all'industria, ma resta timida in altri settori.

Vero è che il resto d'Italia presenta dati assai più negativi ma è innegabile che anche il sistema-Valle d'Aosta, sicuramente più robusto, grazie anche alla propensione al risparmio delle generazioni precedenti, che quindi supportano le successive, sente la crisi.

Come già evidenziavo nella scorsa relazione, l'occupazione resta il nodo fondamentale. Il lavoro è la prima fonte di reddito per la maggior parte dei cittadini e la sua carenza rileva in tema di aspettative, problemi e, in ultima analisi, questioni portate all'attenzione del Difensore civico.

Rassegno le osservazioni di questa mia terza relazione con l'auspicio che i suoi elementi contenutistici possano costituire un'occasione di confronto e di stimolo ad aumentare la qualità dell'azione amministrativa, contribuendo, in definitiva, a facilitare i rapporti tra Cittadino e Amministrazioni cui è destinata.

APPENDICE

ALLEGATO 1 – La legge che disciplina il funzionamento dell’Ufficio del Difensore civico regionale.	57
ALLEGATO 2 – Le altre fonti normative.	68
ALLEGATO 3 – Carta di Ancona – 18 dicembre 2013.....	78
ALLEGATO 4 – Risoluzione n. 48/134 del 1993 dell’Assemblea generale delle Nazioni unite.	80
ALLEGATO 5 – Risoluzione n. 327 del 2011 del Congresso dei Poteri locali e regionali del Consiglio d’Europa.	87
ALLEGATO 6 – Raccomandazione n. 309 del 2011 del Congresso dei Poteri locali e regionali del Consiglio d’Europa.	90
ALLEGATO 7 – Risoluzione n. 1959 del 2013 dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa.	93
ALLEGATO 8 – Accordo quadro di collaborazione.	96
ALLEGATO 9 – Elenco dei Comuni convenzionati.	99
ALLEGATO 10 – Elenco delle Comunità montane convenzionate.	102
ALLEGATO 11 – Elenco attività complementari.	103
ALLEGATO 12 – Regione autonoma Valle d’Aosta.	107
ALLEGATO 13 – Enti, istituti, aziende, consorzi dipendenti dalla Regione e concessionari di pubblici servizi.	118
ALLEGATO 14 – Azienda U.S.L. Valle d’Aosta.	119
ALLEGATO 15 – Comuni convenzionati.	121
1 – Comune di Allein	121
2 – Comune di Aosta	121
3 – Comune di Antey-Saint-André.....	127
4 – Comune di Arnad	127
5 – Comune di Arvier.....	127
6 – Comune di Avise	127
7 – Comune di Ayas	127
8 – Comune di Aymavilles.....	128
9 – Comune di Bard.....	128
10 – Comune di Bionaz	128
11 – Comune di Brissogne	128
12 – Comune di Brusson	129
13 – Comune di Challand-Saint-Anselme.....	129
14 – Comune di Challand-Saint-Victor.....	129
15 – Comune di Chambave	129
16 – Comune di Chamois	129
17 – Comune di Champdepraz	130
18 – Comune di Champorcher.....	130

19 – Comune di Charvensod	130
20 – Comune di Châtillon	131
21 – Comune di Cogne	131
22 – Comune di Donnas	132
23 – Comune di Doues	132
24 – Comune di Émarèse.....	132
25 – Comune di Étroubles	132
26 – Comune di Fénis.....	133
27 – Comune di Fontainemore	134
28 – Comune di Gaby.....	134
29 – Comune di Gignod	134
30 – Comune di Gressan	134
31 – Comune di Gressoney-La-Trinité.....	135
32 – Comune di Gressoney-Saint-Jean	136
33 – Comune di Hône.....	136
34 – Comune di Introd.....	136
35 – Comune di Issime	136
36 – Comune di Issogne	136
37 – Comune di Jovençon	136
38 – Comune di La Thuile.....	137
39 – Comune di La Magdeleine	137
40 – Comune di La Salle	137
41 – Comune di Lillianes	138
42 – Comune di Montjovet.....	138
43 – Comune di Morgex.....	138
44 – Comune di Nus.....	138
45 – Comune di Ollomont	139
46 – Comune di Perloz	139
47 – Comune di Pollein	139
48 – Comune di Pont-Saint-Martin	140
49 – Comune di Pontboset.....	140
50 – Comune di Pontey	140
51 – Comune di Pré-Saint-Didier	141
52 – Comune di Quart	141
53 – Comune di Rhêmes-Notre-Dame	141
54 – Comune di Rhêmes-Saint-Georges	142
55 – Comune di Roisan	142
56 – Comune di Saint-Christophe	142
57 – Comune di Saint-Denis	142
58 – Comune di Saint-Marcel	142
59 – Comune di Saint-Nicolas.....	143
60 – Comune di Saint-Oyen	143
61 – Comune di Saint-Pierre	143
62 – Comune di Saint-Rhémy-en-Bosses.....	143
63 – Comune di Saint-Vincent	143
64 – Comune di Sarre.....	144
65 – Comune di Torgnon.....	145
66 – Comune di Valgrisenche	145

67 – Comune di Valpelline.....	145
68 – Comune di Valsavarenche.....	145
69 – Comune di Valtournenche.....	145
70 – Comune di Verrayes.....	146
71 – Comune di Verrès.....	146
72 – Comune di Villeneuve.....	146
ALLEGATO 16 – Comunità montane convenzionate.....	147
1 – Comunità montana Évançon	147
2 – Comunità montana Grand Combin.....	147
3 – Comunità montana Grand Paradis.....	147
4 – Comunità montana Mont Émilis	148
5 – Comunità montana Mont Rose.....	149
6 – Comunità montana Monte Cervino	149
7 – Comunità montana Valdigne – Mont Blanc.....	149
8 – Comunità montana Walser – Alta Valle del Lys.....	149
ALLEGATO 17 – Amministrazioni periferiche dello Stato.....	150
ALLEGATO 18 – Richieste di riesame del diniego o del differimento dell’accesso ai documenti amministrativi.....	153
ALLEGATO 19 – Amministrazioni ed Enti fuori competenza.....	154
ALLEGATO 20 – Questioni tra privati.....	159
ALLEGATO 21 – Proposte di miglioramento normativo e amministrativo.....	162

ALLEGATO 1 – La legge che disciplina il funzionamento dell'Ufficio del Difensore civico regionale.

Legge regionale 28 agosto 2001, n. 17 – *Disciplina del funzionamento dell'Ufficio del Difensore civico. Abrogazione della legge regionale 2 marzo 1992, n. 5 (Istituzione del Difensore civico).*

CAPO I

UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO

Art. 1

(Difensore civico)

1. La presente legge disciplina le modalità di elezione del Difensore civico, le sue funzioni e i modi di esercizio delle stesse.

Art. 2

(Principi dell'azione del Difensore civico)

1. Il Difensore civico esercita le sue funzioni in piena libertà ed indipendenza e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico e funzionale.
2. Il Difensore civico assicura, nel rispetto e con le modalità previste dalla presente legge, una tutela non giurisdizionale dei diritti soggettivi, degli interessi legittimi, degli interessi collettivi o diffusi, al fine di garantire l'effettivo rispetto dei principi posti dalla normativa vigente in materia di buon andamento, imparzialità, legalità, trasparenza, efficienza ed efficacia dell'attività amministrativa.
3. Il Difensore civico esercita funzioni:
 - a) di consulenza e di supporto a persone fisiche e giuridiche nella risoluzione dei loro problemi con la pubblica amministrazione;
 - b) di mediazione, finalizzata ad uno sforzo permanente per il raccordo fra le istituzioni e la comunità regionale;
 - c) di proposta, per contribuire a migliorare la qualità dell'azione amministrativa.
4. Il Difensore civico contribuisce a garantire il rispetto delle pari opportunità uomo-donna e la non discriminazione in base al sesso, alla razza, alla lingua, alla religione, alle opinioni politiche, alle condizioni personali e sociali.

Art. 2bis

(Rapporti con azioni e ricorsi amministrativi e giurisdizionali)¹

1. Il Difensore civico, ove lo ritenga opportuno, può intervenire anche in pendenza di lite in sede amministrativa o giurisdizionale civile e amministrativa. In caso di intervento in pendenza di lite e di sopravvenienza di lite, il Difensore civico può sospendere il proprio intervento in attesa della relativa pronuncia.

Art. 2ter

(Compiti del Difensore civico in qualità di Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale)²

1. Il Difensore civico svolge le funzioni di Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale attuate nel territorio regionale, secondo la disciplina stabilita dalla legge sull'ordinamento penitenziario.

Art. 3

(Requisiti)

1. Il Difensore civico è scelto fra cittadini italiani che offrono la massima garanzia di indipendenza e di obiettività e che hanno maturato qualificate esperienze professionali in materia giuridico-amministrativa.
2. Il Difensore civico deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) residenza nella regione da almeno cinque anni;
 - b) laurea magistrale, laurea specialistica o diploma di laurea del vecchio ordinamento in giurisprudenza³;
 - c) età superiore a quarant'anni;
 - d) non aver riportato condanne penali;
 - e) delle cause di ineleggibilità indicate all'articolo 7, commi 1 e 1bis⁴;
 - f) conoscenza della lingua francese, accertata con le modalità di cui all'articolo 5⁵.

Art. 4

(Procedimento per l'elezione)

1. Il procedimento per l'elezione del Difensore civico è avviato con la pubblicazione, disposta dal Presidente della Regione, sul Bollettino ufficiale di un avviso pubblico indicante:
 - a) L'intenzione della Regione di procedere all'elezione del Difensore civico;

¹ Articolo inserito dall'articolo 1 della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

² Articolo inserito dall'articolo 2 della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

³ Lettera così sostituita dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

⁴ Lettera così modificata dall'articolo 3, comma 2, della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

⁵ Lettera così modificata dall'articolo 3, comma 3, della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

- b) i requisiti richiesti per ricoprire l'incarico, indicati all'articolo 3;
 - c) il trattamento economico previsto;
 - d) il termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso per la presentazione delle candidature presso la Presidenza del Consiglio regionale.
2. Le proposte di candidatura sono presentate dai candidati, da singoli cittadini, da enti o associazioni.
 3. Le proposte di candidatura devono contenere le seguenti indicazioni:
 - a) dati anagrafici e residenza;
 - b) titoli di studio;
 - c) curriculum professionale;
 - d) elementi utili ad evidenziare una particolare competenza, esperienza, professionalità o attitudine del candidato per l'incarico e la sua conoscenza della realtà socio-culturale della Valle d'Aosta.
 4. Ad ogni proposta di candidatura deve essere allegata la dichiarazione di accettazione dell'incarico, sottoscritta dal candidato.
 5. All'accertamento del possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 provvede la segreteria generale del Consiglio regionale. L'eventuale esclusione per difetto dei requisiti è disposta con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza.

Art. 5

(Accertamento della conoscenza della lingua francese)

1. I candidati per l'incarico di Difensore civico devono dimostrare la conoscenza della lingua francese.
2. Ai fini di cui al comma 1, prima dell'elezione, i candidati devono superare, o aver già superato, un esame di accertamento della conoscenza della lingua francese, svolto con le modalità previste per l'accesso alla qualifica dirigenziale dell'amministrazione regionale. Alla nomina della commissione esaminatrice provvede il segretario generale del Consiglio regionale ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di accesso con procedura non concorsuale alla qualifica dirigenziale dell'amministrazione regionale.
3. La convocazione dei candidati per l'accertamento della conoscenza della lingua francese è effettuata dal Presidente del Consiglio regionale.

Art. 6

(Elezione)

1. Dopo l'espletamento dell'accertamento di cui all'articolo 5, il Presidente del Consiglio regionale iscrive l'elezione del Difensore civico all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio regionale⁶.

⁶ Comma così modificato dall'articolo 4, della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

2. Il Consiglio regionale elegge il Difensore civico a scrutinio segreto e a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione.
3. Qualora, dopo due votazioni consecutive, nessun candidato raggiunga la maggioranza stabilita al comma 2, il Consiglio procede con ulteriore votazione da effettuarsi nella stessa seduta del Consiglio regionale e risulta eletto il candidato che riporta la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Regione.

Art. 7

(Ineleggibilità, incompatibilità e decadenza)

1. Non è eleggibile all'Ufficio del Difensore civico chi ricopre o abbia ricoperto negli ultimi tre anni:
 - a) la carica di:
 - 1) membro del Parlamento europeo o del Parlamento nazionale;
 - 2) Presidente della Regione, assessore o consigliere regionale della Valle d'Aosta;
 - 3) Presidente, assessore o consigliere di una delle Comunità montane della Valle d'Aosta;
 - 4) Sindaco o assessore nei Comuni della Valle d'Aosta;
 - 5) consigliere nei Comuni della Valle d'Aosta con popolazione superiore a 5.000 abitanti;
 - b) un incarico di direzione in partiti politici o movimenti sindacali;
 - c) cariche in organismi di controllo sulla pubblica amministrazione⁷.
- 1bis. Non è, inoltre, eleggibile all'Ufficio del Difensore civico chi abbia ricoperto tale carica per due mandati, indipendentemente dalla durata dei mandati stessi⁸.
2. L'Ufficio del Difensore civico è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato e di qualsiasi attività imprenditoriale. La rimozione delle predette cause di incompatibilità ha luogo entro venti giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, da parte del Presidente del Consiglio regionale, dell'elezione, pena la dichiarazione di decadenza del Difensore civico da parte del Consiglio regionale⁹.
3. È fatto obbligo al Difensore civico di segnalare senza ritardo al Presidente del Consiglio regionale il sopravvenire delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità indicate ai commi 1 e 2.
4. Il Consiglio regionale dichiara la decadenza del Difensore civico qualora rilevi la sopravvenienza delle cause di ineleggibilità o incompatibilità, d'ufficio o sulla base di ricorso scritto presentato da cittadini residenti nella regione¹⁰.
5. Prima che il Consiglio regionale decida in merito alla decadenza del Difensore civico per sopravvenuti motivi di ineleggibilità o di incompatibilità, il Presidente del Consiglio regionale li contesta all'interessato con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e con

⁷ Lettera così modificata dall'articolo 5, comma 1, della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

⁸ Comma inserito dall'articolo 5, comma 2, della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

⁹ Comma così modificato dall'articolo 5, comma 3, della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

¹⁰ Comma così modificato dall'articolo 5, comma 4, della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

invito a presentare eventuali controdeduzioni entro venti giorni dalla data di ricevimento della contestazione.

6. Il Presidente sottopone gli atti relativi al procedimento di decadenza all'esame del Consiglio regionale nella prima seduta utile dopo la scadenza del termine previsto dal comma 5.
7. In caso di cessazione anticipata delle funzioni del Difensore civico, le cause di ineleggibilità di cui al comma 1 non hanno effetto se gli interessati rassegnano le dimissioni dalla carica ricoperta entro sette giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 4, comma 1.

Art. 8

(Cause di ineleggibilità ad altre cariche)

1. Chi ricopre o abbia ricoperto le funzioni di Difensore civico non è eleggibile alle seguenti cariche:
 - a) Presidente della Regione, assessore o consigliere regionale della Valle d'Aosta;
 - b) Presidente, assessore o consigliere di una delle Comunità montane della Valle d'Aosta;
 - c) Sindaco o assessore nei Comuni della Valle d'Aosta;
 - d) consigliere nei Comuni della Valle d'Aosta con popolazione superiore a 5.000 abitanti.
2. Le cause di ineleggibilità di cui al comma 1 non hanno effetto se le funzioni del Difensore civico sono cessate almeno tre anni prima del giorno fissato per la presentazione delle candidature.
3. In caso di scioglimento anticipato delle assemblee elettive di appartenenza dei soggetti di cui al comma 1, le cause di ineleggibilità ivi previste non hanno effetto se le funzioni del Difensore civico sono cessate entro i sette giorni successivi alla data del provvedimento di scioglimento.

Art. 9

(Durata del mandato. Revoca)

1. Il Difensore civico dura in carica cinque anni, a decorrere dalla data dell'elezione, e può essere rieletto una sola volta¹¹.
2. Tre mesi prima della scadenza regolare del mandato del Difensore civico o immediatamente dopo la cessazione del mandato stesso per dimissioni o per qualunque altro motivo diverso dalla scadenza regolare, il Presidente della Regione avvia il procedimento di cui all'articolo 4.
3. Qualora il mandato del Difensore civico scada negli ultimi sei mesi della legislatura regionale, il procedimento di cui all'articolo 4 è avviato entro tre mesi dalla data dell'elezione del Consiglio regionale¹².

¹¹ Comma così modificato dall'articolo 6, comma 1, della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

¹² Comma così modificato dall'articolo 6, comma 2, della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

4. I poteri del Difensore civico, salvo nei casi di decadenza e revoca, sono prorogati fino al giorno antecedente l'entrata in carica del successore. L'entrata in carica del Difensore civico ha luogo il giorno dell'insediamento, su convocazione del Presidente del Consiglio regionale. La proroga non può comunque essere superiore ad un anno dalla scadenza del mandato¹³.
5. Per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni, il Difensore civico può essere revocato dal Consiglio regionale, su proposta motivata dell'Ufficio di Presidenza, con deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione.

Art. 10

(Trattamento economico)

1. Al Difensore civico spetta un trattamento economico pari all'indennità di carica percepita dai consiglieri regionali.
2. Al Difensore civico spettano le indennità di missione ed i rimborsi per le spese di viaggio sostenute per l'espletamento dell'incarico, in misura analoga a quella prevista per i consiglieri regionali.
- 2bis. L'Ufficio di Presidenza, sentite le esigenze del Difensore civico, stabilisce i criteri e le modalità per l'acquisizione di beni, servizi e supporti funzionali all'esercizio delle attività del Difensore civico, nonché per l'attivazione delle coperture assicurative, in misura comunque non superiore a quanto previsto per i consiglieri regionali¹⁴.

Art. 10bis

*(Aspettativa e regime contributivo)*¹⁵

1. Ove ciò sia compatibile con il rispettivo stato giuridico, il lavoratore subordinato delle pubbliche amministrazioni eletto alla carica di Difensore civico è collocato in aspettativa non retribuita per tutta la durata del mandato. Il Consiglio regionale rimborsa al datore di lavoro i contributi relativi al trattamento di quiescenza del lavoratore subordinato delle pubbliche amministrazioni eletto alla carica di Difensore civico, inclusa la quota a carico del lavoratore, calcolati sulla retribuzione in godimento all'atto del collocamento in aspettativa.
2. Ove l'eletto alla carica di Difensore civico sia un lavoratore subordinato del settore privato o eserciti attività di lavoro autonomo o attività imprenditoriale, il trattamento economico spettante ai sensi dell'articolo 10 è incrementato del 25 per cento.

¹³ Comma così sostituito dall'articolo 6, comma 3, della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

¹⁴ Comma inserito dall'articolo 7 della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

¹⁵ Articolo inserito dall'articolo 8 della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

CAPO II

FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO

Art. 11

(Soggetti ed ambito di intervento)

1. L'intervento del Difensore civico può essere richiesto, senza formalità particolari, da cittadini, da stranieri o apolidi residenti o domiciliati nella regione, da enti e da formazioni sociali, nei casi di omissione, ritardo, irregolarità ed illegittimità posti in essere durante lo svolgimento del procedimento amministrativo, o inerenti atti amministrativi già emanati, da parte:
 - a) di organi e strutture dell'amministrazione regionale;
 - b) di enti, istituti, aziende, consorzi dipendenti dalla Regione, concessionari e gestori di pubblici servizi¹⁶;
 - c) di enti locali territoriali, con riferimento alle funzioni delegate o subdelegate dalla Regione;
 - d) dell'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta.
- 1bis. Non possono ricorrere al Difensore civico i consiglieri regionali e gli amministratori degli enti locali, per ragioni inerenti all'esercizio del proprio mandato¹⁷.
2. Il Difensore civico esercita, con le stesse modalità previste dalla presente legge, le funzioni di intervento nei confronti degli enti locali territoriali in relazione alle loro funzioni proprie, previa apposita convenzione stipulata tra gli enti stessi e il Consiglio regionale, sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente e dal Presidente del Consiglio regionale.
3. Fino all'istituzione del Difensore civico nazionale, il Difensore civico esercita le sue funzioni anche nei confronti delle amministrazioni periferiche dello Stato, limitatamente agli ambiti di rispettiva competenza, con esclusione di quelle che operano nei settori della difesa, della sicurezza pubblica e della giustizia.

Art. 12

(Modalità di intervento)

1. Il Difensore civico, per lo svolgimento delle sue funzioni, su istanza, può:
 - a) chiedere, verbalmente o per iscritto, notizie sullo stato delle pratiche e delle situazioni sottoposte alla sua attenzione;
 - b) consultare ed ottenere copia di tutti gli atti e i documenti relativi all'oggetto del proprio intervento, nonché acquisire le necessarie informazioni;
 - c) convocare il responsabile del procedimento per ottenere chiarimenti circa lo stato del medesimo e le cause delle eventuali disfunzioni, anche al fine di ricercare soluzioni che contemperino l'interesse generale con quello dell'istante;

¹⁶ Lettera così modificata dall'articolo 9, comma 1, della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

¹⁷ Comma inserito dall'articolo 9, comma 2, della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

- d) accedere agli uffici per gli accertamenti che si rendano necessari;
 - e) prospettare agli amministratori situazioni di incertezza giuridica e di carenza normativa, sollecitando gli opportuni provvedimenti;
 - f) ¹⁸.
2. In seguito all'intervento, il Difensore civico può formulare osservazioni, dandone tempestiva comunicazione alla amministrazione interessata. Qualora l'amministrazione non intenda uniformarsi alle osservazioni, deve fornire adeguata motivazione scritta del dissenso al Difensore civico.
 3. Il Difensore civico informa l'istante dell'esito del proprio intervento e dei provvedimenti dell'amministrazione, portandolo a conoscenza delle iniziative che possono essere intraprese in sede amministrativa o giurisdizionale.
 4. Il Difensore civico è tenuto al segreto d'ufficio, anche dopo la cessazione dalla carica.

Art. 13

(Disposizioni relative al responsabile del procedimento)

1. Il responsabile del procedimento è tenuto a fornire al Difensore civico quanto gli viene richiesto, senza ritardo.
2. Il Difensore civico può segnalare all'amministratore competente eventuali ritardi o ostacoli allo svolgimento della propria azione, al fine dell'eventuale apertura di procedimento disciplinare a carico del responsabile del procedimento.
3. L'eventuale apertura e l'esito del procedimento disciplinare o l'eventuale archiviazione devono essere comunicati al Difensore civico.

Art. 14

(Rapporti con le Commissioni consiliari)

1. Il Difensore civico è sentito a sua richiesta dalle Commissioni consiliari in ordine a problemi particolari inerenti la sua attività.
2. Le Commissioni consiliari possono convocare il Difensore civico per avere chiarimenti sull'attività dallo stesso svolta.

Art. 15

(Relazione sull'attività svolta)

1. Il Difensore civico entro il 31 marzo di ogni anno trasmette al Consiglio regionale una relazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela dei dati personali, sull'attività svolta nell'anno precedente, contenente eventuali proposte di innovazioni normative o amministrative, nonché una relazione sull'attività svolta in qualità di Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale. Le relazioni

¹⁸ Lettera abrogata dall'articolo 13 della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

sono illustrate dal Difensore stesso alla Commissione consiliare competente in materia di difesa civica¹⁹.

2. In casi di particolare importanza o urgenza, il Difensore civico invia apposite relazioni al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Regione per le opportune determinazioni.
3. Il Difensore civico, di propria iniziativa, provvede a dare adeguata pubblicità alla propria attività per la tutela degli interessi dei cittadini singoli o associati.

CAPO III

DISPOSIZIONI SULL'ORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO

Art. 16

(Organizzazione)

1. Il Difensore civico ha sede nel capoluogo regionale presso la Presidenza del Consiglio regionale e può svolgere le proprie funzioni anche in sedi decentrate.
2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale adotta i provvedimenti necessari per:
 - a) il funzionamento dell'Ufficio del Difensore civico in forma decentrata;
 - b) lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 11, comma 3.

Art. 17

(Dotazione organica e uffici)

1. L'Ufficio di Presidenza determina, nell'ambito dell'organico del Consiglio regionale, la dotazione organica dell'Ufficio, sentite le esigenze del Difensore civico. Il personale assegnato all'Ufficio dipende gerarchicamente e funzionalmente dal Difensore civico.
2. Per la gestione amministrativa del personale, il Difensore civico si avvale della struttura del Consiglio regionale competente in materia di personale.
3. L'Ufficio di Presidenza, su proposta motivata del Difensore civico e nei limiti degli stanziamenti annuali di cui all'articolo 18, può²⁰:
 - a) richiedere le consulenze e le traduzioni necessarie per l'espletamento dell'attività del Difensore civico;
 - b) conferire incarichi ai sensi del Capo I della legge regionale 28 aprile 1998, n. 18 (Norme per il conferimento di incarichi a soggetti esterni all'Amministrazione regionale, per la costituzione di organi collegiali non permanenti, per l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni pubbliche e per azioni promozionali e pubblicitarie).

¹⁹ Comma così sostituito dall'articolo 10 della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

²⁰ Comma così modificato dall'articolo 11 della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

4. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale provvede ad assegnare al Difensore civico locali idonei allo svolgimento della sua attività.

Art. 18

(Spese di funzionamento e gestione dell'Ufficio del Difensore civico)

1. Trovano copertura negli stanziamenti annuali previsti in un apposito capitolo del bilancio del Consiglio regionale le spese per l'Ufficio del Difensore civico relative:
 - a) al trattamento economico, alle trasferte ed alle missioni del Difensore civico;
 - b) ai locali assegnati ed al funzionamento amministrativo degli stessi;
 - c) alle attività di promozione e di rappresentanza;
 - d) alle consulenze, alle traduzioni ed agli incarichi.
2. Per la gestione amministrativa e contabile dell'Ufficio, il Difensore civico si avvale della struttura competente in materia di gestione risorse e patrimonio del Consiglio regionale.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI

Art. 19

(Disposizioni finanziarie)

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati per l'anno 2001 in lire 200 milioni (euro 103.291,38) e in annui euro 258.000 a decorrere dal 2002, gravano sul bilancio del Consiglio regionale e trovano copertura negli stanziamenti iscritti sul capitolo 20000 (Fondo per il funzionamento del Consiglio regionale) del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 2001 e pluriennale 2001/2003.

Art. 20

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate:
 - a) la legge regionale 2 marzo 1992, n. 5;
 - b) la legge regionale 16 agosto 1994, n. 49;
 - c) la legge regionale 22 aprile 1997, n. 15;
 - d) la legge regionale 4 agosto 2000, n. 26.

Art. 21

(Norme transitorie)

1. Fino all'elezione ai sensi della presente legge del primo Difensore civico, e comunque non oltre il 31 dicembre 2001, le funzioni ed i poteri del Difensore civico in carica alla data di entrata in vigore della presente legge sono prorogati e continuano ad essere disciplinati dalle disposizioni della l.r. 5/1992, in quanto compatibili.
2. Ai fini del limite alla rielezione di cui all'articolo 9, comma 1, il mandato espletato dal Difensore civico ai sensi della l.r. 5/1992 e la successiva proroga del mandato stesso ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della l.r. 5/1992 equivalgono ad un unico mandato.
3. In sede di prima applicazione della presente legge, le cause di ineleggibilità di cui all'articolo 7, comma 1, non hanno effetto se gli interessati si dimettono dalla carica ricoperta entro sette giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 4, comma 1.
4. Per il Difensore civico in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine di cui all'articolo 8, comma 2, è ridotto ad un anno.

Art. 22

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

ALLEGATO 2 – Le altre fonti normative.

Costituzione della Repubblica Italiana – Articolo 97.

Art. 97

I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.

Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.

Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.

Legge 7 agosto 1990, n. 241 – Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi – Articolo 25.

Art. 25

(Modalità di esercizio del diritto di accesso e ricorsi²¹)

1. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.
2. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Essa deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente.
3. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti dall'articolo 24 e debbono essere motivati.
4. Decorso inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. In caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso ai sensi dell'articolo 24, comma 4, il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale ai sensi del comma 5, ovvero chiedere, nello stesso termine e nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali, al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito, che sia riesaminata la suddetta determinazione. Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore. Nei confronti degli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato tale richiesta è inoltrata presso la Commissione per l'accesso di cui all'articolo 27 nonché presso l'amministrazione resistente. Il difensore civico o la Commissione per l'accesso si pronunciano entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza. Scaduto infruttuosamente tale termine, il ricorso si intende respinto. Se il difensore civico o la Commissione per l'accesso ritengono illegittimo il diniego o il differimento, ne informano il richiedente e lo comunicano all'autorità disponente. Se questa non emana il provvedimento confermativo motivato entro

²¹ Rubrica aggiunta dall'articolo 21 della legge 11 febbraio 2005, n. 15.

trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico o della Commissione, l'accesso è consentito. Qualora il richiedente l'accesso si sia rivolto al difensore civico o alla Commissione, il termine di cui al comma 5 decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza al difensore civico o alla Commissione stessa. Se l'accesso è negato o differito per motivi inerenti ai dati personali che si riferiscono a soggetti terzi, la Commissione provvede, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il parere si intende reso. Qualora un procedimento di cui alla sezione III del capo I del titolo I della parte III del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, o di cui agli articoli 154, 157, 158, 159 e 160 del medesimo decreto legislativo n. 196 del 2003, relativo al trattamento pubblico di dati personali da parte di una pubblica amministrazione, interessi l'accesso ai documenti amministrativi, il Garante per la protezione dei dati personali chiede il parere, obbligatorio e non vincolante, della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi. La richiesta di parere sospende il termine per la pronuncia del Garante sino all'acquisizione del parere, e comunque per non oltre quindici giorni. Decorso inutilmente detto termine, il Garante adotta la propria decisione²².

5. Le controversie relative all'accesso ai documenti amministrativi sono disciplinate dal codice del processo amministrativo^{23, 24}.

²² Comma sostituito dall'articolo 15, comma 1 della legge 24 novembre 2000, n. 340, successivamente, dall'articolo 17, comma 1, lettera a) della legge 11 febbraio 2005, n. 15, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 23, comma 2 della medesima legge e, da ultimo, modificato dall'articolo 8, comma 1, lettera b) della legge 18 giugno 2009, n. 69.

²³ Comma modificato dall'articolo 17, comma 1, lettera b) della legge 11 febbraio 2005, n. 15, dall'articolo 3, comma 6-decies del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e sostituito dall'articolo 3, comma 2 dell'Allegato 4 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

²⁴ Si riporta di seguito *in extenso* l'articolo 49 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 – Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo (*Codice del processo amministrativo*).

Titolo II

(Rito in materia di accesso ai documenti amministrativi)

Art.116

(Rito in materia di accesso ai documenti amministrativi)

1. Contro le determinazioni e contro il silenzio sulle istanze di accesso ai documenti amministrativi il ricorso è proposto entro trenta giorni dalla conoscenza della determinazione impugnata o dalla formazione del silenzio, mediante notificazione all'amministrazione e ad almeno un controinteressato. Si applica l'articolo 49⁽¹⁾. Il termine per la proposizione di ricorsi incidentali o motivi aggiunti è di trenta giorni⁽²⁾.
2. In pendenza di un giudizio cui la richiesta di accesso è connessa, il ricorso di cui al comma 1 può essere proposto con istanza depositata presso la segreteria della sezione cui è assegnato il ricorso principale, previa notificazione all'amministrazione e agli eventuali controinteressati. L'istanza è decisa con ordinanza separatamente dal giudizio principale, ovvero con la sentenza che definisce il giudizio.
3. L'amministrazione può essere rappresentata e difesa da un proprio dipendente a ciò autorizzato.
4. Il giudice decide con sentenza in forma semplificata; sussistendone i presupposti, ordina l'esibizione dei documenti richiesti, entro un termine non superiore, di norma, a trenta giorni, dettando, ove occorra, le relative modalità.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai giudizi di impugnazione.
 - (1) L'articolo 49 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo – *Codice del processo amministrativo*), rubricato *Integrazione del contraddittorio*, recita:
 “1. Quando il ricorso sia stato proposto solo contro taluno dei controinteressati, il presidente o il collegio ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri.
 2. L'integrazione del contraddittorio non è ordinata nel caso in cui il ricorso sia manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondato; in tali casi il collegio provvede con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'articolo 74.
 3. Il giudice, nell'ordinare l'integrazione del contraddittorio, fissa il relativo termine, indicando le parti cui il ricorso deve essere notificato. Può autorizzare, se ne ricorrono i presupposti, la notificazione per pubblici proclami prescrivendone le modalità.
 Se l'atto di integrazione del contraddittorio non è tempestivamente notificato e depositato, il giudice provvede ai sensi dell'articolo 35.

5bis.²⁵.

6.²⁶.

Legge 5 febbraio 1992, n. 104 – *Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate* – Articolo 36.

Art. 36

(Aggravamento delle sanzioni penali)

1. Per i reati di cui agli articoli 527 e 628 del codice penale, nonché per i delitti non colposi contro la persona, di cui al titolo XII del libro II del codice penale, e per i reati di cui alla legge 20 febbraio 1958, n. 75, qualora l'offeso sia una persona handicappata la pena è aumentata da un terzo alla metà²⁷.
2. Per i procedimenti penali per i reati di cui al comma 1 è ammessa la costituzione di parte civile del difensore civico, nonché dell'associazione alla quale risulti iscritta la persona handicappata o un suo familiare.

Legge 15 maggio 1997, n. 127 – *Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo* – Articolo 16.

Art 16

(Difensori civici delle regioni e delle province autonome)

1. A tutela dei cittadini residenti nei comuni delle rispettive regioni e province autonome e degli altri soggetti aventi titolo secondo quanto stabilito dagli ordinamenti di ciascuna regione e provincia autonoma, i difensori civici delle regioni e delle province autonome, su sollecitazione di cittadini singoli o associati, esercitano, sino all'istituzione del difensore civico nazionale, anche nei confronti delle amministrazioni periferiche dello Stato, limitatamente agli ambiti territoriali di rispettiva competenza, con esclusione di quelle che operano nei settori della difesa, della sicurezza pubblica e della giustizia, le medesime funzioni di richiesta, di proposta, di sollecitazione e di informazione che i rispettivi ordinamenti attribuiscono agli stessi nei confronti delle strutture regionali e provinciali²⁸.

4. I soggetti nei cui confronti è integrato il contraddittorio ai sensi del comma 1 non sono pregiudicati dagli atti processuali anteriormente compiuti.”.

(²) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 195.

²⁵ Comma inserito dall'articolo 17, comma 1, lettera c), della legge 11 febbraio 2005, n. 15, abrogato dall'articolo 4, comma 1, punto 14), dell'Allegato 4 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

²⁶ Comma inserito dall'articolo 17, comma 1, lettera c), della legge 11 febbraio 2005, n. 15, abrogato dall'articolo 4, comma 1, punto 14), dell'Allegato 4 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

²⁷ Comma modificato dall'articolo 17 della legge 15 febbraio 1996, n. 66, e successivamente sostituito dall'articolo 3, comma 1 della legge 15 luglio 2009, n. 94.

²⁸ Comma modificato dall'articolo 2 della legge 16 giugno 1998, n. 191.

2. I difensori civici inviano ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati entro il 31 marzo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente ai sensi del comma 1.

Legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 – *Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta* – Articolo 42.

Art. 42

(Difensore civico)

1. Lo statuto comunale può prevedere l'istituto del difensore civico, il quale svolge un ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini e dei residenti.
2. Lo statuto comunale disciplina l'elezione, le prerogative ed i mezzi del difensore civico nonché i suoi rapporti con gli organi del Comune.
3. Previo accordo tra gli enti, lo statuto comunale può prevedere l'istituzione di un unico difensore civico con la Regione e con altri enti locali.

Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali* – Articolo 11.

Art. 11

*(Difensore civico)*²⁹

1. Lo statuto comunale e quello provinciale possono prevedere l'istituzione del difensore civico, con compiti di garanzia dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale o provinciale, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini.
2. Lo statuto disciplina l'elezione, le prerogative ed i mezzi del difensore civico nonché i suoi rapporti con il consiglio comunale o provinciale.
3. Il difensore civico comunale e quello provinciale svolgono altresì la funzione di controllo nell'ipotesi prevista all'articolo 127.^{30, 31}

²⁹ Per la soppressione della figura del Difensore civico si veda l'articolo 2, comma 186, lettera a) della legge 23 dicembre 2009, n. 191, a decorrere dal 1° gennaio 2010.

³⁰ Per le nuove disposizioni in materia di Città metropolitane, Province e Unioni e Fusioni di Comuni, vedi la legge 7 aprile 2014, n. 56.

³¹ Il presente articolo corrisponde all'articolo 8, legge 8 giugno 1990, n. 142, ora abrogata.

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – *Codice in materia di protezione dei dati personali* – Articolo 73.

Art. 73

(Altre finalità in ambito amministrativo e sociale)

1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, nell'ambito delle attività che la legge demanda ad un soggetto pubblico, le finalità socio-assistenziali, con particolare riferimento a:
 - a) interventi di sostegno psico-sociale e di formazione in favore di giovani o di altri soggetti che versano in condizioni di disagio sociale, economico o familiare;
 - b) interventi anche di rilievo sanitario in favore di soggetti bisognosi o non autosufficienti o incapaci, ivi compresi i servizi di assistenza economica o domiciliare, di telesoccorso, accompagnamento e trasporto;
 - c) assistenza nei confronti di minori, anche in relazione a vicende giudiziarie;
 - d) indagini psico-sociali relative a provvedimenti di adozione anche internazionale;
 - e) compiti di vigilanza per affidamenti temporanei;
 - f) iniziative di vigilanza e di sostegno in riferimento al soggiorno di nomadi;
 - g) interventi in tema di barriere architettoniche.
2. Si considerano, altresì, di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, nell'ambito delle attività che la legge demanda ad un soggetto pubblico, le finalità:
 - a) di gestione di asili nido;
 - b) concernenti la gestione di mense scolastiche o la fornitura di sussidi, contributi e materiale didattico;
 - c) ricreative o di promozione della cultura e dello sport, con particolare riferimento all'organizzazione di soggiorni, mostre, conferenze e manifestazioni sportive o all'uso di beni immobili o all'occupazione di suolo pubblico;
 - d) di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica;
 - e) relative alla leva militare;
 - f) di polizia amministrativa anche locale, salvo quanto previsto dall'articolo 53, con particolare riferimento ai servizi di igiene, di polizia mortuaria e ai controlli in materia di ambiente, tutela delle risorse idriche e difesa del suolo;
 - g) degli uffici per le relazioni con il pubblico;
 - h) in materia di protezione civile;
 - i) di supporto al collocamento e all'avviamento al lavoro, in particolare a cura di centri di iniziativa locale per l'occupazione e di sportelli-lavoro;
 - l) dei difensori civici regionali e locali.

Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 – *Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale* – Articolo 7.

Art. 7

(Tutela del diritto di accesso)

1. Contro le determinazioni dell'autorità pubblica concernenti il diritto di accesso e nel caso di mancata risposta entro i termini di cui all'articolo 3, comma 2, il richiedente può presentare ricorso in sede giurisdizionale secondo la procedura di cui all'articolo 25, commi 5, 5-bis e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero può chiedere il riesame delle suddette determinazioni, secondo la procedura stabilita all'articolo 25, comma 4, della stessa legge n. 241 del 1990, al difensore civico competente per territorio, nel caso di atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali, o alla Commissione per l'accesso di cui all'articolo 27 della citata legge n. 241 del 1990, nel caso di atti delle amministrazioni centrali o periferiche dello Stato.

Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 – *Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi* – Articolo 12.

Art. 12

(Tutela amministrativa dinanzi la Commissione per l'accesso)

1. Il ricorso alla Commissione per l'accesso da parte dell'interessato avverso il diniego espresso o tacito dell'accesso ovvero avverso il provvedimento di differimento dell'accesso, ed il ricorso del controinteressato avverso le determinazioni che consentono l'accesso, sono trasmessi mediante raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi. Il ricorso può essere trasmesso anche a mezzo fax o per via telematica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente.
2. Il ricorso, notificato agli eventuali controinteressati con le modalità di cui all'articolo 3, è presentato nel termine di trenta giorni dalla piena conoscenza del provvedimento impugnato o dalla formazione del silenzio rigetto sulla richiesta d'accesso. Nel termine di quindici giorni dall'avvenuta comunicazione i controinteressati possono presentare alla Commissione le loro controdeduzioni.
3. Il ricorso contiene:
 - a) le generalità del ricorrente;
 - b) la sommaria esposizione dell'interesse al ricorso;
 - c) la sommaria esposizione dei fatti;
 - d) l'indicazione dell'indirizzo al quale dovranno pervenire, anche a mezzo fax o per via telematica, le decisioni della Commissione.
4. Al ricorso sono allegati:
 - a) il provvedimento impugnato, salvo il caso di impugnazione di silenzio rigetto;

- b) le ricevute dell'avvenuta spedizione, con raccomandata con avviso di ricevimento, di copia del ricorso ai controinteressati, ove individuati già in sede di presentazione della richiesta di accesso.
- 5. Ove la Commissione ravvisi l'esistenza di controinteressati, non già individuati nel corso del procedimento, notifica ad essi il ricorso.
- 6. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. La Commissione si pronuncia entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso o dal decorso del termine di cui al comma 2. Scaduto tale termine, il ricorso si intende respinto. Nel caso in cui venga richiesto il parere del Garante per la protezione dei dati personali il termine è prorogato di venti giorni. Decorsi inutilmente tali termini, il ricorso si intende respinto.³²
- 7. Le sedute della Commissione non sono pubbliche. La Commissione:
 - a) dichiara irricevibile il ricorso proposto tardivamente;
 - b) dichiara inammissibile il ricorso proposto da soggetto non legittimato o comunque privo dell'interesse previsto dall'articolo 22, comma 1, lettera b), della legge;
 - c) dichiara inammissibile il ricorso privo dei requisiti di cui al comma 3 o degli eventuali allegati indicati al comma 4;
 - d) esamina e decide il ricorso in ogni altro caso.
- 8. La decisione di irricevibilità o di inammissibilità del ricorso non preclude la facoltà di riproporre la richiesta d'accesso e quella di proporre il ricorso alla Commissione avverso le nuove determinazioni o il nuovo comportamento del soggetto che detiene il documento.
- 9. La decisione della Commissione è comunicata alle parti e al soggetto che ha adottato il provvedimento impugnato entro lo stesso termine di cui al comma 6. Nel termine di trenta giorni, il soggetto che ha adottato il provvedimento impugnato può emanare l'eventuale provvedimento confermativo motivato previsto dall'articolo 25, comma 4, della legge.
- 10. La disciplina di cui al presente articolo si applica, in quanto compatibile, al ricorso al difensore civico previsto dall'articolo 25, comma 4, della legge.

Legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 – Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi – Articolo 43.

Art. 43

(Modalità di esercizio)

- 1. La richiesta di accesso, orale o scritta, deve essere motivata e rivolta alla struttura dell'Amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente.
- 2. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato al solo rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo.
- 3. I documenti per cui si richiede l'accesso devono essere individuati o facilmente individuabili. In ogni caso, il diritto di accesso non consente di richiedere

³² Comma così modificato dall'articolo 47-bis, comma 3, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, nel testo integrato dalla legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98.

all'Amministrazione lo svolgimento di indagini, l'elaborazione di dati e le informazioni che non siano contenute in documenti amministrativi.

4. Il procedimento avviato con la richiesta di accesso deve concludersi entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta da parte dell'Amministrazione. Trascorsi inutilmente trenta giorni, la richiesta si intende respinta.
5. L'accesso può essere rifiutato, differito o limitato con atto scritto e motivato. L'accesso ai documenti amministrativi non può essere rifiutato se la tutela dell'interesse pubblico può essere adeguatamente soddisfatta con il differimento.
6. Il differimento è disposto quando l'accesso ai documenti possa arrecare grave pregiudizio all'esigenza di buon andamento e di celerità dell'azione amministrativa, specie nella fase preparatoria. L'accesso è in ogni caso differito sino alla conclusione dei relativi procedimenti:
 - a) con riferimento agli elaborati delle prove relative ai procedimenti concorsuali per il reclutamento e l'avanzamento del personale;
 - b) con riferimento ai documenti relativi alla formazione e alla determinazione dei prezzi e delle offerte nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici.
7. L'atto che dispone il differimento dell'accesso ne indica la durata ed è comunicato per iscritto al richiedente.
8. Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso sono esperibili i rimedi di cui all'articolo 25 della l. 241/1990.

Legge 23 dicembre 2009, n. 191 – *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)* – Comma 186, lettera a) dell'articolo 2.

Art. 2

(Disposizioni diverse)

186. Al fine del coordinamento della finanza pubblica e per il contenimento della spesa pubblica, i comuni devono adottare le seguenti misure:³³
 - a) soppressione della figura del difensore civico comunale di cui all'articolo 11 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le funzioni del difensore civico comunale possono essere attribuite, mediante apposita convenzione, al difensore civico della provincia nel cui territorio rientra il relativo comune. In tale caso il difensore civico provinciale assume la denominazione di «difensore civico territoriale» ed è competente a garantire l'imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini;³⁴

³³ Alinea modificato dall'articolo 1, comma 1-quater, lettera a) del decreto legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 26 marzo 2010, n. 42, con la decorrenza prevista dal comma 2 del medesimo articolo 1, come modificato dall'articolo 1-sexies della legge di conversione.

³⁴ Lettera modificata dall'articolo 1, comma 1-quater, lettera b), numeri 1) e 2) del decreto legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42.

Decreto legge 25 gennaio 2010, n. 2 – Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni –
Articolo 1, comma 2.

Art. 1

(Interventi urgenti sul contenimento delle spese negli enti locali)

2. Le disposizioni di cui ai commi 184 e 186, lettere b), c) ed e), dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come modificato dal presente articolo, si applicano a decorrere dal 2011, e per tutti gli anni a seguire, ai singoli enti per i quali ha luogo il primo rinnovo del rispettivo consiglio, con efficacia dalla data del medesimo rinnovo. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 185, della citata legge n. 191 del 2009, come modificato dal presente articolo, si applicano a decorrere dal 2010, e per tutti gli anni a seguire, ai singoli enti per i quali ha luogo il primo rinnovo del rispettivo consiglio, con efficacia dalla data del medesimo rinnovo. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 186, lettere a) e d), della medesima legge n. 191 del 2009, come modificato dal presente articolo, si applicano, in ogni comune interessato, dalla data di scadenza dei singoli incarichi dei difensori civici e dei direttori generali in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.³⁵

Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 – Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo – Articolo 116.

Art. 116

(Rito in materia di accesso ai documenti amministrativi)

1. Contro le determinazioni e contro il silenzio sulle istanze di accesso ai documenti amministrativi, nonché per la tutela del diritto di accesso civico connessa all'inadempimento degli obblighi di trasparenza il ricorso è proposto entro trenta giorni dalla conoscenza della determinazione impugnata o dalla formazione del silenzio, mediante notificazione all'amministrazione e ad almeno un controinteressato. Si applica l'articolo 49. Il termine per la proposizione di ricorsi incidentali o motivi aggiunti è di trenta giorni.³⁶
2. In pendenza di un giudizio cui la richiesta di accesso è connessa, il ricorso di cui al comma 1 può essere proposto con istanza depositata presso la segreteria della sezione cui è assegnato il ricorso principale, previa notificazione all'amministrazione e agli eventuali controinteressati. L'istanza è decisa con ordinanza separatamente dal giudizio principale, ovvero con la sentenza che definisce il giudizio.
3. L'amministrazione può essere rappresentata e difesa da un proprio dipendente a ciò autorizzato.

³⁵ Comma sostituito dall'articolo 1, comma 1 della legge 26 marzo 2010, n. 42, in sede di conversione.

³⁶ Comma così modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera ee), del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 195 e, successivamente, dall'articolo 52, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

4. Il giudice decide con sentenza in forma semplificata; sussistendone i presupposti, ordina l'esibizione e, ove previsto, la pubblicazione dei documenti richiesti, entro un termine non superiore, di norma, a trenta giorni, dettando, ove occorra, le relative modalità.³⁷
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai giudizi di impugnazione.

Legge regionale 28 febbraio 2011, n. 3 – *Disposizioni in materia di autonomia funzionale e nuova disciplina dell'organizzazione amministrativa del Consiglio regionale della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste. Abrogazione della legge regionale 30 luglio 1991, n. 26 (Ordinamento amministrativo del Consiglio regionale)* – Articolo 4.

Art. 4

(Organismi autonomi istituiti presso il Consiglio regionale)

1. Sono organismi autonomi istituiti presso il Consiglio regionale:
 - a) il Difensore civico;
 - b) la Consulta regionale per le pari opportunità;
 - c) il Co.Re.Com.
2. Per garantire lo svolgimento delle proprie funzioni, gli organismi di cui al comma 1 dispongono di particolari forme di autonomia, secondo quanto stabilito dalle rispettive leggi regionali istitutive, che ne disciplinano anche i rapporti con gli organi di direzione politica e con la struttura organizzativa del Consiglio regionale.
3. L'Ufficio di presidenza stabilisce i criteri e le modalità per l'acquisizione di beni, servizi e supporti funzionali all'esercizio delle attività degli organismi di cui al comma 1, nonché per l'attivazione delle coperture assicurative, in misura comunque non superiore a quanto previsto per i Consiglieri regionali.

³⁷ Comma così modificato dall'articolo 52, comma 4, lettera d), del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

ALLEGATO 3 – Carta di Ancona – 18 dicembre 2013.



CARTA DI ANCONA

Il Coordinamento dei Difensori civici Regionali e delle Province Autonome, riunitosi ad Ancona il 18 dicembre 2013 in occasione della Presentazione della Legge sull'Autorità di garanzia per il rispetto dei diritti di adulti e bambini - Ombudsman regionale

- Richiamati i documenti internazionali sulle Istituzioni Nazionali per la Tutela e la Promozione dei Diritti Umani e sul Difensore civico delle Nazioni Unite, del Consiglio D'Europa e degli altri Organismi regionali, con particolare riferimento ai Principi di Parigi di cui alla risoluzione 48/134 dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e alle Risoluzioni Risoluzione 327/2011 e alla Raccomandazione 309/2011 del Congresso dei Poteri Locali e Regionali del Consiglio D'Europa, nonché la Risoluzione 1959 (2013) dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio D'Europa;
- Sottolineando come in questi documenti si raccomandi di istituire il Difensore civico con mandato generale su tutte le problematiche nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni e gestori dei pubblici servizi e che si raccomandi di garantire al Difensore civico non solo l'autonomia e l'indipendenza formale, ma anche l'autonomia e l'indipendenza funzionale dotandolo di strutture, mezzi, personale adeguati a svolgere il proprio compito in esclusiva libertà di competenza.
- Evidenziando come molti stati abbiano affidato al Difensore civico mandato generale di tutela nei confronti di tutte le pubbliche amministrazione, individuandolo anche come organismo di garanzia per l'attuazione del Protocollo Opzionale per la Prevenzione della Tortura (OPCAT)
- Ricordando che la Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea sancisce fra l'altro il diritto alla buona Amministrazione
- Ricordando con rammarico che l'Italia è l'unico stato fondatore dell'Unione Europea e del Consiglio D'Europa privo di un compiuto sistema di difesa civica a livello nazionale e che la presenza del Difensore civico è considerata parametro di democraticità delle istituzioni di un paese e come tale condizione posta dal Consiglio D'Europa e dall'Unione Europea per ammettere nuovi stati a far parte dell'Unione o del Consiglio D'Europa
- Osservando con preoccupazione che mentre la difesa civica non ha prospettive a livello nazionale si assiste al proliferare di figure di garanzia di settore a livello nazionale, ove esiste già un Garante Nazionale dei Minori, un Garante del Contribuente e si profila l'approvazione di un Garante dei Detenuti, per tacere di altre figure con ruolo di Autorità indipendente cui sono affidati compiti di garanzia e di regolamentazione, con confusione per i cittadini e con aumento dei costi di gestione considerato che ciascuna figura non solo ha costi diretti, ma anche un proprio staff ed un proprio apparato.
- Richiamata la risoluzione 1959 (2013), che al punto 4.3 raccomanda espressamente di evitare il proliferare degli istituti di garanzia, evidenziando come ciò confonda i cittadini sui mezzi di tutela attivabili e considerando che l'accentramento degli istituti di garanzia può consentire un migliore utilizzo delle risorse in tempi di crisi.

Pagina 1 di 2


Via P. Cossa, 41 - 00193 - ROMA
tel. 06 36003673 - fax 06 36004775
info@difesacivicaitalia.it - www.difesacivicaitalia.it



- Osservando con preoccupazione come mentre si assiste al proliferare degli organismi di garanzia in tempo di crisi economica, d'altro canto si interviene motivandolo sulla base dell'esigenza di adattarsi alla spending review a tagliare le risorse alla difesa civica regionale laddove esistente

Esprime soddisfazione

- Per la scelta della Regione Marche di avere previsto in un'unica figura di garanzia la tutela dei cittadini nei confronti della pubblica Amministrazione e dei gestori di servizi pubblici, dei detenuti e dei minori, e per quelle regioni che intendono adoperarsi in tal senso.

Raccomanda

- Al Parlamento Nazionale di adeguarsi alle risoluzioni sopra richiamate istituendo un sistema di difesa civica a livello nazionale e su tutto il territorio regionale, valutando se conferire al Difensore civico nazionale mandato generale come sancito dai documenti internazionali sopra evidenziati e di prevedere livelli uniformi di tutela su tutto il territorio nazionale, attraverso l'individuazione di livelli essenziali per la difesa civica in ottemperanza alle garanzie riconosciute dall'istituto a livello internazionale.
- Al Parlamento Nazionale di prevedere livelli essenziali per l'esercizio dei diritti di cittadinanza ed in particolare per quelli procedurali, affidando alla difesa civica il compito di monitorarne l'applicazione.
- Alle Regioni di prevedere il Difensore civico ove non costituito e di riflettere sull'adeguamento dei propri ordinamenti all'esigenza sancita dall'Assemblea Parlamentare del Consiglio D'Europa.
- Alle Regioni di prevedere normative ed una gestione delle proprie risorse che garantisca il rispetto dei criteri di autonomia e di indipendenza anche funzionale, amministrativa e contabile del Difensore civico, in conformità con quanto sancito dai documenti internazionali in merito.

ALLEGATO 4 – Risoluzione n. 48/134 del 1993 dell'Assemblea generale delle Nazioni unite.

Résolution 48/134 (1994)³⁸

sur Institutions nationales pour la protection des droits de l'homme

L'Assemblée générale,

Rappelant les résolutions relatives aux institutions nationales pour la protection et la promotion des droits de l'homme, notamment ses résolutions 41/129 du 4 décembre 1986 et 46/124 du 17 décembre 1991, et les résolutions de la Commission des droits de l'homme 1987/40 du 10 mars 1987³⁹, 1988/72 du 10 mars 1988⁴⁰, 1989/52 du 7 mars 1989⁴¹, 1990/73 du 7 mars 1990⁴², 1991/27 du 5 mars 1991⁴³ et 1992/54 du 3 mars 1992⁴⁴, et prenant note de la résolution 1993/55 de la Commission, en date du 9 mars 1993⁴⁵,

Soulignant l'importance que la Déclaration universelle des droits de l'homme⁴⁶, les Pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme⁴⁷ et d'autres instruments internationaux revêtent pour ce qui est de promouvoir le respect effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

Affirmant que la priorité devrait être accordée à l'élaboration d'arrangements appropriés à l'échelon national en vue d'assurer l'application effective des normes internationales relatives aux droits de l'homme,

Convaincue du rôle important que des institutions peuvent jouer au niveau national s'agissant de promouvoir et de protéger les droits de l'homme et les libertés fondamentales ainsi que de faire plus largement connaître ces droits et libertés et d'y sensibiliser l'opinion,

Considérant que l'Organisation des Nations Unies peut jouer un rôle de catalyseur dans la mise en place d'institutions nationales en servant de centre d'échange d'informations et de données d'expérience,

³⁸ Texte adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies le 20 décembre 1993 (85^e séance plénière) sur le rapport de la troisième Commission.

³⁹ Voir Documents officiels du Conseil économique et social, 1987, Supplément n° 5 et rectificatifs (E/1987/18 et Corr. 1 et 2), chap. II.

⁴⁰ Ibid., 1988, Supplément n° 2 et rectificatif (E/1988/12 et Corr. 1), chap. II, sect. A.

⁴¹ Ibid., 1989, Supplément n° 2 (E/1989/20), chap. II, sect. A.

⁴² Ibid., 1990, Supplément n° 2 et rectificatifs (E/1990/22 et Corr. 1 et 2), chap. II, sect. A.

⁴³ Ibid., 1991, Supplément n° 2 (E/1991/22), chap. II, sect. A.

⁴⁴ Ibid., 1992, Supplément n° 2 (E/1992/22), chap. II, sect. A.

⁴⁵ Ibid., 1993, Supplément n° 3 (E/1993/23), chap. II, sect. A.

⁴⁶ Résolution 217 A (III).

⁴⁷ Résolution 2200 A (XXI), annexe.

Ayant à l'esprit, à cet égard, les principes directeurs concernant la structure et le fonctionnement des institutions nationales et locales pour la promotion et la protection des droits de l'homme, qu'elle a approuvés dans sa résolution 33/46 du 14 décembre 1978,

Se félicitant de l'intérêt universel accru pour la création et le renforcement d'institutions nationales, qui s'est manifesté à l'occasion de la Réunion régionale pour l'Afrique de la Conférence mondiale sur les droits de l'homme, tenue à Tunis du 2 au 6 novembre 1992, de la Réunion régionale pour l'Amérique latine et les Caraïbes, tenue à San José du 18 au 22 janvier 1993, de la Réunion régionale pour l'Asie, tenue à Bangkok du 29 mars au 2 avril 1993, de l'Atelier du Commonwealth sur les institutions nationales pour les droits de l'homme, tenu à Ottawa du 30 septembre au 2 octobre 1992 et de l'Atelier régional pour l'Asie et le Pacifique sur les questions relatives aux droits de l'homme, tenu à Jakarta du 26 au 28 janvier 1993, intérêt qui s'est traduit par la décision récemment annoncée par plusieurs États Membres de mettre en place des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l'homme,

Ayant à l'esprit la Déclaration et le Programme d'action de Vienne⁴⁸, dans lesquels la Conférence mondiale sur les droits de l'homme a réaffirmé le rôle important et constructif revenant aux institutions nationales dans la promotion et la protection des droits de l'homme, en particulier en leur qualité de conseillers des autorités compétentes, ainsi que le rôle qu'elles jouent pour ce qui est de remédier aux violations dont ces droits font l'objet, de diffuser des informations à leur sujet et de dispenser un enseignement les concernant,

Notant les diverses démarches adoptées dans le monde entier en matière de promotion et de protection des droits de l'homme à l'échelon national, soulignant l'universalité, l'indivisibilité et l'interdépendance de tous les droits de l'homme, soulignant et reconnaissant la valeur de ces démarches pour promouvoir le respect universel et effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

1. *Prend acte avec satisfaction* du rapport mis à jour⁴⁹, établi par le Secrétaire général en application de la résolution 46/124 de l'Assemblée générale, en date du 17 décembre 1991 ;
2. *Réaffirme* qu'il importe de créer, conformément à la législation nationale, des institutions nationales efficaces pour la promotion et la protection des droits de l'homme, de veiller au pluralisme de leur composition et d'en assurer l'indépendance ;
3. *Encourage* les États Membres à créer des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l'homme ou à les renforcer s'il en existe déjà, et à leur faire une place dans les plans de développement nationaux ;

⁴⁸ A/CONF.157/24 (Partie I), chap. III.

⁴⁹ A/48/340.

4. *Encourage* les institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l'homme établies par les États Membres à prévenir et combattre toutes les violations des droits de l'homme énumérées dans la Déclaration et le Programme d'action de Vienne et dans les instruments internationaux pertinents ;
5. *Prie* le Centre pour les droits de l'homme du Secrétariat de poursuivre ses efforts en vue de renforcer la coopération entre l'Organisation des Nations Unies et les institutions nationales, en particulier dans le domaine des services consultatifs, de l'assistance technique, de l'information et de l'éducation, notamment dans le cadre de la Campagne mondiale d'information sur les droits de l'homme ;
6. *Prie également* le Centre pour les droits de l'homme de créer, à la demande des États concernés, des centres des Nations Unies pour la documentation et la formation en matière de droits de l'homme, en se fondant pour ce faire sur les procédures établies concernant l'utilisation des ressources disponibles au titre du Fonds de contributions volontaires des Nations Unies pour les services consultatifs et l'assistance technique dans le domaine des droits de l'homme ;
7. *Prie* le Secrétaire général de donner une suite favorable aux demandes d'assistance formulées par les États Membres touchant la création et le renforcement d'institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l'homme dans le cadre du programme de services consultatifs et de coopération technique intéressant les droits de l'homme, ainsi que de centres nationaux de documentation et de formation en matière de droits de l'homme ;
8. *Encourage* tous les États Membres à prendre les mesures voulues pour promouvoir l'échange d'informations et de données d'expérience concernant la création et le fonctionnement efficace de telles institutions nationales ;
9. *Souligne* le rôle des institutions nationales en tant qu'organes de diffusion pour les documents relatifs aux droits de l'homme et de transmission pour d'autres activités d'information entreprises ou organisées sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies ;
10. *Se félicite* de l'organisation, sous les auspices du Centre pour les droits de l'homme, d'une réunion de suivi à Tunis en décembre 1993 ayant notamment pour but d'examiner les moyens de promouvoir une assistance technique orientée vers la coopération et le renforcement des institutions nationales, et de poursuivre l'étude de toutes les questions concernant les institutions nationales ;
11. *Se félicite également* des Principes concernant le statut des institutions nationales, joints en annexe à la présente résolution ;

12. *Encourage* la création et le renforcement d'institutions nationales s'inspirant de ces principes et reconnaissant qu'il appartient à chaque État de choisir le cadre le mieux adapté à ses besoins propres au niveau national ;
13. *Prie* le Secrétaire général de lui rendre compte à sa cinquantième session de l'application de la présente résolution.

ANNEXE

Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l'homme

Compétences et attributions

1. Les institutions nationales sont investies de compétences touchant à la promotion et à la protection des droits de l'homme.
2. Les institutions nationales sont dotées d'un mandat aussi étendu que possible et clairement énoncé dans un texte constitutionnel ou législatif, qui détermine leur composition et leur champ de compétence.
3. Les institutions nationales ont, notamment, les attributions suivantes :
 - a) Fournir à titre consultatif au gouvernement, au parlement et à tout autre organe compétent, soit à la demande des autorités concernées, soit en usant de sa faculté d'autosaisine, des avis, recommandations, propositions et rapports concernant toutes questions relatives à la promotion et à la protection des droits de l'homme ; les institutions nationales peuvent décider de les rendre publics ; ces avis, recommandations, propositions et rapports ainsi que toute prérogative des institutions nationales se rapportent aux domaines suivants :
 - i) Les dispositions législatives et administratives et les dispositions relatives à l'organisation judiciaire dont l'objet est de protéger et d'étendre les droits de l'homme ; à cet égard, les institutions nationales examinent la législation et les textes administratifs en vigueur, ainsi que les projets et propositions de lois, et font les recommandations qu'elles estiment appropriées pour que ces textes se conforment aux principes fondamentaux des droits de l'homme ; elles recommandent, si nécessaire, l'adoption d'une nouvelle législation, l'adaptation de la législation en vigueur, et l'adoption ou la modification des mesures administratives ;
 - ii) Les cas de violations des droits de l'homme dont elles décideraient de se saisir ;
 - iii) L'élaboration de rapports sur la situation nationale des droits de l'homme en général, ainsi que sur des questions plus spécifiques ;

- iv) Attirer l'attention du gouvernement sur les cas de violations des droits de l'homme où qu'ils surviennent dans le pays, lui proposer toutes initiatives tendant à y mettre fin et, le cas échéant, émettre un avis sur les positions et réactions du gouvernement ;
- b) Promouvoir et assurer l'harmonisation des lois, des règlements et des pratiques en vigueur sur le plan national avec les instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, auxquels l'État est partie, et leur mise en œuvre effective ;
- c) Encourager la ratification de ces instruments ou l'adhésion à ces textes, et s'assurer de leur mise en œuvre ;
- d) Contribuer aux rapports que les États doivent présenter aux organes et comités des Nations Unies, ainsi qu'aux institutions régionales, en application de leurs obligations conventionnelles et, le cas échéant, émettre un avis à ce sujet, dans le respect de leur indépendance ;
- e) Coopérer avec l'Organisation des Nations Unies et tout autre organisme des Nations Unies, les institutions régionales et les institutions nationales d'autres pays qui ont compétence dans les domaines de la promotion et de la protection des droits de l'homme ;
- f) Coopérer à l'élaboration de programmes concernant l'enseignement et la recherche sur les droits de l'homme et participer à leur mise en œuvre dans les milieux scolaires, universitaires et professionnels ;
- g) Faire connaître les droits de l'homme et la lutte contre toutes les formes de discrimination, notamment la discrimination raciale, en sensibilisant davantage l'opinion publique, notamment par l'information et l'enseignement, et en faisant appel à tous les organes de presse.

Composition et garanties d'indépendance et de pluralisme

1. La composition des institutions nationales et la désignation de leurs membres, par voie élective ou non, doivent être établies selon une procédure qui présente toutes les garanties nécessaires pour assurer la représentation pluraliste des forces sociales (de la société civile) concernées par la promotion et la protection des droits de l'homme, en particulier grâce à des pouvoirs permettant une coopération effective avec des représentants, ou grâce à la présence de représentants :
 - a) Des organisations non gouvernementales compétentes dans le domaine des droits de l'homme et de la lutte contre la discrimination raciale, des syndicats, des organisations socio-professionnelles intéressées, groupant par exemple des juristes, des médecins, des journalistes et des personnalités scientifiques ;

- b) Des courants de pensée philosophiques et religieux ;
 - c) D'universitaires et d'experts qualifiés ;
 - d) Du parlement ;
 - e) Des administrations (auquel cas ces représentants ne participent aux délibérations qu'à titre consultatif).
2. Les institutions nationales doivent disposer d'une infrastructure adaptée au bon fonctionnement de leurs activités, en particulier de crédits suffisants. Ces crédits doivent leur permettre de se doter de leur propre personnel et de leurs propres locaux, afin d'être indépendantes du gouvernement et de n'être pas soumises à un contrôle financier qui pourrait compromettre cette indépendance.
3. Pour que soit assurée la stabilité du mandat des membres des institutions nationales, sans laquelle il n'est pas de réelle indépendance, leur nomination doit résulter d'un acte officiel précisant la durée du mandat. Celui-ci peut être renouvelable, sous réserve que le pluralisme de la composition de l'institution reste garanti.

Modalités de fonctionnement

Dans le cadre de leur fonctionnement, les institutions nationales doivent :

- a) Examiner librement toutes les questions relevant de leur compétence, qu'elles soient soumises par le gouvernement ou décidées par autosaisine sur proposition de leurs membres ou de tout requérant ;
- b) Entendre toute personne, obtenir toutes informations et tous documents nécessaires à l'appréciation de situations relevant de leur compétence ;
- c) S'adresser à l'opinion publique directement ou par l'intermédiaire des organes de presse, en particulier pour rendre publics leurs avis et leurs recommandations ;
- d) Se réunir sur une base régulière et, autant que de besoin, en présence de tous leurs membres régulièrement convoqués ;
- e) Constituer en leur sein, le cas échéant, des groupes de travail, et se doter de sections locales ou régionales pour les aider à s'acquitter de leurs fonctions ;
- f) Entretenir une concertation avec les autres organes, juridictionnels ou non, chargés de la promotion et de la protection des droits de l'homme (notamment ombudsman, médiateur, ou d'autres organes similaires) ;
- g) Compte tenu du rôle fondamental que jouent les organisations non gouvernementales pour amplifier l'action des institutions nationales, développer les rapports avec les organisations

non gouvernementales qui se consacrent à la promotion et la protection des droits de l'homme, au développement économique et social, à la lutte contre le racisme, à la protection des groupes particulièrement vulnérables (notamment les enfants, les travailleurs migrants, les réfugiés, les handicapés physiques et mentaux) ou à des domaines spécialisés.

**Principes complémentaires concernant le statut des institutions
ayant des compétences à caractère quasi juridictionnel**

Des institutions nationales peuvent être habilitées à connaître des plaintes et requêtes concernant des situations individuelles. Elles peuvent être saisies, par des particuliers, leurs représentants, des tiers, des organisations non gouvernementales, des associations de syndicats et toutes autres organisations représentatives. Dans ce cas, et sans préjudice des principes ci-dessus concernant les autres compétences des institutions, les fonctions qui leur sont confiées peuvent s'inspirer des principes suivants :

- a) Rechercher un règlement amiable par la conciliation ou, dans les limites fixées par la loi, par des décisions contraignantes ou, le cas échéant, en ayant recours à la confidentialité ;
- b) Informer l'auteur de la requête de ses droits, notamment des voies de recours qui lui sont ouvertes, et lui en faciliter l'accès ;
- c) Connaître des plaintes ou requêtes ou les transmettre à toute autre autorité compétente dans les limites fixées par la loi ;
- d) Faire des recommandations aux autorités compétentes, notamment en proposant des adaptations ou modifications des lois, règlements et pratiques administratives, spécialement lorsqu'ils sont à l'origine des difficultés qu'éprouvent les auteurs des requêtes à faire valoir leurs droits.

ALLEGATO 5 – Risoluzione n. 327 del 2011 del Congresso dei Poteri locali e regionali del Consiglio d'Europa.

Résolution 327 (2011)⁵⁰

sur la fonction d'*ombudsman* et les pouvoirs locaux et régionaux

1. L'institution d'*ombudsman* est un élément essentiel de la bonne gouvernance. Elle offre à chaque citoyen une protection précieuse contre les abus administratifs et un instrument important pour contrôler les autorités publiques et soutenir la confiance du public envers les administrations locales et régionales.
2. Depuis que le Congrès a produit son premier rapport sur l'*ombudsman* local et régional, en 1999, l'institution a progressé rapidement et elle est de plus en plus communément acceptée comme un élément essentiel de la vie publique locale et régionale.
3. Dans le contexte économique actuel particulièrement difficile, qui accentue la pression sur les services publics locaux et régionaux, les services de l'*ombudsman* sont plus que jamais nécessaires. Le Congrès rappelle ses « Principes de 1999 régissant l'institution du médiateur aux niveaux local et régional », qui restent d'actualité et offrent un résumé utile de la valeur et de la finalité de cette institution.
4. L'enquête du Congrès réalisée en 2009 et décrite dans l'exposé des motifs de cette résolution, montre qu'en peu de temps l'*ombudsman* est devenu une institution respectée et solidement établie dans la plupart des États membres. Elle recense aussi les domaines où des améliorations sont possibles, par exemple les cas où les services de l'*ombudsman* requièrent un plus grand contrôle sur leurs ressources budgétaires ou une plus grande liberté dans la sélection de leur personnel.
5. Le premier objectif, aux fins de la démocratie locale et régionale, c'est que l'*ombudsman* puisse fournir des services efficaces et utiles, qu'il puisse traiter les plaintes non seulement contre les collectivités locales et régionales mais également contre toute autorité qui fournit des services publics aux niveaux local et régional.
6. Il est admis qu'il n'existe pas de recette unique applicable aux services de l'*ombudsman* dans un État membre. C'est à chaque État membre d'adopter la structure la mieux appropriée selon sa situation. Cela se traduira, dans certains pays, par la création de services locaux et régionaux spécifiques de l'*ombudsman*, dans d'autres pays, les plaintes à l'encontre des services locaux et régionaux seront mieux traitées au niveau central.

⁵⁰ Discussion et adoption par le Congrès le 18 octobre 2011, 1^{ère} séance (voir document CG(21)6, exposé des motifs)
Rapporteurs : H. Pihlajasaari, Finlande (R, SOC) et H. Skard, Norvège (L, SOC).

7. L'enquête montre que certains principes méritent d'être mis en valeur et davantage appliqués. Les services de l'*ombudsman* devraient disposer de suffisamment de personnel et de ressources, afin qu'ils puissent fonctionner efficacement et dans une indépendance totale, ce qui devrait profiter directement à la qualité des services locaux et régionaux.
8. Aujourd'hui, alors que la plupart des États membres disposent de services de l'*ombudsman* chargés d'examiner les plaintes concernant les services publics locaux et régionaux, le défi est de donner à ces services une plus grande visibilité et d'amener le grand public à mieux les connaître, reconnaître leur valeur et y avoir recours. Ils gagneraient à cette fin à bénéficier d'une promotion dans les médias, dans la presse locale et régionale, à la télévision et sur internet.
9. Pour que les services de l'*ombudsman* conservent la confiance du public, il faut que leurs recommandations aux autorités publiques soient systématiquement prises en compte, d'une manière transparente et dans des délais acceptables.
10. Le Congrès appelle par conséquent les pouvoirs locaux et régionaux :
 - a. à encourager le développement des services de l'*ombudsman* chargé d'examiner les plaintes concernant les services publics locaux et régionaux, en attirant l'attention sur les « *Principes du Congrès régissant l'institution du médiateur aux niveaux local et régional* » ;
 - b. à soutenir et faciliter le travail de tels services de l'*ombudsman* et à veiller à ce qu'ils aient un mandat clair définissant leur domaine de compétence, les secteurs d'activité où ils peuvent intervenir et les délais pour le traitement des plaintes ;
 - c. à veiller à ce que soient nommées à la fonction d'*ombudsman*, en temps opportun, des personnes indépendantes, impartiales et compétentes, et jouissant d'une bonne image au sein de la collectivité ;
 - d. à reconnaître et promouvoir le principe selon lequel les services de l'*ombudsman* doivent être accessibles à tous, sans considération de nationalité ;
 - e. à garantir un accès aux services de l'*ombudsman* aussi facile et transparent que possible ;
 - f. à aider les services de l'*ombudsman* à développer de vastes politiques de communication, au moyen d'outils tels que les sites internet, les réseaux sociaux, la presse, les relations publiques et des publications, afin de faire connaître et de promouvoir leurs activités ;
 - g. à garantir qu'il a dûment été donné suite aux recommandations de l'*ombudsman* concernant les services locaux et régionaux, d'une manière transparente et dans des

délais acceptables, au moyen d'une confirmation écrite de leur mise en œuvre ou d'une explication écrite des raisons pour lesquelles cela n'est pas possible ;

- h. à encourager la création de réseaux et l'échange d'expériences entre les services de l'*ombudsman* chargé d'examiner les plaintes concernant les services publics locaux et régionaux.

11. Le Congrès appelle les associations de pouvoirs locaux et régionaux :

- a. à promouvoir la mise en place de services de l'*ombudsman* chargé d'examiner les plaintes concernant les services publics locaux et régionaux, en reconnaissant les effets bénéfiques qu'ils peuvent avoir sur la qualité de tels services ;
- b. à demander aux autorités nationales, lorsque la couverture des services de l'*ombudsman* et les cadres législatifs sont incomplets, de garantir la mise en place d'un système national de protection par un *ombudsman* dans chaque État membre, en protégeant de manière adéquate toutes les personnes contre la mauvaise administration aux niveaux local et régional et en veillant à ce que chacun ait aisément accès aux services d'un *ombudsman*.

ALLEGATO 6 – Raccomandazione n. 309 del 2011 del Congresso dei Poteri locali e regionali del Consiglio d'Europa.

Recommandation 309 (2011)⁵¹

sur la fonction d'*ombudsman* et les pouvoirs locaux et régionaux

1. La bonne santé d'une démocratie requiert un système complexe d'équilibre des pouvoirs, dont l'institution d'*ombudsman* est une composante vitale. L'*ombudsman* offre une protection précieuse contre les abus administratifs aux niveaux local et régional qui contribue aussi à consolider la confiance à l'égard des pouvoirs publics et à améliorer l'offre de services.
2. Ces dernières années, les services de l'*ombudsman* ont été créés dans la plupart des États membres du Conseil de l'Europe qui en étaient jusque-là dépourvus. Dans certains pays, cependant, les services de l'*ombudsman* chargé d'examiner les plaintes concernant les services publics locaux et régionaux restent incomplets tandis que dans d'autres, les institutions d'*ombudsman* sont faibles et ne disposent pas de ressources suffisantes.
3. Le Congrès reconnaît qu'il n'est pas nécessaire d'établir un *ombudsman* propre à chaque autorité locale ou régionale lorsqu'il s'agit d'avoir accès aux services de l'*ombudsman* pour déposer plainte en cas de mauvaise administration. Toutefois, chaque État membre doit adapter et développer ses institutions d'*ombudsman* afin de garantir un traitement rapide et efficace de ces plaintes.
4. Alors que certaines régions sont parvenues à mettre en place de fortes structures d'*ombudsman*, dans d'autres cas le traitement des plaintes souffre de l'absence d'une structure nationale satisfaisante comportant une institution analogue au niveau national, chargée de contrôler les administrations nationales.
5. Le réseau d'institutions de l'*ombudsman* d'un État membre devrait viser à offrir un service garantissant à tous un accès aisé et transparent aux services de l'*ombudsman*. Un plaignant ne devrait pas avoir à sortir de sa région pour déposer un recours concernant une autorité publique de cette région.
6. Le Congrès encourage la coopération et la mise en réseau entre les services de l'*ombudsman*, en particulier en coopération avec le Commissaire européen aux droits de

⁵¹ Discussion et adoption par le Congrès le 18 octobre 2011, 1^{ère} séance (voir document CG(21)6, exposé des motifs)
Rapporteurs : H. Pihlajasaari, Finlande (R, SOC) et H. Skard, Norvège (L, SOC).

l'homme, le réseau des *ombudsmen* européens et l'Association internationale des médiateurs. Il encourage aussi la coopération entre les *ombudsmen* locaux et régionaux dans chaque État membre et reconnaît le rôle positif que les comités de coordination nationaux peuvent jouer dans la mise en place des services d'*ombudsman*.

7. Par conséquent, le Congrès, se référant :

- a. à ses « Principes régissant l'institution du médiateur aux niveaux local et régional » (1999) ;
- b. à la Recommandation 61 (1999) du Congrès sur le rôle des médiateurs/*ombudsmen* locaux et régionaux dans la défense des droits des citoyens ;
- c. à la Recommandation 159 (2004) du Congrès sur les médiateurs régionaux : une institution au service des droits des citoyens.

8. Recommande que le Comité des Ministres invite les États membres à garantir, à propos des *ombudsman* chargés d'examiner les plaintes de mauvaise administration concernant les services publics locaux et régionaux :

- a. que toutes les personnes, indépendamment de leur statut et de leur nationalité, aient un accès aisé et transparent aux services de l'*ombudsman* ;
- b. que soit levé tout obstacle juridique à la mise en place d'un service de l'*ombudsman* efficace et de compétence générale ;
- c. que l'*ombudsman* ait d'office la capacité d'ouvrir des enquêtes sur les cas éventuels de mauvaise administration ;
- d. que les services de l'*ombudsman* soient dotés de personnels indépendants, impartiaux et compétents, rémunérés à la mesure de leurs responsabilités et ayant une connaissance des administrations visées par les plaintes qu'ils examinent ;
- e. que les services de l'*ombudsman* soient financièrement indépendants et disposent de ressources suffisantes pour pouvoir mener les enquêtes nécessaires au traitement des plaintes ;
- f. que les recommandations de l'*ombudsman* soient rendues publiques et reçoivent l'attention nécessaire de la part des pouvoirs locaux et régionaux et qu'elles soient publiées dans les rapports périodiques où sont recensés les problèmes récurrents et les mesures prises pour y remédier ;
- g. qu'il y ait une bonne coopération et une mise en réseau entre les *ombudsmen* travaillant aux niveaux local, régional, national et européen, grâce à la création, le cas échéant, de

comités de coordination nationaux, afin de garantir que les plaintes soient adressées à l'*ombudsman* compétent et d'éviter toute duplication d'activités ;

h. qu'il y ait une bonne coopération entre l'*ombudsman* et les juridictions et autres institutions connexes.

9. Le Congrès reconnaît le travail très positif accompli par le Commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe pour faciliter la mise en place des services de l'*ombudsman* chargé d'examiner les plaintes concernant les services locaux et régionaux, et il l'encourage, en coopération avec le Congrès et les associations internationales de médiateurs, à continuer de faciliter la mise en réseau et l'échange de bonnes pratiques entre ces services d'*ombudsman* et à aider au développement des réseaux nationaux d'*ombudsmen* qui existent déjà.

ALLEGATO 7 – Risoluzione n. 1959 del 2013 dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa.

Résolution n° 1959 (2013)⁵²

Renforcer l’institution du médiateur en Europe

1. L’Assemblée parlementaire, renvoyant à ses Recommandations 757 (1975) relative aux conclusions de la réunion de la Commission des questions juridiques de l’Assemblée avec les Ombudsman et les commissaires parlementaires dans les États membres du Conseil de l’Europe et 1615 (2003) sur l’institution du médiateur, réaffirme que l’institution du médiateur, qui est chargée de protéger les citoyens contre une mauvaise administration, joue un rôle fondamental dans le renforcement de la démocratie, de l’état de droit et des droits de l’homme.
2. L’Assemblée note qu’il n’existe pas de modèle standardisé d’institution du médiateur en Europe ou dans le monde. Certains pays ont mis en place une institution du médiateur unique et généraliste, tandis que d’autres ont opté pour un système multi-institutionnel, comprenant des médiateurs régionaux et/ou locaux et/ou des médiateurs spécialisés dans certains domaines comme la lutte contre la discrimination, la protection des minorités ou les droits des enfants. Compte tenu de la diversité d’ordres et de traditions juridiques, il ne serait pas judicieux de proposer un modèle uniforme de médiateur.
3. Néanmoins, l’Assemblée rappelle les travaux déjà menés par le Conseil de l’Europe en matière de promotion de l’institution du médiateur, parmi lesquels ses propres Recommandations et les Recommandations n° R (80) 2, R (85) 13 et R (97) 14 du Comité des Ministres, et elle invite ses États membres à les mettre en œuvre. Elle les appelle également à porter une attention particulière au document « *Compilation on the Ombudsman institution* » du 1^{er} décembre 2011, établi par la Commission européenne pour la démocratie par le droit (Commission de Venise).
4. L’Assemblée invite les États membres du Conseil de l’Europe qui ont créé des institutions du médiateur :
 - 4.1. à veiller à ce que ces institutions respectent les critères découlant de sa Recommandation 1615 (2003), des recommandations pertinentes du Comité des Ministres et des travaux de la Commission de Venise relatifs au médiateur, en particulier en ce qui concerne :

⁵² Discussion par l’Assemblée le 4 octobre 2013 (36^e séance) (voir document 13236, rapport de la Commission des questions juridiques et des droits de l’homme, rapporteur: M. Xuclà). Texte adopté par l’Assemblée le 4 octobre 2013 (36^e séance).

- 4.1.1. l'indépendance et l'impartialité de ces institutions, dont l'existence doit être consacrée par la législation et, si possible, par la Constitution ;
 - 4.1.2. la procédure de nomination : le médiateur doit être désigné par le Parlement et lui rendre compte ;
 - 4.1.3. leur mandat, qui doit englober l'examen des cas de mauvaise administration par l'ensemble des organes du pouvoir exécutif ainsi que la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
 - 4.1.4. leur accès aux documents et leurs pouvoirs d'investigation, ainsi que leur libre accès à l'ensemble des centres de détention ;
 - 4.1.5. leur accès à la Cour constitutionnelle afin de contester la constitutionnalité de textes législatifs ;
 - 4.1.6. l'accès direct au médiateur pour toute personne – y compris les personnes morales – concernée par un cas de mauvaise administration, indépendamment de sa nationalité ;
 - 4.2. à réformer si nécessaire leur législation à la lumière des normes internationales et européennes relatives aux institutions du médiateur ;
 - 4.3. à ne pas multiplier les institutions de type médiateur, si cela n'est pas strictement nécessaire pour la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au risque de voir les citoyens ne plus s'y retrouver entre les différentes voies de recours qui s'offrent à eux ;
 - 4.4. à renforcer la visibilité des institutions du médiateur, en particulier dans les médias, et à promouvoir un climat «favorable au médiateur», notamment en garantissant un accès libre et aisé à l'institution (ou aux institutions) du médiateur et en fournissant dans cette optique des informations/des documents appropriés, surtout lorsque l'institution du médiateur n'est pas établie de longue date; à doter les institutions du médiateur de ressources financières et humaines suffisantes pour qu'elles puissent remplir leur mission avec efficacité, si nécessaire en tenant compte des nouvelles fonctions qui leur sont confiées en vertu du droit international et/ou européen ;
 - 4.5. à envisager de demander l'accréditation des médiateurs auprès du Comité international de coordination des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l'homme (CIC), à la lumière des «Principes de Paris».
5. L'Assemblée invite les États membres qui ont établi plusieurs institutions du médiateur, par exemple des institutions locales, régionales et/ou spécialisées, à assurer une

coordination appropriée entre ces organes et à garantir aux particuliers un accès libre et aisé à ceux-ci.

6. L'Assemblée appelle les États membres à déployer tous les efforts possibles pour éviter des coupes budgétaires impliquant une perte d'indépendance des institutions de médiateurs, voire leur disparition. Notamment dans les États comptant des parlements légiférant sur les droits et libertés au niveau national ou régional, les organes supervisant l'application de la loi par les administrations publiques ont un rôle particulier à jouer, comme c'est le cas par définition pour les médiateurs.
7. L'Assemblée encourage les États membres qui n'ont pas encore établi une institution du médiateur nationale et généraliste à créer rapidement une telle instance et à la doter d'un vaste mandat, afin que les particuliers disposent d'un moyen de porter plainte en cas de mauvaise administration et de violation de leurs droits et libertés fondamentaux, tout en assurant une répartition claire des compétences entre les institutions du médiateur et les organes exerçant le contrôle juridictionnel des actes administratifs, lequel doit être accessible au moins dans les cas de violation des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. L'Assemblée reconnaît le rôle essentiel joué par le Médiateur européen de l'Union européenne et le Commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe dans la coordination des activités des médiateurs des États membres.

ALLEGATO 8 – Accordo quadro di collaborazione.

Consiglio
Regionale del
Piemonte
0001468/AD10200C 04/07/2012



Accordo quadro di collaborazione

L'Istituto Italiano dell'Ombudsman con sede in via Martiri della Libertà, 2, 35121 Padova, Italia, rappresentato per questo atto da Marco Mascia, Direttore del Centro interdipartimentale sui diritti della persona e dei popoli dell'Università di Padova - da qui in avanti **IIO** – il Coordinamento nazionale italiano dei difensori civici delle regioni e delle province autonome, con sede presso l'ufficio del difensore civico della Regione Piemonte, Via Dellala, 8, 10121 Torino, Italia, rappresentato per questo atto da Antonio Caputo, Presidente - da qui in avanti **CNDC** - e l'Istituto Latino Americano dell'Ombudsman – Defensor del Pueblo, con sede in via Corrientes 880, 7mo piano, nella Città Autonoma di Buenos Aires, Repubblica Argentina, da qui in avanti **ILO-DP**, rappresentato per questo atto dal suo presidente, Carlos R. Constenla, nel confermare il comune impegno per i principi fondamentali dello Stato di Diritto e per i Diritti Umani, concordi inoltre nel considerare essenziali per lo sviluppo di politiche pubbliche conformi a questi principi la trasparenza istituzionale e la partecipazione dei cittadini, sottoscrivono il seguente Accordo quadro di collaborazione, in conformità alle seguenti clausole:

I. Il presente accordo stabilisce le modalità di collaborazione reciproca allo scopo di sviluppare programmi e progetti che contribuiscano nella maniera più ampia a promuovere la tutela dei diritti umani, la cultura della pace e lo studio e la ricerca sull'istituto del Difensore civico, secondo la denominazione che ha in Italia, e del *Defensor del Pueblo*, o *Comisionado de Derechos Humanos*, *Procurador de los Derechos Humanos* e *Oidor*, secondo la denominazione che ha in America Latina.

II. Per tale fine, le parti promuoveranno di comune accordo, su iniziativa di entrambe o di una di esse, attività che svilupperanno congiuntamente. Tali attività si concentreranno preferibilmente sui seguenti settori:

- a) progettare e programmare attività accademiche, di formazione, culturali e di ricerca per raggiungere gli obiettivi convenuti;
- b) organizzare corsi, seminari e conferenze sulle tematiche individuate nel presente accordo, come pure pubblicazioni ed altre forme di diffusione pubblica;
- c) collaborare con Università e altre Istituzioni ed Associazioni che si occupano della

ricerca e dello studio intorno ai diritti umani e alla figura genericamente nota come *ombudsman*;

d) promuovere la creazione di istituti di tutela dei diritti umani in tutto il mondo, in collaborazione, se possibile, con tutti quegli istituti internazionali che svolgono funzioni analoghe a quelle dell'*ombudsman*.

III. Le attività sviluppate sulla base del presente protocollo saranno attuate sulla base di Accordi Specifici.

IV. Gli Accordi Specifici che le parti decideranno di sottoscrivere, dovranno contenere le finalità, le attività da sviluppare, il calendario delle singole attività, il preventivo dei costi di ciascuna, le modalità di finanziamento e l'indicazione dei responsabili della loro direzione e realizzazione. Questi Accordi saranno acclusi al presente atto e lo integreranno una volta approvati e firmati dai titolari delle istituzioni o da coloro che a tal fine le istituzioni designeranno espressamente in ciascun caso.

V. Gli Accordi Specifici che saranno firmati nell'ambito di questo accordo devono prevedere clausole relative alla tutela della proprietà intellettuale in relazione ai risultati parziali o finali che saranno raggiunti nei lavori realizzati.

VI. Per l'attuazione di quanto previsto, le parti si impegnano a riconoscere che rientrano nei compiti ordinari del proprio personale gli adempimenti che saranno loro assegnati sulla base del presente accordo, senza che ciò implichi alcuna ulteriore obbligazione economica per i firmatari, fatti salvi accordi espressi in senso contrario.

VII. Tutti gli obblighi assunti con il presente accordo, in forza dello spirito di collaborazione che li anima, sono a titolo gratuito e non comportano spese per alcuna delle parti.

VIII. Il presente Accordo non limita il diritto delle parti a sottoscrivere accordi simili con altre istituzioni.

IX. Il presente Accordo avrà effetto a partire dal momento della sua sottoscrizione ed

IX. Il presente Accordo avrà effetto a partire dal momento della sua sottoscrizione ed avrà una vigenza di due (2) anni, con rinnovo automatico per un periodo analogo, a meno che una delle due parti comunichi per iscritto la propria volontà di rescinderlo entro trenta (30) giorni dalla sua scadenza.

X. Ciascuna parte potrà recedere dal presente Accordo mediante comunicazione scritta con un anticipo di almeno novanta (90) giorni; la denuncia non incide su specifiche attività in programma o in corso di esecuzione, salvo che il ritiro da tali attività sia stato espressamente dedotto da parte delle Istituzioni.

XI. Per tutti gli effetti derivanti dal presente accordo, le parti fissano il proprio domicilio nei luoghi indicati nel Preambolo, che si riterranno validi per tutte le comunicazioni.

Come prova dell'assenso tra le parti si firmano tre (3) esemplari dell'Accordo, identici per contenuto ed effetto, in lingua italiana e tre (3) esemplari, identici per contenuto ed effetto, in lingua spagnola, essendo ciascuno dei due testi ugualmente autentico, nella città di Padova, Italia il giorno 28 del mese di giugno 2012

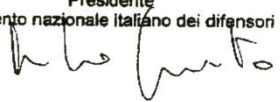


Dr. Carlos R. Constenla
Presidente
Istituto Latinoamericano del Ombudsman -
Defensor del Pueblo



Prof. Marco Mascia
Direttore
Centro interdipartimentale sui diritti della persona
e dei popoli, Università di Padova,
Presidente
Istituto Italiano dell'Ombudsman

Dr. Antonio Caputo
Presidente
Coordinamento nazionale italiano dei difensori civici



ALLEGATO 9 – Elenco dei Comuni convenzionati.

N.	Comune	Sottoscrizione della convenzione	Scadenza della convenzione
1	Allein	26.6.2007	25.6.2017
2	Antey-Saint-André	14.1.2014	13.1.2019
3	Aosta	29.5.2007	6.5.2017
4	Arnad	2.10.2012	1.10.2017
5	Arvier	23.12.2008	22.12.2018
6	Avisè	3.7.2007	2.7.2017
7	Ayas	8.1.2013	7.1.2018
8	Aymavilles	11.12.2007	10.12.2017
9	Bard	11.2.2010	10.2.2015
10	Bionaz	29.1.2013	28.1.2018
11	Brissogne	13.5.2009	12.5.2019
12	Brusson	24.4.2007	23.4.2017
13	Challand-Saint-Anselme	16.4.2013	15.4.2018
14	Challand-Saint-Victor	21.8.20012	20.8.2017
15	Chambave	3.1.2013	2.1.2018
16	Chamois	9.3.2010	8.3.2015
17	Champdepraz	18.5.2010	17.5.2015
18	Champorcher	8.5.2012	7.5.2017
19	Charvensod	28.6.2007	27.6.2017
20	Châtillon	6.6.2007	5.6.2017
21	Cogne	30.10.2007	15.10.2017
22	Donnas	13.8.2012	12.8.2017
23	Doues	21.1.2008	20.1.2018
24	Émarèse	16.10.2012	15.10.2017

N.	Comune	Sottoscrizione della convenzione	Scadenza della convenzione
25	Étroubles	11.10.2007	10.10.2015
26	Fénis	28.6.2007	27.6.2017
27	Fontainemore	6.10.2009	5.10.2019
28	Gaby	29.5.2007	28.5.2017
29	Gignod	26.8.2009	25.8.2019
30	Gressan	19.10.2007	18.10.2017
31	Gressoney-La-Trinité	23.4.2013	22.4.2018
32	Gressoney-Saint-Jean	29.5.2007	28.5.2017
33	Hône	26.1.2010	25.1.2015
34	Introd	17.8.2007	16.8.2017
35	Issime	24.7.2007	23.7.2017
36	Issogne	7.8.2007	6.8.2017
37	Jovençon	11.12.2007	10.12.2017
38	La Magdeleine	17.12.2013	16.12.2018
39	La Salle	24.4.2013	23.4.2018
40	La Thuile	26.1.2010	25.1.2015
41	Lillianes	14.5.2010	13.5.2015
42	Montjovet	22.12.2009	21.12.2019
43	Morgex	6.2.2013	5.2.2018
44	Nus	16.3.2010	15.3.2015
45	Ollomont	6.8.2012	5.8.2017
46	Perloz	9.8.2007	8.8.2017
47	Pollein	8.6.2007	7.6.2017
48	Pont-Saint-Martin	23.2.2010	22.2.2015
49	Pontboset	2.3.2010	1.3.2015

N.	Comune	Sottoscrizione della convenzione	Scadenza della convenzione
50	Pontey	10.7.2007	9.7.2017
51	Pré-Saint-Didier	21.5.2010	20.5.2015
52	Quart	31.5.2007	30.5.2017
53	Rhêmes-Notre-Dame	25.11.2008	24.11.2018
54	Rhêmes-Saint-Georges	25.1.2011	24.1.2016
55	Roisan	2.10.2007	1.10.2017
56	Saint-Christophe	26.6.2007	25.6.2017
57	Saint-Denis	23.2.2010	22.2.2015
58	Saint-Marcel	28.9.2010	27.9.2015
59	Saint-Nicolas	7.8.2007	6.8.2017
60	Saint-Oyen	5.12.2007	4.12.2017
61	Saint-Pierre	13.4.2010	12.4.2015
62	Saint-Rhémy-en-Bosses	4.12.2007	3.12.2017
63	Saint-Vincent	19.2.2013	18.2.2018
64	Sarre	14.1.2008	13.1.2018
65	Torgnon	5.5.2010	4.5.2015
66	Valgrisenche	7.8.2007	6.8.2017
67	Valpelline	3.7.2007	2.7.2017
68	Valsavarenche	31.7.2007	30.7.2017
69	Valtournenche	30.10.2007	29.10.2017
70	Verrayes	25.3.2010	24.3.2015
71	Verrès	5.8.2008	4.8.2018
72	Villeneuve	28.8.2007	27.8.2017

ALLEGATO 10 – Elenco delle Comunità montane convenzionate.

N.	Comunità montane	Sottoscrizione della convenzione	Scadenza della convenzione
1	Évançon	11.2.2010	10.2.2015
2	Grand Combin	5.7.2007	4.7.2017
3	Grand Paradis	25.3.2008	24.3.2018
4	Mont Emilius	24.7.2007	23.7.2017
5	Mont Rose	14.3.2011	13.3.2016
6	Monte Cervino	14.6.2007	13.6.2017
7	Valdigne – Mont Blanc	10.7.2007	9.7.2017
8	Walser – Alta Valle del Lys	21.8.2007	20.8.2017

ALLEGATO 11 – Elenco attività complementari.

A – Comunicazione.

- Incontro, nell'ambito del *Progetto difesa civica e scuola 2013/2014*, con gli studenti dell'Istituzione scolastica di istruzione tecnica di Aosta, classe IV^a A, indirizzo *Amministrazione e marketing* – Châtillon, 10 febbraio 2014;
- Presentazione ai dirigenti scolastici delle Istituzioni scolastiche superiori e delle Scuole superiori paritarie della Valle d'Aosta della proposta di collaborazione relativa al *Progetto difesa civica e scuola 2014/2015* – Aosta, 22 agosto 2014;
- Conferenza stampa di presentazione della *Relazione annuale sull'attività svolta dal Difensore civico della Regione autonoma Valle d'Aosta nell'anno 2013* – Aosta, 3 ottobre 2014;
- Intervista di RAI 3 – *Sede della Valle d'Aosta* sull'attività svolta nell'anno 2013 – Aosta, 3 ottobre 2014;
- Intervista di 12 *Vda.eu* sull'attività svolta nell'anno 2013 – Aosta, 3 ottobre 2014.

B – Rapporti istituzionali e relazioni esterne.

- Partecipazione al seminario *Il contributo dei Difensori civici regionali all'attuazione dei diritti umani: un impegno europeo*, promosso dal Difensore civico della Regione Veneto e dal Coordinamento nazionale dei Difensori civici regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano, in collaborazione con il Centro di Ateneo per i Diritti Umani l'Università degli Studi di Padova – Padova, 21 febbraio 2014;
- Partecipazione alla cerimonia di celebrazione del 68° anniversario dell'autonomia della Valle d'Aosta e del 66° anniversario dello Statuto speciale nonché Festa della Valle d'Aosta – Aosta, 23 febbraio 2014;
- Partecipazione, in qualità di relatore sul tema *Le incertezze del cittadino di fronte agli obblighi fiscali*, alla cerimonia di inaugurazione dell'Anno giudiziario tributario 2014 – Aosta, 10 marzo 2014;
- Partecipazione all'inaugurazione dell'anno giudiziario 2014 della Sezione giurisdizionale per la Valle d'Aosta della Corte dei Conti – Aosta, 17 marzo 2014;
- Partecipazione all'evento *L'Europa in Valle d'Aosta e Piemonte*, promosso dalla Commissione europea e realizzato con il supporto dei *Centri Europe Direct* della Valle d'Aosta e del Piemonte – Aosta, 26 marzo 2014;

- Partecipazione alla Cerimonia di consegna delle decorazioni della Stella al Merito del Lavoro ai nuovi Maestri del Lavoro valdostani – Aosta, 1° maggio 2014;
- Partecipazione all'Assemblea ordinaria dei soci della *Valfidi s.c.* – Aosta, 12 maggio 2014;
- Partecipazione al *Memorial Day*, cerimonia in ricordo delle vittime del dovere – Aosta, 15 maggio 2014;
- Partecipazione al seminario *Trasparenza e Privacy: due diritti dei cittadini* nell'ambito del Forum della Pubblica Amministrazione – Roma, 28 maggio 2014;
- Partecipazione alla celebrazione del 68° anniversario della proclamazione della Repubblica italiana – Aosta, 2 giugno 2014;
- Partecipazione alla celebrazione del 200° annuale della fondazione dell'Arma dei Carabinieri – Aosta, 9 giugno 2014;
- Partecipazione alla presentazione del rapporto *L'economia della Valle d'Aosta*, organizzata dalla Banca d'Italia, filiale di Aosta – Aosta, 17 giugno 2014;
- Partecipazione al IX° Seminario regionale della Rete europea dei Difensori civici sul tema *Mediatori e Commissioni per le petizioni: dare voce a chi non ne ha*, anche in qualità di presidente della prima delle tre sessioni di lavoro, dedicata alla promozione dei diritti dei più giovani – Cardiff, 23 e 24 giugno 2014;
- Partecipazione all'Assemblea generale pubblica di *Confindustria Valle d'Aosta* – Aosta, 30 giugno 2014;
- Partecipazione alla cerimonia di cessione della *Caserma Testa Fochi* alla Regione – Aosta, 24 luglio 2014;
- Partecipazione all'inaugurazione della 61° *Mostra Concorso della Foire d'été* – Aosta, 25 luglio 2014;
- Audizione del Difensore civico da parte della I^a Commissione consiliare permanente del Consiglio Valle *Istituzioni e autonomia* – Aosta, 1° ottobre 2014;
- Partecipazione, in qualità di relatore, al seminario *Etica e responsabilità nel pubblico impiego*, organizzato dall'Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste – Aosta, 13 ottobre 2014;
- Audizione del Difensore civico da parte del Consiglio comunale di Aosta – Aosta, 28 ottobre 2014;
- Partecipazione alla Conferenza stampa di presentazione al Parlamento italiano del *I Rapporto Annuale della Difesa Civica in Italia*, organizzata presso la Camera dei

Deputati, Sala Aldo Moro di Palazzo Montecitorio, dalla Presidenza della Camera in collaborazione con la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, alla presenza del *Mediatore europeo*, dell'*Avvocato del Popolo* dell'Albania, del *Síndic de Greuges* della Catalonia nonché membro della Giunta dell'*Istituto Internazionale dell'Ombudsman* (I.O.I.), e di numerosi esponenti politici tra i quali il Presidente della Commissione parlamentare per la semplificazione e il Presidente della Regione Veneto nonché Vice Presidente della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome – Roma, 2 ottobre 2014;

- Partecipazione all'incontro *La Buona Scuola: il MIUR ascolta il territorio*, organizzato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in collaborazione con il Dipartimento Sovrintendenza agli studi della Regione autonoma Valle d'Aosta – Aosta, 17 ottobre 2014;
- Partecipazione alla Santa Messa in suffragio dei caduti di tutte le guerre – Aosta, 8 novembre 2014;
- Incontro con il Presidente del Consiglio della Valle – Aosta, 12 novembre 2014;
- Partecipazione alla cerimonia di consegna delle borse di studio intitolate a *Gianni Padovani*, a favore di studenti che hanno frequentato l'ultimo anno dei corsi di scuola media superiore, organizzata dalla *Valfidi s.c.* – Aosta, 14 novembre 2014;
- Partecipazione alla tavola rotonda *Industria e agricoltura: sinergie per lo sviluppo economico*, organizzata da Confindustria Valle d'Aosta in collaborazione con l'*Institut agricole régional* – Aosta, 17 novembre 2014;
- Partecipazione alla Santa Messa in Cattedrale in onore della *Virgo Fidelis*, Patrona dell'Arma dei Carabinieri ed in commemorazione dei caduti di Nassirya – Aosta, 21 novembre 2014;
- Partecipazione al convegno *La Formazione nella realtà delle Regioni di confine*, organizzata da Fondimpresa Valle d'Aosta – Aosta, 21 novembre 2014;
- Partecipazione al convegno *Scuola per la democrazia – Urbanistica di qualità e sviluppo locale: nuove opportunità per i Comuni dalle recenti innovazioni legislative*, organizzata dal Consiglio regionale della Valle d'Aosta – Aosta, 28 novembre 2014;
- Partecipazione alle seguenti riunioni del Coordinamento nazionale *dei Difensori civici regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano*:
 - Roma, 3 febbraio 2014;
 - Roma, 31 marzo 2014;

- Roma, 7 luglio 2014;
- Roma, 22 settembre 2014;
- Bologna, 9 dicembre 2014 (Comitato ristretto);
- Roma, 15 dicembre 2014.

C – Altre attività.

- Il Difensore civico nelle sue funzioni di Garante non ha potuto partecipare, per impegni istituzionali concomitanti, alle due periodiche riunioni dell'Osservatorio per la verifica dell'applicazione del Protocollo d'intesa tra il Ministero della Giustizia e la Regione Valle d'Aosta in tema di tutela dei diritti e attuazione dei principi costituzionali di rieducazione e reinserimento del condannato.

ALLEGATO 12 – Regione autonoma Valle d'Aosta.

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
2 ⁵³	Regione Charvensod	Espropriazioni	Assetto del territorio	Chiarimenti in ordine alle fasi del procedimento espropriativo inerenti al pagamento delle indennità
3 ⁵⁴	Regione	Strade forestali	Agricoltura e risorse naturali	Legittimità della liquidazione parziale delle competenze relative a prestazioni professionali
4 ⁵⁵	Regione Nus	Provvidenze economiche	Assetto del territorio	Mancata evasione in ordine alla richiesta di concessione contributo per il rifacimento di un fabbricato lesionato dagli eventi alluvionali del 2000
6 ⁵⁶	Regione	Strade forestali	Agricoltura e risorse naturali	Chiarimenti in ordine all'applicazione di deliberazioni succedutesi nel tempo
7 ⁵⁷	Regione	Tributi	Ordinamento	Chiarimenti in ordine all'esenzione dall'imposta di bollo su veicolo di interesse storico
8 ⁵⁸	Regione Gressan	Urbanistica	Assetto del territorio	Legittimità del diniego di richiesta di variante del P.R.G.C. ai fini dell'edificabilità
14 ⁵⁹	Regione	Impiego pubblico	Organizzazione	Legittimità del conteggio mensile del debito orario della dirigenza
18 ⁶⁰	Regione Cogne	Espropriazioni	Assetto del territorio	Ritardi nei pagamenti delle indennità di espropriazione per la realizzazione di opere pubbliche
19 ⁶¹	Regione	Impiego pubblico	Organizzazione	Chiarimenti in ordine alla spendibilità del diploma di tecnico dei servizi sociali ai fini di chiamate per assistenza domiciliare
20 ⁶²	Regione	Invalidi civili	Politiche sociali	Legittimità della mancata concessione dell'indennità di accompagnamento
25 ⁶³	Regione	Provvidenze economiche	Attività economiche	Criticità in ordine ad asserito ritardo nella definizione del procedimento di concessione di ausili economici

⁵³ Pratica aperta nel 2012.

⁵⁴ *Idem.*

⁵⁵ *Idem.*

⁵⁶ *Idem.*

⁵⁷ Pratica aperta nel 2012 e non ancora conclusa.

⁵⁸ Pratica aperta nel 2012.

⁵⁹ Pratica aperta nel 2013.

⁶⁰ *Idem.*

⁶¹ *Idem.*

⁶² *Idem.*

⁶³ *Idem.*

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
26 ⁶⁴	Regione	Provvidenze economiche	Attività economiche	Mancata evasione in ordine alla richiesta di chiarimenti riguardo alla concessione di contributo
27 ⁶⁵	Regione	Provvidenze economiche	Attività economiche	Criticità in ordine ai criteri di erogazione di contributo
34	Regione	Assistenza sociale	Politiche sociali	Presunte criticità nella condotta del funzionario competente
37	Regione	Rapporti istituzionali	Ordinamento	Chiarimenti in ordine alla funzione del Difensore civico
38	Regione (Istituzioni scolastiche)	Istruzione	Istruzione, cultura e formazione professionale	Criticità in ordine ai criteri di insegnamento rispetto alla situazione del figlio minore
41	Regione (Istituzioni scolastiche)	Istruzione	Istruzione, cultura e formazione professionale	Chiarimenti in ordine ai danni rimborsabili riguardo a studente infortunatosi durante l'orario scolastico
42	Regione	Impiego pubblico	Organizzazione	Legittimità in procedura concorsuale di prova scritta asseritamente non aderente alla previsione del bando
44	Regione	Beni e attività culturali	Istruzione, cultura e formazione professionale	Mancato riscontro in ordine a richiesta di correzione di pubblicazione
45	Regione	Impiego pubblico	Organizzazione	Legittimità del diniego dell'autorizzazione all'esercizio di attività extraimpiego
47	Regione Aosta	Emergenza abitativa	Edilizia residenziale pubblica	Chiarimenti in ordine al rigetto della domanda di assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica in emergenza abitativa per modificazione normativa
48	Regione	Assistenza sociale	Politiche sociali	Presunte criticità nella condotta dell'Assistente sociale competente
52	Regione	Provvidenze economiche	Politiche sociali	Chiarimenti in ordine alle provvidenze economiche per soggetti in stato di necessità
53	Regione (Istituzioni scolastiche)	Istruzione	Istruzione, cultura e formazione professionale	Chiarimenti in ordine alla comunicazione del trasferimento del figlio in altro Istituto estero

⁶⁴ Pratica aperta nel 2013.

⁶⁵ *Idem.*

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
53	Regione (Istituzioni scolastiche)	Istruzione	Istruzione, cultura e formazione professionale	Chiarimenti in ordine alla comunicazione del trasferimento del figlio in altro Istituto estero
56	Regione	Obbligazioni e contratti	Ordinamento	Chiarimenti in ordine all'efficacia di istanza risalente ai fini della contestazione di concessione in vigore di bene demaniale
57	Regione	Energia Tributi	Attività economiche Ordinamento	Chiarimenti in ordine alla legittimità della richiesta di restituzione della somma detratta nella dichiarazione dei redditi avendo già usufruito di contributo regionale
64	Regione (Istituzioni scolastiche)	Istruzione	Istruzione, cultura e formazione professionale	Chiarimenti in ordine all'asserita mancata restituzione dei libri di testo acquistati per il figlio
78	Regione	Tributi	Ordinamento	Chiarimenti in ordine alla debenza della tassa di possesso relativa ad auto asseritamente d'epoca
80	Regione	Impiego pubblico	Organizzazione	Chiarimenti in ordine all'istituto del licenziamento
87	Regione	Provvidenze economiche	Politiche sociali	Chiarimenti in ordine ai requisiti per l'accesso al contributo di inclusione sociale
102	Regione	Impiego pubblico Servizi pubblici	Organizzazione Ordinamento	Chiarimenti in ordine a provvedimento di sospensione di utente dai servizi bibliotecari
104 ⁶⁶	Regione	Tributi	Ordinamento	Chiarimenti in ordine alla possibilità di autocertificazione di auto di interesse storico
111	Regione	Corsi di abilitazione professionale	Istruzione, cultura e formazione professionale	Mancato riconoscimento di esami sostenuti ai fini del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento
115	Regione	Servizi socio-assistenziali	Politiche sociali	Criticità relative alla sistemazione urgente e temporanea in locali forniti dall'Amministrazione di un nucleo familiare in condizioni di emergenza abitativa
116	Regione	Emergenza abitativa	Edilizia residenziale pubblica	Chiarimenti in ordine all'istituto dell'emergenza abitativa

⁶⁶ Pratica non ancora conclusa.

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
117	Regione	Assistenza sociale	Politiche sociali	Presunte criticità nella condotta dell'Assistente sociale competente
118	Regione Issime	Emergenza abitativa	Edilizia residenziale pubblica	Chiarimenti in ordine all'istituto dell'emergenza abitativa
119	Regione	Impiego pubblico Servizi pubblici	Organizzazione Ordinamento	Legittimità di provvedimento di sospensione di utente dai servizi bibliotecari
120	Regione	Impiego pubblico	Organizzazione	Presunte criticità nella condotta del Funzionario competente
121	Regione	Igiene e sanità pubblica	Sanità	Chiarimenti in ordine all'attestazione di agibilità di immobile ad uso abitativo
123	Regione	Rapporti istituzionali	Ordinamento	Chiarimenti in ordine alla funzione del Difensore civico, con particolare riferimento all'assenza di sospensione del procedimento amministrativo in corso di intervento
126	Regione	Tributi	Ordinamento	Assistenza nella redazione di nota contenente riserva d'istanza di rimborso in ordine al pagamento del bollo auto
127 ⁶⁷	Regione	Tributi	Ordinamento	Chiarimenti in ordine ad eventuale intervento legislativo regionale in tema di competenza a certificare la storicità di autoveicoli
129	Regione	Modalità di esercizio del diritto di accesso	Accesso ai documenti amministrativi	Chiarimenti in ordine al diritto di accesso a prove concorsuali di altri candidati
130	Regione	Assistenza sociale	Politiche sociali	Chiarimenti in ordine alla somma di denaro a disposizione personale a seguito di curatela
135	Regione	Provvidenze economiche	Politiche sociali	Chiarimenti in ordine al contributo straordinario per spese sanitarie
144 ⁶⁸	Regione Ministero dell'Interno	Cittadinanza	Ordinamento	Assistenza nel procedimento relativo alla concessione della cittadinanza italiana per l'intero nucleo familiare
145	Regione	Provvidenze economiche	Politiche sociali	Chiarimenti in ordine alle possibilità di accedere alle provvidenze economiche a favore di soggetti in condizioni di disagio

⁶⁷ Pratica non ancora conclusa.

⁶⁸ *Idem*.

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
158	Regione	Igiene e sanità pubblica	Sanità	Mancata evasione in ordine alla richiesta di inserimento del sito della Regione di dati sanitari aggregati
159	Regione	Servizi di trasporto pubblico	Trasporti e viabilità	Mancata evasione in ordine alla richiesta di conoscere il riscontro di Ente gestore di servizio pubblico
188	Regione Quart	Danni	Assetto del territorio	Chiarimenti in ordine ai rimedi esperibili riguardo a lavori effettuati da soggetto privato affittuario di fondo pubblico
193	Regione	Appalti di forniture di beni e servizi	Ordinamento	Chiarimenti in ordine al mancato rinnovo del contratto per l'acquisto di spazi pubblicitari
196	Regione	Risparmio energetico	Ambiente	Criticità nell'erogazione dei contributi in materia di utilizzo razionale dell'energia
198 ⁶⁹	Regione Ministero dell'Interno	Cittadinanza	Ordinamento	Assistenza nel procedimento relativo alla concessione della cittadinanza italiana
199	Regione	Invalidi civili	Politiche sociali	Chiarimenti in ordine a richiesta di giustificazione di assenza a visita medica
200	Regione	Impiego pubblico	Organizzazione	Chiarimenti in ordine alle modalità di scorrimento della graduatoria di un concorso pubblico
201	Regione	Impiego pubblico	Organizzazione	Legittimità di bando di concorso per profili distinti per la stessa categoria
207	Regione	Assistenza sociale	Politiche sociali	Chiarimenti in ordine ai criteri per la determinazione degli assegni di cura per assistenza alternativa all'istituzionalizzazione
208	Regione (Istituzioni scolastiche) Aosta	Impiego pubblico	Organizzazione	Chiarimenti in ordine alla possibilità per il dipendente pubblico di rinunciare alla mobilità volontaria
210-225 ⁷⁰	Regione Quart	Danni	Assetto del territorio	Asserito pregiudizio al diritto di passaggio causato da lavori effettuati da soggetto privato affittuario di fondo pubblico
248	Regione	Provvidenze economiche	Politiche sociali	Verifica dello stato del procedimento relativo alla concessione di un contributo per l'inclusione sociale

⁶⁹ Pratica non ancora conclusa.

⁷⁰ Pratiche non ancora concluse.

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
254	Regione	Invalidi civili	Politiche sociali	Verifica dello stato del procedimento relativo alla richiesta di accertamento dell'invalidità civile
260 ⁷¹	Regione Ministero dell'Interno	Cittadinanza	Ordinamento	Assistenza nel procedimento relativo alla concessione della cittadinanza italiana
262	Regione	Invalidi civili	Politiche sociali	Chiarimenti in ordine ai rimedi esperibili ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile
268	Regione Ministero dell'Interno	Cittadinanza	Ordinamento	Verifica dello stato del procedimento relativo alla concessione della cittadinanza italiana
270	Regione	Provvidenze economiche	Politiche sociali	Chiarimenti in ordine ai termini per la conclusione del procedimento relativo all'attribuzione di provvidenze economiche a favore di soggetti in condizioni di disagio
271	Regione	Assistenza sociale	Politiche sociali	Presunte criticità nella condotta dell'Assistente sociale competente
277	Regione	Ostensibilità degli atti	Accesso ai documenti amministrativi	Mancata esecuzione di determinazione in ordine al diritto d'accesso ai documenti amministrativi
278	Regione	Ostensibilità degli atti	Accesso ai documenti amministrativi	Chiarimenti in ordine ai rimedi esperibili avverso la formazione del silenzio diniego
285	Regione Ministero dell'Interno	Cittadinanza	Ordinamento	Chiarimenti in ordine al procedimento relativo alla concessione della cittadinanza italiana
295	Regione	Provvidenze economiche	Politiche sociali	Criticità in ordine alla richiesta di contributo per l'affitto
301	Regione (Istituzioni scolastiche)	Personale docente	Istruzione, cultura e formazione professionale	Chiarimenti in ordine alla spendibilità del diploma di maturità linguistica sperimentale ai fini dell'inserimento in graduatoria di Istituto
316	Regione	Beni e attività culturali	Istruzione, cultura e formazione professionale	Possibilità per i dipendenti dell'Amministrazione di svolgere attività di illustrazione dei castelli di proprietà regionale

⁷¹ Pratica non ancora conclusa.

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
324	Regione Gressan	Beni pubblici	Ordinamento	Legittimità del diniego del riconoscimento della natura pubblica di una strada
330 ⁷²	Regione (Istituzioni scolastiche)	Personale docente	Istruzione, cultura e formazione professionale	Chiarimenti in ordine alla spendibilità del diploma di maturità linguistica sperimentale ai fini dell'inserimento in graduatoria di Istituto
331	Regione Aosta	Emergenza abitativa	Edilizia residenziale pubblica	Verifica dello stato del procedimento relativo alla richiesta di assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica in emergenza abitativa
332	Regione	Politiche del lavoro	Organizzazione	Chiarimenti in ordine alla spendibilità della frequenza a corso di formazione professionale ai fini dell'assunzione
340	Regione	Appalti di forniture di beni e servizi	Ordinamento	Chiarimenti in ordine alla procedura in economia per l'acquisizione di servizi
341	Regione	Modalità di esercizio del diritto di accesso	Accesso ai documenti amministrativi	Chiarimenti in ordine alla posizione giuridica legittimante il diritto di accesso a documenti amministrativi relativi ad una alienazione di proprietà di soggetto tutelato
345	Regione	Servizi di trasporto pubblico	Trasporti e viabilità	Legittimità del computo dell'indennità per infortunio sul lavoro nel calcolo dell'I.S.E.E. ai fini della gratuità dei trasporti pubblici per gli ultrasessantacinquenni
349	Regione Aosta	Assistenza sociale	Politiche sociali	Presunte criticità nella condotta del personale competente
351	Regione (Istituzioni scolastiche)	Personale docente	Istruzione, cultura e formazione professionale	Legittimità dell'assunzione di docente a tempo determinato in possesso di diploma in uno strumento asseritamente diverso da quello richiesto
352	Regione	Provvidenze economiche	Politiche sociali	Chiarimenti in ordine a contributo per la fornitura di combustibile per il riscaldamento domestico
353	Regione	Provvidenze economiche	Politiche sociali	Criticità nell'erogazione di un contributo diverso da quello richiesto
354	Regione	Assistenza sociale	Politiche sociali	Presunte criticità nella condotta dell'Assistente sociale competente

⁷² Pratica non ancora conclusa.

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
355	Regione	Politiche del lavoro	Organizzazione	Chiarimenti in ordine all'esclusione dalla graduatoria per l'accesso ai lavori socialmente utili
364	Regione Ministero dell'Interno	Cittadinanza	Ordinamento	Chiarimenti in ordine ai tempi procedurali per la concessione della cittadinanza italiana, con particolare riferimento all'eventuale rilevanza dei tempi procedurali di precedenti domande rigettate ai fini della conclusione del nuovo procedimento
365 ⁷³	Regione Ministero dell'Interno	Cittadinanza	Ordinamento	Verifica dello stato del procedimento relativo alla concessione della cittadinanza italiana a cittadino straniero sposato con una cittadina italiana nel frattempo deceduta
366	Regione	Beni e attività culturali	Istruzione, cultura e formazione professionale	Legittimità di deliberazione della Giunta regionale relativa a corso di qualificazione per guide turistiche, per mancata consultazione preventiva di associazione di categoria prevista <i>ex lege</i>
378	Regione	Invalidi civili	Politiche sociali	Chiarimenti in ordine alla disciplina in materia di invalidità civile, con particolare riferimento alle domande di aggravamento
379	Regione Ministero dell'Interno	Cittadinanza	Ordinamento	Chiarimenti in ordine ai termini previsti per la conclusione del procedimento di concessione della cittadinanza italiana
382-383 ⁷⁴	Regione	Lavoro autonomo	Organizzazione	Legittimità di richiesta di dati ai fini di una ricognizione varata dal Governo e dall'ISTAT
397	Regione	Provvidenze economiche	Politiche sociali	Verifica dello stato del procedimento relativo alla concessione di un contributo per l'inclusione sociale
404	Regione Saint-Vincent	Emergenza abitativa	Edilizia residenziale pubblica	Verifica dello stato del procedimento relativo alla richiesta di assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica in emergenza abitativa
406	Regione	Provvidenze economiche	Politiche sociali	Chiarimenti in ordine ai requisiti necessari per la concessione del contributo per l'inclusione sociale
408	Regione	Assistenza sociale	Politiche sociali	Presunte criticità nella condotta della nuova Assistente sociale competente

⁷³ Pratica non ancora conclusa.

⁷⁴ Pratiche non ancora concluse.

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
411	Regione	Personale docente	Istruzione, cultura e formazione professionale	Legittimità in ordine alla diversa valorizzazione degli anni di supplenza rispetto a quelli di insegnamento di sostegno, ai fini della graduatoria per insegnanti di sostegno
412	Regione	Personale docente	Istruzione, cultura e formazione professionale	Chiarimenti in ordine alla rilevanza della sede dell'Istituzione scolastica ai fini del diritto di scelta, previsto dalla legge 104/1992
413	Regione	Personale docente	Istruzione, cultura e formazione professionale	Chiarimenti in ordine all'istituto del congedo biennale <i>ex lege</i> 104/1992, con particolare riferimento alla spettanza anche per il personale assunto a tempo determinato
415	Regione	Formazione professionale	Istruzione, cultura e formazione professionale	Legittimità del rigetto della domanda di partecipazione a corso di tirocinio formativo
417	Regione	Provvidenze economiche	Politiche sociali	Legittimità del diniego del contributo di inclusione sociale per mancanza dei requisiti
420	Regione	Provvidenze economiche	Politiche sociali	Chiarimenti in ordine alla rilevanza della composizione anagrafica del nucleo familiare ai fini dell'accesso alle prestazioni socio-assistenziali
429	Regione	Edilizia	Assetto del territorio	Chiarimenti in ordine ai criteri di determinazione dell'indennità di espropriazione di terreno agrocolo per la realizzazione di un'opera pubblica
437	Regione	Beni e attività culturali	Istruzione, cultura e formazione professionale	Asserito mancato riscontro di nota
438	Regione	Istruzione	Istruzione, cultura e formazione professionale	Chiarimenti in ordine alla validità dell'accertamento linguistico ai fini dell'insegnamento
439	Regione	Rapporti istituzionali	Ordinamento	Chiarimenti in ordine alla funzione del Difensore civico
440	Regione	Modalità di esercizio del diritto di accesso	Accesso ai documenti amministrativi	Chiarimenti in ordine al diritto di accesso a documentazione amministrativa

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
442	Regione	Impiego pubblico	Organizzazione	Chiarimenti in ordine alla mancata concessione della tutela legale a dipendente pubblico sottoposto a procedimento civile
443	Regione	Provvidenze economiche	Politiche sociali	Chiarimenti in ordine al diniego della concessione del contributo per l'inclusione sociale
444	Regione	Provvidenze economiche	Politiche sociali	Chiarimenti in ordine al contributo straordinario per canoni di locazione non pagati
445	Regione	Provvidenze economiche	Politiche sociali	Chiarimenti in ordine al contributo “ <i>bon de chauffage</i> ”
450	Regione	Servizi socio-assistenziali	Politiche sociali	Chiarimenti in ordine alla legittimità dell'accoglienza urgente e temporanea per situazione di emergenza abitativa di parente convivente
461	Regione	Lavoro subordinato	Organizzazione	Legittimità della perdita dell'anzianità d'iscrizione al collocamento in caso di mancata presentazione annuale della domanda di disoccupazione
474	Regione	Beni e attività culturali	Istruzione, cultura e formazione professionale	Mancato riscontro in ordine alla richiesta chiarimenti su un fatto storico
475	Regione	Servizi sanitari	Sanità	Mancato riscontro in ordine alla richiesta chiarimenti sulla tariffa omnicomprensiva relativa al certificato di idoneità agonistica
476 ⁷⁵	Regione Agenzia regionale per le Erogazioni in Agricoltura	Provvidenze economiche	Agricoltura e risorse naturali	Chiarimenti in ordine all'asserita parziale erogazione di contributi erogati per attività agricola
477 ⁷⁶	Regione Agenzia regionale per le Erogazioni in Agricoltura	Provvidenze economiche	Agricoltura e risorse naturali	Chiarimenti in ordine a discrasie tra gli importi relativi alle vane annualità in presenza delle stesse condizioni
484	Regione (Istituzioni scolastiche)	Personale docente	Istruzione, cultura e formazione professionale	Legittimità della mancata correzione in autotutela della graduatoria di Istituto per errata valutazione del titolo di studio

⁷⁵ Pratica non ancora conclusa.

⁷⁶ *Idem.*

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
488 ⁷⁷	Regione	Invalidi civili	Politiche sociali	Chiarimenti in ordine al riconoscimento di una percentuale di invalidità inferiore rispetto a quella iniziale a seguito di ricorso
502	Regione Nus	Emergenza abitativa	Edilizia residenziale pubblica	Criticità asserite in ordine alla sistemazione di nucleo familiare con disabile in emergenza abitativa
503	Regione	Alloggi popolari	Edilizia residenziale pubblica	Verifica dello stato del procedimento relativo alla richiesta di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica
507	Regione	Impiego pubblico	Organizzazione	Presunte criticità nella condotta dell'impiegata competente
508	Regione Aosta	Energia	Attività economiche	Chiarimenti in ordine all'impossibilità di procedere alla compilazione per via telematica dell'istanza di concessione del concorso regionale alle spese per il riscaldamento domestico " <i>bon de chauffage</i> " in mancanza dell'iscrizione dell'anno precedente
520 ⁷⁸	Regione	Provvidenze economiche	Politiche sociali	Verifica dello stato del procedimento relativo alla concessione di contributo straordinario per prestazioni di odontostomatologia
521	Regione	Assistenza sociale	Politiche sociali	Presunte criticità nella condotta del personale competente
523 ⁷⁹	Regione Fénis	Emergenza abitativa	Edilizia residenziale pubblica	Chiarimenti in ordine all'assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica in emergenza abitativa

⁷⁷ Pratica non ancora conclusa.

⁷⁸ *Idem.*

⁷⁹ *Idem.*

ALLEGATO 13 – Enti, istituti, aziende, consorzi dipendenti dalla Regione e concessionari di pubblici servizi.

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
30 ⁸⁰	A.R.E.R.	Alloggi popolari	Edilizia residenziale pubblica	Chiarimenti in ordine alla revoca di assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica
156	Università della Valle d'Aosta / Université de la Vallée d'Aoste	Istruzione	Istruzione, cultura e formazione professionale	Chiarimenti in ordine alla sovrattassa applicata agli studenti universitari fuori corso
368	A.R.E.R.	Alloggi popolari	Edilizia residenziale pubblica	Chiarimenti in ordine alle conseguenze del mancato pagamento di conguaglio per spese di riscaldamento, cui non può fare fronte
416	A.R.E.R.	Emergenza abitativa	Edilizia residenziale pubblica	Chiarimenti in ordine alle conseguenze della morosità nel pagamento di canoni in emergenza abitativa
421	A.R.E.R.	Alloggi popolari	Edilizia residenziale pubblica	Chiarimenti in ordine ad una eventuale maggiore rateazione del debito contratto quale obbligato in solido

⁸⁰ Pratica aperta nel 2013.

ALLEGATO 14 – Azienda U.S.L. Valle d’Aosta.

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
9 ⁸¹	Azienda U.S.L. Valle d’Aosta	Impiego pubblico	Organizzazione	Legittimità del diniego del <i>part time</i> verticale
50	Azienda U.S.L. Valle d’Aosta	Immigrazione	Ordinamento	Chiarimenti in ordine alla legittimità della richiesta di pagamento ad una cittadina extracomunitaria delle spese sanitarie per una degenza ospedaliera in caso di tessera sanitaria scaduta
51	Azienda U.S.L. Valle d’Aosta	Ostensibilità degli atti	Accesso ai documenti amministrativi	Chiarimenti in ordine all’ostensibilità di cartella clinica
114	Azienda U.S.L. Valle d’Aosta	Servizi sanitari	Sanità	Legittimità della richiesta di pagamento anticipato delle spese di ricovero presso struttura di un Paese comunitario salva richiesta di rimborso al Servizio sanitario nazionale
209	Azienda U.S.L. Valle d’Aosta	Impiego pubblico	Organizzazione	Chiarimenti in ordine agli effetti di richiesta di mobilità interna
232	Azienda U.S.L. Valle d’Aosta	Servizi sanitari	Sanità	Assistenza in ordine alla redazione di istanza di riesame del diniego di autorizzazione preventiva all’assistenza transfrontaliera
267	Azienda U.S.L. Valle d’Aosta	Servizi sanitari	Sanità	Chiarimenti in ordine alla possibilità di usufruire di una prestazione sanitaria specialistica
275	Azienda U.S.L. Valle d’Aosta	Impiego pubblico	Organizzazione	Chiarimenti in ordine alla normativa relativa alla possibilità di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale, con particolare riferimento al contingente a disposizione della Direzione generale
276	Azienda U.S.L. Valle d’Aosta	Impiego pubblico	Organizzazione	Presunte criticità nella condotta di un dipendente pubblico
279	Azienda U.S.L. Valle d’Aosta	Servizi sanitari	Sanità	Assistenza in ordine alla redazione di istanza di accesso ai documenti amministrativi
290 ⁸²	Azienda U.S.L. Valle d’Aosta	Servizi sanitari	Sanità	Chiarimenti in ordine ai danni asseritamente cagionati in ragione di diagnosi cliniche contrastanti
293	Azienda U.S.L. Valle d’Aosta	Servizi sanitari	Sanità	Criticità in ordine all’erogazione di cure mediche

⁸¹ Pratica aperta nel 2013.

⁸² Pratica non ancora conclusa.

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
327	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Impiego pubblico	Organizzazione	Chiarimenti in ordine ai rimedi esperibili avverso nota di richiamo del dirigente per comportamenti asseritamente non corretti
328	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Servizi sanitari	Sanità	Legittimità delle motivazioni addotte ai fini del diniego all'autorizzazione preventiva per assistenza transfrontaliera di minore
333	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Modalità di esercizio del diritto d'accesso	Accesso ai documenti amministrativi	Chiarimenti in ordine ai rimedi esperibili nei confronti di conferma del diniego di accesso agli atti amministrativi successiva alla determinazione favorevole del Difensore civico
348	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Servizi sanitari	Sanità	Presunte criticità nella condotta del personale competente
370	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Immigrazione	Ordinamento	Legittimità del rinnovo della tessera sanitaria con copertura operante per il solo territorio italiano e non per i Paesi comunitari a cittadina comunitaria
400	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Servizi sanitari	Sanità	Chiarimenti in ordine al contenuto di certificazione sanitaria
496 ⁸³	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Servizi sanitari	Sanità	Criticità nell'erogazione di prestazioni sanitarie
519	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Lavoro autonomo	Organizzazione	Chiarimenti in ordine ai contratti libero-professionale, con particolare riferimento all'assenza dell'esonero dal turno notturno

⁸³ Pratica non ancora conclusa.

ALLEGATO 15 – Comuni convenzionati.

1 – Comune di Allein

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
28 ⁸⁴	Allein	Emergenza abitativa	Edilizia residenziale pubblica	Chiarimenti in ordine alla debenza del 20% del canone di locazione di un alloggio ad uso di un nucleo familiare in emergenza abitativa
60	Allein	Rapporti istituzionali	Ordinamento	Chiarimenti in ordine alla funzione del Difensore civico
81	Allein	Appalti di forniture di beni e servizi	Ordinamento	Legittimità della revoca dell'aggiudicazione provvisoria di bando per la gestione di bene pubblico per mancanza dei requisiti
82	Allein	Provvedimento amministrativo	Ordinamento	Chiarimenti in ordine alla motivazione di provvedimento amministrativo
157	Allein Saint-Rhémy-en-Bosses	Refezione scolastica	Istruzione, cultura e formazione professionale	Chiarimenti in ordine alle condizioni di fruizione della refezione scolastica gestita da Comune diverso da quello di residenza
339	Allein	Emergenza abitativa	Edilizia residenziale pubblica	Legittimità della richiesta di ristoro di danni subiti, di indennità per mancato preavviso e di spese condominiali nell'ambito di contratto trilaterale in emergenza abitativa
374	Allein	Emergenza abitativa	Edilizia residenziale pubblica	Legittimità della mancata corresponsione dell'indennità di preavviso, a causa di asserita impossibilità oggettiva da parte dell'Ente

2 – Comune di Aosta

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
21 ⁸⁵	Aosta	Circolazione stradale	Ordinamento	Chiarimenti in ordine alla rateizzabilità delle sanzioni amministrative comminate per violazioni al Codice della Strada

⁸⁴ Pratica aperta nel 2013.

⁸⁵ *Idem.*

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
39	Aosta	Viabilità	Trasporti e viabilità	Legittimità dell'obbligo di presentare un'istanza singola per ogni veicolo per l'accesso a posti auto di proprietà in zona a traffico limitato con conseguente versamento delle rispettive marche da bollo
40	Aosta	Rapporti istituzionali	Ordinamento	Chiarimenti in ordine alla funzione del Difensore civico
46	Aosta	Energia	Attività economiche	Chiarimenti in ordine al diniego della concessione del concorso regionale alle spese per il riscaldamento domestico " <i>bon de chauffage</i> "
47	Aosta Regione	Emergenza abitativa	Edilizia residenziale pubblica	Chiarimenti in ordine al rigetto della domanda di assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica in emergenza abitativa per modificazione normativa
71	Aosta	Impiego pubblico	Organizzazione	Legittimità di istituzione di particolare posizione organizzativa per materie non omogenee, asseritamente in contrasto con regolamento comunale di organizzazione
72	Aosta	Impiego pubblico	Organizzazione	Legittimità di istituzione di un solo Servizio all'interno di un'Area organizzativa
73	Aosta	Impiego pubblico	Organizzazione	Legittimità di provvedimento di organizzazione per motivazione contraddittoria
74	Aosta	Impiego pubblico	Organizzazione	Legittimità di istituzione di un solo Ufficio all'interno di un Servizio
75	Aosta	Impiego pubblico	Organizzazione	Legittimità di istituzione di particolare posizione organizzativa, asseritamente in assenza di corrispondente Servizio
76	Aosta	Impiego pubblico	Organizzazione	Chiarimenti in ordine alla carenza di interesse individuale all'impugnazione di provvedimento di carattere organizzativo generale
77	Aosta	Impiego pubblico	Organizzazione	Legittimità di proroga tecnica di particolare posizione organizzativa
96	Aosta	Emergenza abitativa	Edilizia residenziale pubblica	Chiarimenti in ordine all'istituto dell'emergenza abitativa
97	Aosta	Fondo comunale sfrattati	Edilizia residenziale pubblica	Chiarimenti in ordine alle misure a sostegno della locazione

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
122	Aosta Aosta (A.P.S. S.p.A.)	Circolazione stradale	Ordinamento	Legittimità del verbale di contestazione elevato per infrazioni al Codice della Strada per mancata esposizione all'interno del veicolo di tagliando di sosta appena pagato
128	Aosta	Danni	Ordinamento	Chiarimenti in ordine a richiesta di risarcimento danni per un incidente occorso su strada comunale a causa di un tombino sconnesso
151	Aosta	Impiego pubblico	Organizzazione	Legittimità della fissazione di obiettivi dirigenziali in assenza di negoziazione
152	Aosta	Impiego pubblico	Organizzazione	Legittimità di atto di riorganizzazione comportante asserito demansionamento del Dirigente
153	Aosta	Impiego pubblico	Organizzazione	Legittimità di sanzione disciplinare asseritamente comminata per fatti diversi da quelli da quelli indicati nella contestazione di addebito
154	Aosta	Impiego pubblico	Organizzazione	Chiarimenti in ordine al dovere di astensione del funzionario pubblico nel caso di vicende che coinvolgano parenti e affini
165	Aosta (A.P.S. S.p.A.)	Provvidenze economiche	Edilizia residenziale pubblica	Chiarimenti in ordine al contributo straordinario per l'affitto
178	Aosta	Emergenza abitativa	Edilizia residenziale pubblica	Verifica dello stato del procedimento relativo all'emergenza abitativa
179	Aosta	Fondo comunale sfrattati	Edilizia residenziale pubblica	Criticità nel reperimento di abitazione ai fini dell'ottenimento delle misure a sostegno della locazione
191	Aosta	Servizi socio-assistenziali	Politiche sociali	Chiarimenti in ordine all'inserimento di disabile in centri estivi
195	Aosta	Impiego pubblico	Organizzazione	Chiarimenti in ordine ai rimedi esperibili avverso provvedimento organizzativo illegittimo
208	Aosta Regione (Istituzioni scolastiche)	Impiego pubblico	Organizzazione	Chiarimenti in ordine alla possibilità per il dipendente pubblico di rinunciare alla mobilità volontaria
249	Aosta	Residenza	Ordinamento	Chiarimenti in ordine alla cancellazione dall'anagrafe comunale dei residenti

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
291 ⁸⁶	Aosta	Opere pubbliche	Assetto del territorio	Chiarimenti in ordine ad asseriti danni derivanti da opere pubbliche
303	Aosta	Circolazione stradale	Ordinamento	Legittimità del verbale di accertamento di violazione al Codice della Strada per transito in zona a traffico limitato
322 ⁸⁷	Aosta	Alloggi popolari	Edilizia residenziale pubblica	Legittimità della revoca dell'assegnazione provvisoria di alloggio di edilizia residenziale pubblica in caso di nucleo familiare non occupante stabilmente l'alloggio
323	Aosta	Anagrafe	Ordinamento	Chiarimenti in ordine alla cancellazione dall'anagrafe di soggetti residenti, temporaneamente domiciliati in altro Comune per cure specialistiche
331	Aosta Regione	Emergenza abitativa	Edilizia residenziale pubblica	Verifica dello stato del procedimento relativo alla richiesta di assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica in emergenza abitativa
342	Aosta	Emergenza abitativa	Edilizia residenziale pubblica	Legittimità del diniego del riconoscimento della situazione di emergenza abitativa per mancanza del requisito della residenza minima di 24 mesi, prevista da deliberazione della Giunta regionale successiva alla presentazione della domanda
343	Aosta	Immigrazione	Ordinamento	Rilevanza dell'accordo di integrazione ai fini del compimento del periodo di residenza richiesto per l'emergenza abitativa
346	Aosta	Emergenza abitativa	Edilizia residenziale pubblica	Assistenza in ordine a nota di opposizione al diniego all'istanza di ammissione all'emergenza abitativa
347	Aosta	Danni	Ordinamento	Richiesta rimborso spese da rimozione asseritamente illegittima di veicolo
349	Aosta Regione	Assistenza sociale	Politiche sociali	Presunte criticità nella condotta del personale competente
359	Aosta	Autocertificazione	Ordinamento	Applicabilità dell'autocertificazione in caso di decesso di ex coniuge divorziato
360	Aosta	Autocertificazione	Ordinamento	Chiarimenti in ordine all'istituto dell'autocertificazione, con particolare riferimento allo stato di divorziata

⁸⁶ Pratica non ancora conclusa.

⁸⁷ *Idem.*

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
384-385 ⁸⁸	Aosta Gignod	Refezione scolastica	Istruzione, cultura e formazione professionale	Chiarimenti in ordine alle condizioni di fruizione della refezione scolastica gestita da Comune diverso da quello di residenza
391	Aosta	Modalità di esercizio del diritto di accesso	Accesso ai documenti amministrativi	Chiarimenti in ordine alle modalità di esercizio del diritto di accesso
393	Aoste	Emergenza abitativa	Edilizia residenziale pubblica	Chiarimenti in ordine alla possibilità di sospensione, per particolari motivi, dalla decadenza dalla graduatoria dell'emergenza abitativa per morosità
403	Aosta	Provvidenze economiche	Politiche sociali	Legittimità della richiesta di rimborso di somma indebitamente erogata
423	Aosta (A.P.S. S.p.A.)	Alloggi popolari	Edilizia residenziale pubblica	Chiarimenti in ordine all'assenza di necessità del consenso del locatario all'acciaimento al teleriscaldamento
424	Aosta (A.P.S. S.p.A.)	Alloggi popolari	Edilizia residenziale pubblica	Criticità in ordine a lavori sulle tubazioni idriche
427	Aosta	Energia	Attività economiche	Chiarimenti in ordine alla mancata automaticità della concessione del concorso regionale alle spese per il riscaldamento domestico " <i>bon de chauffage</i> "
431	Aosta	Edilizia	Assetto del territorio	Legittimità del diniego al rilascio di concessione edilizia per ristrutturazione di immobile in centro storico
432	Aosta	Edilizia	Assetto del territorio	Assistenza nella redazione delle osservazioni relative al diniego di rilascio di concessione edilizia
456	Aosta	Impiego pubblico	Organizzazione	Legittimità dell'atto di diniego dell'istanza di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale per motivazione incongrua
457	Aosta	Impiego pubblico	Organizzazione	Chiarimenti in ordine ai rimedi esperibili nei confronti di atto annullabile, con particolare riferimento all'istituto dell'autotutela
458	Aosta	Impiego pubblico	Organizzazione	Chiarimenti in ordine alla facoltà dell'Ente datore di lavoro relativamente alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale

⁸⁸ Pratiche non ancora concluse.

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
458	Aosta	Impiego pubblico	Organizzazione	Chiarimenti in ordine alla facoltà dell'Ente datore di lavoro relativamente alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale
459	Aosta	Impiego pubblico	Organizzazione	Chiarimenti in ordine all'aspettativa per motivi di famiglia, con particolare riferimento alla discrezionalità nella sua concessione
487	Aosta	Residenza	Ordinamento	Chiarimenti in ordine alla cancellazione dall'anagrafe comunale in assenza di sfratto eseguito
490 ⁸⁹	Aosta	Urbanistica	Assetto del territorio	Legittimità di asserita parziale impropria occupazione di area pubblica da parte di privati
491 ⁹⁰	Aosta	Urbanistica	Assetto del territorio	Mancato riscontro in ordine alla richiesta chiarimenti sull'asserita parziale impropria occupazione di area pubblica da parte di privati
493 ⁹¹	Aosta (A.P.S. S.p.A.)	Alloggi popolari	Edilizia residenziale pubblica	Criticità in ordine a ritardi nel ripristino dei danni subiti a causa di infiltrazioni provenienti da altro affidatario di alloggio di edilizia residenziale pubblica
506	Aosta	Circolazione stradale	Ordinamento	Legittimità della revoca dell'autorizzazione all'accesso ad impresa di servizi in zona a traffico limitato
508	Aosta Regione	Energia	Attività economiche	Chiarimenti in ordine all'impossibilità di procedere alla compilazione per via telematica dell'istanza di concessione del concorso regionale alle spese per il riscaldamento domestico " <i>bon de chauffage</i> " in mancanza dell'iscrizione dell'anno precedente
517	Aosta	Alloggi popolari	Edilizia residenziale pubblica	Chiarimenti in ordine alla conformità di certificato medico ai fini del mantenimento dell'assegnazione provvisoria di alloggio di edilizia residenziale pubblica in caso di nucleo familiare non occupante stabilmente l'alloggio per motivi di salute

⁸⁹ Pratica non ancora conclusa.

⁹⁰ *Idem.*

⁹¹ *Idem.*

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
518	Aosta	Circolazione stradale	Ordinamento	Chiarimenti in ordine all'obbligazione solidale del proprietario in caso di sanzione amministrativa comminata per transito in zona vietata

3 – Comune di Antey-Saint-André

Nessun caso

4 – Comune di Arnad

Nessun caso

5 – Comune di Arvier

Nessun caso

6 – Comune di Avise

Nessun caso

7 – Comune di Ayas

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
15 ⁹²	Ayas	Danni	Ordinamento	Mancato ristoro di danni asseritamente subiti in occasione di lavoro pubblico

⁹² Pratica aperta nel 2013.

8 – Comune di Aymavilles

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
29 ⁹³	Aymavilles	Tributi locali	Ordinamento	Legittimità della richiesta del pagamento della tassa rifiuti su immobile da anni non più utilizzato

9 – Comune di Bard

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
192	Bard	Cittadinanza	Ordinamento	Mancata attestazione di convivenza di figli minori nel nucleo familiare ai fini della concessione della cittadinanza

10 – Comune di Bionaz

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
124	Bionaz	Edilizia	Assetto del territorio	Asserito mancato accredito di interessi su conguaglio di oneri concessori

11 – Comune di Brissogne

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
79	Brissogne	Edilizia	Assetto del territorio	Chiarimenti in ordine a termine previsto in permesso di costruire stabilito discrezionalmente dall'Ente
187	Brissogne	Edilizia	Assetto del territorio	Congruità del termine assegnato per l'ultimazione dei lavori oggetto del permesso di costruire
460	Brissogne	Urbanistica Commercio	Assetto del territorio Attività economiche	Chiarimenti in ordine al diniego alla trasformazione di attività economica da agriturismo a affittacamere

⁹³ Pratica aperta nel 2013.

12 – Comune di Brusson

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
375	Brusson	Circolazione stradale	Ordinamento	Legittimità di sanzione amministrativa irrogata per transito in zona a traffico limitato in assenza di titolo
376	Brusson	Impiego pubblico	Organizzazione	Presunte criticità nella condotta del Funzionario competente e del Sindaco
377	Brusson	Circolazione stradale Sanzioni amministrative	Ordinamento	Chiarimenti in ordine alla disciplina delle sanzioni amministrative per infrazioni al Codice della Strada, con particolare riferimento all'impossibilità di ricorso a seguito di definizione delle stesse con il pagamento in misura ridotta effettuato nei termine di legge

13 – Comune di Challand-Saint-Anselme

Nessun caso

14 – Comune di Challand-Saint-Victor

Nessun caso

15 – Comune di Chambave

Nessun caso

16 – Comune di Chamois

Nessun caso

17 – Comune di Champdepraz

Nessun caso

18 – Comune di Champorcher

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
509	Champorcher	Urbanistica Viabilità	Assetto del territorio Trasporti e viabilità	Chiarimenti in ordine ai rimedi esperibili avverso l'atto di approvazione di progetto edilizio la cui realizzazione comporta l'impossibilità di usufruire di strada vicinale che serve <i>ab immemorabili</i> il villaggio

19 – Comune di Charvensod

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
1 ⁹⁴	Charvensod	Espropriazioni	Assetto del territorio	Ristoro dei pregiudizi subiti dalla proprietà privata a seguito dell'esecuzione di opere pubbliche
2 ⁹⁵	Charvensod Regione	Espropriazioni	Assetto del territorio	Chiarimenti in ordine alle fasi del procedimento espropriativo inerenti al pagamento delle indennità
22 ⁹⁶	Charvensod	Opere pubbliche Danni	Assetto del territorio Ordinamento	Chiarimenti in ordine alla riconoscibilità di indennizzi per diminuzione del valore di una proprietà privata causata dalla realizzazione di un'opera pubblica
23 ⁹⁷	Charvensod	Opere pubbliche Danni	Assetto del territorio Ordinamento	Chiarimenti in ordine ad eventuale ristoro di danni asseritamente patiti per l'abbattimento di albero fruttifero in occasione della realizzazione di un'opera pubblica

⁹⁴ Pratica aperta nel 2009.⁹⁵ Pratica aperta nel 2012.⁹⁶ Pratica aperta nel 2013.⁹⁷ *Idem.*

20 – Comune di Châtillon

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
12 ⁹⁸	Châtillon	Viabilità	Trasporti e viabilità	Chiarimento in ordine all'esecuzione di accertamento tecnico preventivo
55	Châtillon	Ostensibilità degli atti	Accesso ai documenti amministrativi	Chiarimenti in ordine al diritto di accesso
138	Châtillon	Viabilità	Trasporti e viabilità	Chiarimenti in ordine alla possibilità di richiedere il rispetto del limite di peso dei mezzi in transito previsto dalla Consulenza tecnica d'ufficio
139	Châtillon	Viabilità	Trasporti e viabilità	Chiarimenti in ordine alla possibilità di richiedere l'adeguamento delle prescrizioni della Consulenza tecnica d'ufficio alle condizioni attualizzate dell'immobile danneggiato
140	Châtillon	Viabilità	Trasporti e viabilità	Assistenza nella redazione di nota contenente richiesta di esecuzione delle prescrizioni contenute nella Consulenza tecnica d'ufficio
150	Châtillon	Circolazione stradale	Ordinamento	Legittimità del preavviso di accertamento di violazione al Codice della Strada per sosta in zona asseritamente privata
184	Châtillon	Viabilità	Trasporti e viabilità	Chiarimento in ordine ai rimedi esperibili nei confronti dell'Ente inadempiente in presenza di asseriti danni ad immobile adiacente a strada comunale priva di divieto di transito
305	Châtillon	Residenza	Ordinamento	Chiarimenti in ordine agli obblighi in capo all'Ente concessionario della residenza

21 – Comune di Cogne

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
18 ⁹⁹	Cogne Regione	Espropriazioni	Assetto del territorio	Ritardi nei pagamenti delle indennità di espropriazione per la realizzazione di opere pubbliche

⁹⁸ Pratica aperta nel 2013.

⁹⁹ *Idem*.

22 – Comune di Donnas

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
89	Donnas	Espropriazioni	Assetto del territorio	Chiarimenti in ordine all'impossibilità da parte dell'Ente di espropriare parte di bene privato per concedere una servitù di passaggio a terzi

23 – Comune di Doues

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
320	Doues	Edilizia	Assetto del territorio	Mancato riscontro alla richiesta di verifica di opera privata

24 – Comune di Émarèse

Nessun caso				
-------------	--	--	--	--

25 – Comune di Étroubles

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
242	Étroubles	Ordine e sicurezza pubblica	Ordinamento	Chiarimenti in ordine al mancato rimborso del costo dell'alloggio a nucleo familiare in difficoltà economiche e logistiche a seguito della revoca dell'ordinanza di evacuazione
329	Étroubles	Beni privati a destinazione pubblica	Ordinamento	Assistenza nella redazione di nota contenente richiesta di rimozione o regolarizzazione di occupazione di fatto

26 – Comune di Fénis

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
68	Fénis	Tributi locali	Ordinamento	Legittimità di avviso di accertamento ai fini I.C.I., sostitutivo di precedente ritualmente emesso, notificato oltre il termine di decadenza
69	Fénis	Tributi locali	Ordinamento	Chiarimenti in ordine alla determinazione del valore di area edificabile rilevante ai fini I.C.I.
70	Fénis	Tributi locali	Ordinamento	Chiarimenti in ordine alla detrazione per la prima casa ai fini I.C.I.
95	Fénis	Tributi locali	Ordinamento	Legittimità di avviso di accertamento ai fini I.C.I., notificato oltre il termine di decadenza
109	Fénis	Tributi locali	Ordinamento	Assistenza nella redazione di nota contenente riserva d'istanza di rimborso in ordine al pagamento dell'I.C.I. nelle more della definizione del tributo dovuto
112	Fénis	Provvidenze economiche	Ordinamento	Obbligatorietà per le Associazioni della produzione dettagliata del conto consuntivo
113	Fénis	Tributi locali	Ordinamento	Legittimità di provvedimento di sospensione, poi annullato, della debenza dell'I.C.I. e dell'I.M.U. nelle more dell'approvazione del P.R.G.C.
202	Fénis	Tributi locali	Ordinamento	Chiarimenti in ordine all'iter procedurale della variante generale al P.R.G.C. ai fini della validità della clausola di salvaguardia per la debenza dell'I.C.I. e dell'I.M.U. nelle more dell'approvazione del P.R.G.C., con particolare riferimento alla bozza del medesimo inoltrato agli Uffici regionali competenti
478	Fénis	Espropriazioni	Assetto del territorio	Chiarimenti in ordine alla non debenza degli interessi in caso di indennità di espropriazione
479	Fénis	Espropriazioni	Assetto del territorio	Chiarimenti in ordine all'istituto dell'occupazione d'urgenza, con particolare riferimento alla determinazione dell'indennità
480	Fénis	Espropriazioni	Assetto del territorio	Chiarimenti in ordine all'applicazione di valori diversi per lo stesso terreno ai fini dell'esproprio e dell'I.M.U.
481	Fénis	Espropriazioni	Assetto del territorio	Chiarimenti in ordine alle conseguenze dell'accettazione con riserva dell'indennità di espropriazione

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
523 ¹⁰⁰	Fénis Regione	Emergenza abitativa	Edilizia residenziale pubblica	Chiarimenti in ordine all'assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica in emergenza abitativa

27 – Comune di Fontainemore

Nessun caso

28 – Comune di Gaby

Nessun caso

29 – Comune di Gignod

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
384-385 ¹⁰¹	Gignod Aosta	Refezione scolastica	Istruzione, cultura e formazione professionale	Chiarimenti in ordine alle condizioni di fruizione della refezione scolastica gestita da Comune diverso da quello di residenza

30 – Comune di Gressan

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
8 ¹⁰²	Gressan Regione	Urbanistica	Assetto del territorio	Legittimità del diniego di richiesta di variante del P.R.G.C. ai fini dell'edificabilità

¹⁰⁰ Pratica non ancora conclusa.¹⁰¹ Pratiche non ancora concluse.¹⁰² Pratica aperta nel 2013.

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
205	Gressan	Inquinamento acustico	Ambiente	Chiarimenti in ordine ai rimedi esperibili avverso immissioni sonore nell'ambiente
206	Gressan	Rapporti istituzionali	Ordinamento	Chiarimenti in ordine alla funzione del Difensore civico
324	Gressan Regione	Beni pubblici	Ordinamento	Legittimità del diniego del riconoscimento della natura pubblica di una strada
325	Gressan	Opere pubbliche	Assetto del territorio	Chiarimenti in ordine agli interventi di competenza del Comune relativamente ad una strada asseritamente pubblica
401	Gressan	Residenza	Ordinamento	Chiarimenti in ordine alla possibilità di ottenere la residenza da parte di cittadina comunitaria in gravi condizioni di salute dimorante presso il figlio
402	Gressan	Anagrafe	Ordinamento	Chiarimenti in ordine alla trascrizione nei registri civili dell'atto di nascita di una cittadina comunitaria

31 – Comune di Gressoney-La-Trinité

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
203	Gressoney-La-Trinité	Edilizia	Assetto del territorio	Mancata adozione del provvedimento conclusivo del procedimento amministrativo concernente demolizione di opere senza titolo abilitativo
483 ¹⁰³	Gressoney-La-Trinité	Urbanistica	Assetto del territorio	Legittimità del diniego dell'autorizzazione all'installazione su area privata di struttura amovibile ai fini dell'attività economica

¹⁰³ Pratica non ancora conclusa.

32 – Comune di Gressoney-Saint-Jean

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
433	Gressoney-Saint-Jean	Edilizia	Assetto del territorio	Chiarimenti in ordine alla costruzione di manufatti amovibili
441	Gressoney-Saint-Jean	Edilizia	Assetto del territorio	Chirimenti in ordine all'onerosità della Segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.)

33 – Comune di Hône

Nessun caso

34 – Comune di Introd

Nessun caso

35 – Comune di Issime

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
118	Issime Regione	Emergenza abitativa	Edilizia residenziale pubblica	Chiarimenti in ordine all'istituto dell'emergenza abitativa

36 – Comune di Issogne

Nessun caso

37 – Comune di Jovençon

Nessun caso

38 – Comune di La Thuile

Nessun caso

39 – Comune di La Magdeleine

Nessun caso

40 – Comune di La Salle

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
264	La Salle	Viabilità	Trasporti e viabilità	Mancato evasione alla richiesta di sopralluogo per la verifica di criticità relative alla viabilità e all'arredo urbano
286	La Salle	Viabilità	Trasporti e viabilità	Criticità in ordine a manutenzione di strada comunale
287	La Salle	Incolumità pubblica	Ordinamento	Criticità in ordine alla situazione di cantiere asseritamente abbandonato
288	La Salle	Urbanistica Viabilità	Assetto del territorio Trasporti e viabilità	Criticità in ordine alla posa stagionale di vasi da fiori asseritamente pericolosa per la viabilità e non consona all'arredo urbano
386	La Salle	Rapporti istituzionali	Ordinamento	Chiarimenti in ordine alla funzione del Difensore civico, con particolare riferimento alle modalità dell'intervento
410	La Salle	Lavoro subordinato	Organizzazione	Asserito mancato riconoscimento di prestazione professionale
471	La Salle	Modalità di esercizio del diritto di accesso	Accesso ai documenti amministrativi	Chiarimenti in ordine al diritto d'accesso ai documenti amministrativi, con particolare riferimento alla posizione giuridica legittimante il diritto
472	La Salle	Modalità di esercizio del diritto di accesso	Accesso ai documenti amministrativi	Assistenza nella redazione dell'istanza di accesso a documenti amministrativi
473	La Salle	Modalità di esercizio del diritto di accesso	Accesso ai documenti amministrativi	Chiarimenti in ordine al diritto d'accesso ai documenti amministrativi, con particolare riferimento all'onerosità dell'estrazione di copia

41 – Comune di Lillianes

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
10 ¹⁰⁴	Lillianes	Tributi locali	Ordinamento	Chiarimenti in ordine alla T.A.R.S.U., con particolare riferimento alle modalità di calcolo della superficie computabile

42 – Comune di Montjovet

Nessun caso

43 – Comune di Morgex

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
505 ¹⁰⁵	Morgex	Emergenza abitativa	Edilizia residenziale pubblica	Legittimità di ordinanza di sgombero relativamente ad alloggio assegnato in emergenza abitativa
516 ¹⁰⁶	Morgex	Emergenza abitativa	Edilizia residenziale pubblica	Asserite criticità nell'assegnazione di alloggio in emergenza abitativa, con particolare riferimento alla determinazione del punteggio

44 – Comune di Nus

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
4 ¹⁰⁷	Nus Regione	Provvidenze economiche	Assetto del territorio	Mancata evasione in ordine alla richiesta di concessione contributo per il rifacimento di un fabbricato lesionato dagli eventi alluvionali del 2000

¹⁰⁴ Pratica aperta nel 2013.

¹⁰⁵ Pratica non ancora conclusa.

¹⁰⁶ *Idem.*

¹⁰⁷ Pratica aperta nel 2012.

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
59	Nus	Documenti e atti	Ordinamento	Chiarimenti in ordine alle modalità di ritiro di un atto depositato presso il Comune a seguito della mancata consegna causa l'assenza del destinatario
100	Nus	Espropriazioni	Assetto del territorio	Criticità in procedura di espropriazione
101	Nus	Rapporti istituzionali	Ordinamento	Chiarimenti in ordine alla funzione del Difensore civico

45 – Comune di Ollomont

Nessun caso

46 – Comune di Perloz

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
90	Perloz	Tributi locali	Ordinamento	Debenza della T.A.R.E.S. in caso di immobile non raggiunto dal servizio di smaltimento rifiuti né dai servizi indivisibili
91	Perloz	Tributi locali	Ordinamento	Chiarimenti in ordine al calcolo degli occupanti un immobile ai fini della T.A.R.E.S.

47 – Comune di Pollein

Nessun caso

48 – Comune di Pont-Saint-Martin

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
13 ¹⁰⁸	Pont-Saint-Martin	Polizia mortuaria e cimiteri	Ordinamento	Chiarimenti in ordine al diniego opposto dall'Ente riguardo alla copertura di superficie cimiteriale in concessione
92	Pont-Saint-Martin	Incolumità pubblica	Ordinamento	Chiarimenti in ordine alla disciplina dei fuochi d'artificio
142	Pont-Saint-Martin	Incolumità pubblica	Ordinamento	Chiarimenti in ordine alla richiesta all'Ente di fornire strumenti specificamente idonei a garantire l'integrità di un immobile in occasione di evento pirotecnico
143	Pont-Saint-Martin	Incolumità pubblica	Ordinamento	Chiarimenti in ordine all'ordinanza che, in caso di evento pirotecnico, prevede l'impossibilità di abitare o frequentare determinate zone del Comune

49 – Comune di Pontboset

Nessun caso

50 – Comune di Pontey

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
17 ¹⁰⁹	Pontey	Servizi pubblici	Ordinamento	Chiarimenti in ordine al regime delle spese relative alle perdite in derivazioni dell'acquedotto poste nel sottosuolo pubblico
133	Pontey	Residenza	Ordinamento	Verifica dello stato del procedimento relativo al trasferimento di residenza
134	Pontey	Impiego pubblico	Organizzazione	Presunte criticità nella condotta del Funzionario competente

¹⁰⁸ Pratica aperta nel 2013.

¹⁰⁹ *Idem.*

51 – Comune di Pré-Saint-Didier

Nessun caso

52 – Comune di Quart

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
188	Quart Regione	Danni	Assetto del territorio	Chiarimenti in ordine ai rimedi esperibili riguardo a lavori effettuati da soggetto privato affittuario di fondo pubblico
210-225 ¹¹⁰	Quart Regione	Danni	Assetto del territorio	Asserito pregiudizio al diritto di passaggio causato da lavori effettuati da soggetto privato affittuario di fondo pubblico
344	Quart	Modalità di esercizio del diritto di accesso	Accesso ai documenti amministrativi	Chiarimenti in ordine alla posizione giuridica legittimante il diritto di accesso a documenti amministrativi
447	Quart	Ostensibilità degli atti	Accesso ai documenti amministrativi	Chiarimenti in ordine al diritto di accesso ai documenti amministrativi, con particolare riferimento al bilanciamento con diritto di riservatezza di terzi, in caso di dati personali comuni
448	Quart	Modalità di esercizio del diritto di accesso	Accesso ai documenti amministrativi	Chiarimenti in ordine al procedimento di accesso ai documenti amministrativi, con particolare riferimento alla competenza del Difensore civico in materia di riesame
504	Quart	Modalità di esercizio del diritto di accesso	Accesso ai documenti amministrativi	Chiarimenti in ordine alle modalità di esercizio del diritto di accesso, con particolare riferimento alla maturazione del silenzio rifiuto e al termine di impugnazione del medesimo

53 – Comune di Rhêmes-Notre-Dame

Nessun caso

¹¹⁰ Pratiche non ancora concluse.

54 – Comune di Rhêmes-Saint-Georges

Nessun caso

55 – Comune di Roisan

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
356	Roisan	Servizi pubblici	Ordinamento	Chiarimenti in ordine all'obbligatorietà dell'autolettura del contatore dell'acqua posizionato all'interno dell'unità abitativa in assenza della quale sono previste sanzioni
357 ¹¹¹	Roisan	Tributi locali	Ordinamento	Legittimità del mancato conguaglio della T.A.R.E.S. per computo in via presuntiva del numero di abitanti di unità immobiliare
358 ¹¹²	Roisan	Servizi pubblici	Ordinamento	Legittimità della richiesta di pagamento della tariffa per il servizio di depurazione dell'acqua, anche se provvisto solo di impianto di decantazione

56 – Comune di Saint-Christophe

Nessun caso

57 – Comune di Saint-Denis

Nessun caso

58 – Comune di Saint-Marcel

Nessun caso

¹¹¹ Pratica non ancora conclusa.¹¹² *Idem.*

59 – Comune di Saint-Nicolas

Nessun caso

60 – Comune di Saint-Oyen

Nessun caso

61 – Comune di Saint-Pierre

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
492 ¹¹³	Saint-Pierre	Nomine e incarichi di consulenza	Ordinamento	Mancato pagamento delle prestazioni rese in esecuzione di un incarico di collaudo di opera pubblica

62 – Comune di Saint-Rhémy-en-Bosses

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
157	Saint-Rhémy-en-Bosses Allein	Refezione scolastica	Istruzione, cultura e formazione professionale	Chiarimenti in ordine alle condizioni di fruizione della refezione scolastica gestita da Comune diverso da quello di residenza

63 – Comune di Saint-Vincent

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
404	Saint-Vincent Regione	Emergenza abitativa	Edilizia residenziale pubblica	Verifica dello stato del procedimento relativo alla richiesta di assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica in emergenza abitativa
405	Saint-Vincent	Alloggi popolari	Edilizia residenziale pubblica	Chiarimenti in ordine ai criteri di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica

¹¹³ Pratica non ancora conclusa.

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
425	Saint-Vincent	Circolazione stradale Sanzioni amministrative	Ordinamento	Chiarimenti in ordine alla decadenza dal beneficio del pagamento in misura ridotta di sanzione amministrativa per infrazioni al Codice della Strada per mancato assolvimento delle spese di notifica

64 – Comune di Sarre

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
16 ¹¹⁴	Sarre	Viabilità	Trasporti e viabilità	Asserita mancata esecuzione di determinazione comunale in ordine a parcheggio di autovetture non regolamentare
24 ¹¹⁵	Sarre	Viabilità	Trasporti e viabilità	Chiarimenti in ordine all'autorizzazione di passo carrabile
265	Sarre	Inquinamento acustico	Ambiente	Chiarimenti in ordine all'autorizzazione di passo carrabile
266	Sarre	Inquinamento acustico	Ambiente	Mancato riscontro in ordine alla richiesta di intervenire relativamente ad inquinamento acustico
453 ¹¹⁶	Sarre	Danni	Ordinamento	Chiarimenti in ordine all'imputabilità a carico dell'Ente riguardo ad infiltrazioni conseguenti asseritamente a costruzione di opera pubblica
462	Sarre	Tributi locali	Ordinamento	Chiarimenti in ordine alla Tassa sui rifiuti, con particolare riferimento alle modalità di calcolo in caso di immobile "seconda casa"
463	Sarre	Tributi locali	Ordinamento	Chiarimenti in ordine alla Tassa sui rifiuti, con particolare riferimento alla soggettività tributaria del titolare di diritto di usufrutto
482	Sarre	Rapporti istituzionali	Ordinamento	Chiarimenti in ordine alla funzione del Difensore civico

¹¹⁴ Pratica aperta nel 2013.¹¹⁵ *Idem.*¹¹⁶ Pratica non ancora conclusa.

65 – Comune di Torgnon

Nessun caso

66 – Comune di Valgrisenche

Nessun caso

67 – Comune di Valpelline

Nessun caso

68 – Comune di Valsavarenche

Nessun caso

69 – Comune di Valtournenche

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
147	Valtournenche	Urbanistica	Assetto del territorio	Chiarimenti in ordine al potere dell'Ente di rimuovere coattivamente manufatti su area privata privi di autorizzazione formale
148	Valtournenche	Urbanistica	Assetto del territorio	Chiarimenti in ordine all'efficacia di una autorizzazione verbale al posizionamento di manufatti su aree pubbliche e private
149	Valtournenche	Appalti di forniture di beni e servizi	Ordinamento	Legittimità di affidamento ad un soggetto economico in via esclusiva del servizio relativo all'apposizione di pannelli pubblicitari
161	Valtournenche	Tributi locali	Ordinamento	Legittimità della richiesta di versamento dell'imposta di pubblicità, già versata ad ex concessionario

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
167	Valtournenche	Diritti reali	Ordinamento	Chiarimenti in ordine all'impossibilità di usucapire un diritto di servitù su fondo comunale
446	Valtournenche	Tributi locali	Ordinamento	Chiarimenti in ordine al tributo sui rifiuti, con particolare riferimento alle modalità di calcolo degli occupanti in caso di immobile "seconda casa"
497	Valtournenche	Tributi locali	Ordinamento	Chiarimenti in ordine ai rimedi esperibili avverso il calcolo, asseritamente incongruo, degli occupanti un immobile ai fini del tributo sui rifiuti

70 – Comune di Verrayes

Nessun caso

71 – Comune di Verrès

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
363	Verrès	Alloggi popolari	Edilizia residenziale pubblica	Chiarimenti in ordine a requisiti necessari per concorrere all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica
510	Verrès	Modalità di esercizio del diritto di accesso	Accesso ai documenti amministrativi	Legittimità della richiesta di pagamento di diritto di segreteria per l'estrazione di copia in carta semplice
511	Verrès	Impiego pubblico	Organizzazione	Presunte criticità nella condotta dell'impiegata competente

72 – Comune di Villeneuve

Nessun caso

ALLEGATO 16 – Comunità montane convenzionate.

1 – Comunità montana Évançon

Nessun caso

2 – Comunità montana Grand Combin

Nessun caso

3 – Comunità montana Grand Paradis

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
98	Comunità montana Grand Paradis	Impiego pubblico	Organizzazione	Chiarimenti in ordine alla fase di audizione in sede di procedimento disciplinare
99	Comunità montana Grand Paradis	Impiego pubblico	Organizzazione	Chiarimenti in ordine alla sanzione disciplinare applicabile per inosservanza di ordine di servizio
105	Comunità montana Grand Paradis	Impiego pubblico	Organizzazione	Chiarimenti in ordine alla redazione di memoria in sede di procedimento disciplinare
106	Comunità montana Grand Paradis	Rapporti istituzionali	Ordinamento	Chiarimenti in ordine alle funzioni del Difensore civico
146	Comunità montana Grand Paradis	Rapporti istituzionali	Ordinamento	Chiarimenti in ordine alla funzione del Difensore civico
166	Comunità montana Grand Paradis	Impiego pubblico	Organizzazione	Chiarimenti in ordine alla mancata assunzione di riservatario inchiamata pubblica per mutate esigenze organizzative
230	Comunità montana Grand Paradis	Impiego pubblico	Organizzazione	Chiarimenti in ordine all'eventuale diritto allo scorrimento della graduatoria di riservatario in chiamata pubblica
231	Comunità montana Grand Paradis	Impiego pubblico	Organizzazione	Chiarimenti in ordine all'eventuale riconoscimento dei danni subiti da riservatario non assunto per mancato scorrimento della graduatoria

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
388	Comunità montana Grand Paradis	Impiego pubblico	Organizzazione	Chiarimenti in ordine alla normativa relativa alla possibilità di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale, con particolare riferimento al contingente stabilito nel 25% e alle condizioni che sanciscono la priorità nell'accoglimento delle domande
524	Comunità montana Grand Paradis	Assistenza sociale	Politiche sociali	Chiarimenti in ordine all'aumento considerevole del buono pasto fornito a domicilio di anziani

4 – Comunità montana Mont Émilis

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
11 ¹¹⁷	Comunità montana Mont Émilis	Espropriazioni	Assetto del territorio	Asserito ritardo in ordine al previsto compimento di procedura espropriativa
54	Comunità montana Mont Émilis	Espropriazioni	Assetto del territorio	Chiarimenti in ordine alle modalità e ai tempi di misurazione del fondo privato espropriato
176	Comunità montana Mont Émilis	Espropriazioni	Assetto del territorio	Chiarimenti in ordine alle modalità di verifica dell'avvenuta misurazione del fondo privato espropriato
180	Comunità montana Mont Émilis	Espropriazioni	Assetto del territorio	Chiarimenti in ordine ai termini per l'eventuale accettazione delle indennità di espropriazione provvisoria per la realizzazione di un'opera pubblica
181	Comunità montana Mont Émilis	Espropriazioni	Assetto del territorio	Assistenza nella redazione di nota contenente l'intendimento di avvalersi del termine di trenta giorni per l'eventuale accettazione dell'indennità di espropriazione provvisoria
182	Comunità montana Mont Émilis	Espropriazioni	Assetto del territorio	Chiarimenti in ordine alle conseguenze dell'accettazione dell'indennità di espropriazione provvisoria
183	Comunità montana Mont Émilis	Espropriazioni	Assetto del territorio	Chiarimenti in ordine al subentro di erede in procedura espropriativa, con particolare riferimento alla dichiarazione sostitutiva di certificazione

¹¹⁷ Pratica aperta nel 2013.

5 – Comunità montana Mont Rose

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
131	Comunità montana Mont Rose	Microcomunità	Politiche sociali	Chiarimenti in ordine alle motivazioni sottese al diniego del trasferimento di assistita presso altra microcomunità
132	Comunità montana Mont Rose	Impiego pubblico	Organizzazione	Presunte criticità nella condotta del Funzionario competente
269	Comunità montana Mont Rose	Microcomunità	Politiche sociali	Chiarimenti in ordine a nota di biasimo a congiunti di assistita presso una microcomunità
449	Comunità montana Mont Rose	Microcomunità	Politiche sociali	Criticità in ordine al trasferimento in altra struttura assistenziale
468	Comunità montana Mont Rose	Modalità di esercizio del diritto di accesso	Accesso ai documenti amministrativi	Chiarimenti in ordine alla posizione giuridica legittimante il diritto di accesso a documenti amministrativi
514 ¹¹⁸	Comunità montana Mont Rose	Microcomunità	Politiche sociali	Chiarimenti in ordine ai criteri di determinazione della graduatoria ai fini del trasferimento di ospite in altra Struttura

6 – Comunità montana Monte Cervino

Nessun caso

7 – Comunità montana Valdigne – Mont Blanc

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
326	Comunità montana Valdigne - Mont Blanc	Impiego pubblico	Organizzazione	Chiarimenti in ordine al termine per il pagamento della retribuzione

8 – Comunità montana Walser – Alta Valle del Lys

Nessun caso

¹¹⁸ Pratica non ancora conclusa.

ALLEGATO 17 – Amministrazioni periferiche dello Stato.

Cas o n.	Ente	Materia	Area	Questione
5 ¹¹⁹	I.N.P.S. Gestione ex I.N.P.D.A.P.	Previdenza sociale	Previdenza e assistenza	Chiarimenti in ordine all'onerosità della ricongiunzione dei periodi contributivi a seguito di passaggio ad altro Ente previ- denziale
66	I.N.A.I.L.	Infortunistica	Previdenza e assistenza	Chiarimenti in ordine ai rimedi esperibi- li avverso diniego di indennizzo per in- fortunio occorso durante l'orario scola- stico
103	I.N.P.S.	Sanzioni amministrative	Ordinamento	Chiarimenti in ordine ai soggetti tenuti a discrezione alla gestione separata
108	I.N.P.S. Gestione ex-E.N.P.A.L.S.	Previdenza sociale	Previdenza e assistenza	Criticità in ordine al rilascio di attestato di agibilità al fine di effettuazione di spet- tacolo e per richiedere un contributo alla Regione
125	I.N.P.S. I.N.P.S. Gestione ex I.N.P.D.A.P.	Previdenza sociale	Previdenza e assistenza	Chiarimenti in ordine all'onerosità di ri- congiunzione di periodi lavorativi matu- rati presso l'I.N.P.S. e l'I.N.P.D.A.P.
160	I.N.P.S. I.N.P.S. Gestione ex I.N.P.D.A.P.	Previdenza sociale	Previdenza e assistenza	Chiarimenti in ordine all'onerosità di ri- congiunzione di periodi lavorativi matu- rati presso l'I.N.P.S. e l'I.N.P.D.A.P.
164	Equitalia Nord S.p.A.	Sanzioni amministrative	Ordinamento	Chiarimenti in ordine a rateizzazione di somme dovute a titolo di sanzioni per violazione al Codice della Strada
168	I.N.P.S. Gestione ex I.N.P.D.A.P.	Obbligazioni e contratti	Ordinamento	Chiarimenti in ordine al mancato bene- ficio della riduzione prevista nell'atto di mutuo, in caso di estinzione anticipata parziale
169	I.N.P.S. Gestione ex I.N.P.D.A.P.	Previdenza sociale	Previdenza e assistenza	Chiarimenti in ordine all'eventuale spet- tanza a familiari di reversibilità della pen- sione
170	I.N.P.S. Gestione ex I.N.P.D.A.P.	Obbligazioni e contratti	Ordinamento	Chiarimenti in ordine all'eventuale su- bentro di familiari in contratto di mutuo
174	I.N.P.S. Gestione ex I.N.P.D.A.P.	Previdenza sociale	Previdenza e assistenza	Chiarimenti in ordine ad asserita retroat- tività di norma legislativa
194	Agenzia delle Entrate	Danni Tributi	Ordinamento	Chiarimenti in ordine ai rimedi esperi- bili avverso asseritamente erroneo acca- stamento

¹¹⁹ Pratica aperta nel 2013 e non ancora conclusa.

Cas o n.	Ente	Materia	Area	Questione
243	A.N.A.S. S.p.A.	Opere pubbliche	Assetto del territorio	Mancato riscontro in ordine alla richiesta di ristoro dei pregiudizi subiti dalla proprietà privata a seguito dell'esecuzione di opere pubbliche
255	Agenzia delle Entrate	Tributi	Ordinamento	Chiarimenti in ordine alla possibilità per il convivente di richiedere la detrazione fiscale relativa alle spese di recupero edilizio della casa di abitazione
294	I.N.P.S.	Disoccupazione agricola	Previdenza e assistenza	Mancata erogazione dell'indennità di disoccupazione agricola
302	I.N.P.S.	Impiego pubblico	Organizzazione	Presunte criticità nella condotta del Funzionario competente
313	Agenzia delle Entrate Equitalia Nord S.p.A	Tributi locali	Ordinamento	Legittimità di cartella di pagamento per omesso pagamento del bollo automobilistico emessa oltre il termine di decadenza
314	Agenzia delle Entrate Equitalia Nord S.p.A	Tributi locali	Ordinamento	Efficacia di atto di ricognizione di debito in caso di pretesa erariale estinta per decadenza
315	Agenzia delle Entrate Equitalia Nord S.p.A	Tributi locali	Ordinamento	Chiarimenti in ordine ai rimedi esperibili avverso un atto impositivo illegittimo
321	Agenzia delle Entrate	Ostensibilità degli atti	Accesso ai documenti amministrativi	Assistenza nella redazione di richiesta di accesso a documentazione amministrativa
361	I.N.P.S.	Previdenza sociale	Previdenza e assistenza	Chiarimenti in ordine al trattamento pensionistico di reversibilità in caso di decesso del convivente
387	I.N.P.S. Gestione ex I.N.P.D.A.P.	Previdenza sociale	Previdenza e assistenza	Chiarimenti in ordine all'onerosità della ricongiunzione dei periodi contributivi a seguito di passaggio ad altro Ente previdenziale
389	I.N.P.S. Gestione ex I.N.P.D.A.P.	Impiego pubblico	Organizzazione	Chiarimenti in ordine alle conseguenze ai fini pensionistici di dimissioni dal rapporto di lavoro pubblico e assunzione nel settore privato
390	I.N.P.S. Gestione ex I.N.P.D.A.P.	Previdenza sociale	Previdenza e assistenza	Chiarimenti in ordine all'onerosità della ricongiunzione di periodi contributivi a seguito di passaggio ad altro Ente previdenziale

Cas o n.	Ente	Materia	Area	Questione
396	Agenzia delle Entrate	Tributi	Ordinamento	Chiarimenti in ordine alla debenza della tassa automobilistica
522	I.N.P.S.	Provvidenze economiche	Politiche sociali	Chiarimenti in ordine al diniego della <i>Social card 2014</i> per mancanza dei re- quisiti reddituali

**ALLEGATO 18 – Richieste di riesame del diniego o del differimento del
l'accesso ai documenti amministrativi.**

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
292	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Diniego di accesso	Accesso ai documenti amministrativi	Richiesta di riesame del diniego di accesso a documentazione afferente al diritto di difesa
515	Quart	Diniego di accesso	Accesso ai documenti amministrativi	Richiesta di riesame del diniego di accesso a documentazione afferente a lavori effettuati da soggetto privato affittuario di fondo pubblico

ALLEGATO 19 – Amministrazioni ed Enti fuori competenza.

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
33	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
35	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
36	Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti	Viabilità	Trasporti e viabilità	/
43	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
65	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
83	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
86	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
94	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
107	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
110	Direzione regionale del Lavoro	Sanzioni amministrative	Ordinamento	Chiarimenti in ordine al provvedimento di autotutela riguardo a procedimento sanzionatorio svoltosi senza la richiesta audizione
137	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
141	Comune di Alessandria	Circolazione stradale Sanzioni amministrative	Ordinamento	/
144 ¹²⁰	Ministero dell'Interno Regione	Cittadinanza	Ordinamento	Assistenza nel procedimento relativo alla concessione della cittadinanza italiana per l'intero nucleo familiare
155	Polizia di Stato	Circolazione stradale	Ordinamento	/
162-163	Comune di Pelago	Circolazione stradale	Ordinamento	/

¹²⁰ Pratica non ancora conclusa

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
171	Comune di Genova ¹²¹	Circolazione stradale	Ordinamento	/
172	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
173	Presidenza della Regione autonoma Valle d'Aosta – funzioni prefettizie	Ordine e sicurezza pubblica	Ordinamento	/
175	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
177	Comune di Genova	Circolazione stradale Procedimento amministrativo	Ordinamento	/
197	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
198 ¹²²	Ministero dell'Interno Regione	Cittadinanza	Ordinamento	Assistenza nel procedimento relativo alla concessione della cittadinanza italiana
237	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
240	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
253	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
259	Presidenza della Regione autonoma Valle d'Aosta con funzioni prefettizie	Giurisdizione	Ordinamento	/
261	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
247	I.N.P.S. Sede di Torino	Previdenza sociale	Previdenza e assistenza	/
260 ¹²³	Ministero dell'Interno Regione	Cittadinanza	Ordinamento	Assistenza nel procedimento relativo alla concessione della cittadinanza italiana

¹²¹ L'istante è stato indirizzato al Difensore civico della Regione Liguria, competente per territorio.

¹²² Pratica non ancora conclusa.

¹²³ *Idem.*

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
268	Ministero dell'Interno Regione	Cittadinanza	Ordinamento	Verifica dello stato del procedimento relativo alla concessione della cittadinanza italiana
283	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
285	Regione Ministero dell'Interno	Cittadinanza	Ordinamento	Chiarimenti in ordine al procedimento relativo alla concessione della cittadinanza italiana
297	Amministrazione della giustizia ¹²⁴	Giurisdizione	Ordinamento	/
306	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
308	Comune di Napoli	Circolazione stradale Sanzioni amministrative	Ordinamento	/
309	Comune di Napoli	Circolazione stradale Sanzioni amministrative	Ordinamento	/
315	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
319	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
334	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
335	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
362	Presidenza del Consiglio dei Ministri	Rapporti istituzionali	Ordinamento	/
364	Ministero dell'Interno Regione	Cittadinanza	Ordinamento	Chiarimenti in ordine ai tempi procedurali per la concessione della cittadinanza italiana, con particolare riferimento all'eventuale rilevanza dei tempi procedurali di precedenti domande rigettate ai fini della conclusione del nuovo procedimento

¹²⁴ L'istante è stata indirizzata all'Ordine degli Avvocati della Valle d'Aosta.

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
365 ¹²⁵	Ministero dell'Interno Regione	Cittadinanza	Ordinamento	Verifica dello stato del procedimento relativo alla concessione della cittadinanza italiana a cittadino straniero sposato con una cittadina italiana nel frattempo deceduta
373	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
379	Ministero dell'Interno Regione	Cittadinanza	Ordinamento	Chiarimenti in ordine ai termini previsti per la conclusione del procedimento di concessione della cittadinanza italiana
380	Direzione Ufficio Dogane – Sede di Aosta	Impiego pubblico	Organizzazione	Mancato riscontro in ordine alla richiesta chiarimenti relativi al mancato pagamento del trattamento economico di missione
381	Direzione Ufficio Dogane – Sede di Aosta	Impiego pubblico	Organizzazione	Legittimità della mancata corresponsione del trattamento economico a seguito di invio in missione
392	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
394	Questura di Aosta	Immigrazione	Ordinamento	/
398	Comune di Como ¹²⁶	Circolazione stradale Sanzioni amministrative	Ordinamento	/
407	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
414	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
409	Equitalia Nord S.p.A. – Sede di Civitavecchia	Tributi	Ordinamento	/
426	Polizia stradale di Crotone ¹²⁷	Circolazione stradale Sanzioni amministrative	Ordinamento	/
428	Questura di Aosta	Immigrazione	Ordinamento	/

¹²⁵ Pratica non ancora conclusa.

¹²⁶ L'istante è stato indirizzato al Difensore civico provinciale di Como, competente per territorio.

¹²⁷ Nei confronti del Comune di Crotone l'intervento è stato effettuato a titolo di collaborazione interistituzionale.

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
430	Comune di Firenze	Edilizia	Assetto del territorio	/
434	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
435	Questura di Aosta	Immigrazione	Ordinamento	/
436	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
451	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
452	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
465	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
466	Comune di Castel Volturno	Sanzioni amministrative	Ordinamento	/
467	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
469	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
470	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
494	Comune di Pescorocchiano	Servizi pubblici	Ordinamento	/
495	Agenzia del territorio di Rieti	Catasto	Ordinamento	/
501	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/

ALLEGATO 20 – Questioni tra privati.

Caso n.	Materia
31	Contratto utenze energia elettrica
49	Consorzio di miglioramento fondiario
58	Obbligazioni e contratti
61	Diritto successorio
62	Diritto successorio
63	Contratto di locazione
67	Contratto utenze energia elettrica
84	Diritto successorio
85	Proprietà intellettuale
88	Proprietà
93	Proprietà
136	Proprietà
185	Proprietà
186	Obbligazioni e contratti
189	Obbligazioni e contratti
190	Danni ¹²⁸
204	Raccolta fondi
226	Obbligazioni e contratti
227	Obbligazioni e contratti
228	Obbligazioni e contratti
229	Obbligazioni e contratti
233	Proprietà – Condominio
234	Proprietà – Condominio
235	Proprietà – Condominio
236	Proprietà – Condominio
238	Proprietà – Condominio
239	Proprietà – Condominio
241	Obbligazioni e contratti

¹²⁸ L'istante è stato indirizzato alle Associazioni dei consumatori e degli utenti operanti in Valle d'Aosta.

Caso n.	Materia
244	Proprietà – Condominio
245	Diritti reali
246	Diritti reali
250	Diritto successorio
251	Obbligazioni e contratti
252	Diritto successorio
256	Obbligazioni e contratti
257	Obbligazioni e contratti
263	Diritti reali
272	Lavoro autonomo
273	Lavoro autonomo
274	Obbligazioni e contratti
280	Obbligazioni e contratti
281	Diritto di famiglia
282	Diritto di famiglia
284	Proprietà – Condominio
289	Diritti reali
296	Diritto di famiglia
298	Diritto di famiglia
299	Obbligazioni e contratti
300	Obbligazioni e contratti
304	Obbligazioni e contratti
310	Proprietà
311	Obbligazioni e contratti
317	Diritto di famiglia
318	Responsabilità civile e penale
336	Diritto di famiglia
337	Diritto di famiglia
338	Diritto successorio

Caso n.	Materia
350	Contratto di locazione
367	Obbligazioni e contratti
369	Danni
371	Contratto utenze energia elettrica
372	Contratto utenze energia elettrica
395	Obbligazioni e contratti
399	Danni
418	Responsabilità contrattuale
419	Obbligazioni e contratti
422	Diritto di famiglia
454	Diritto di famiglia
455	Lavoro subordinato
464	Obbligazioni e contratti
485	Obbligazioni e contratti
486	Obbligazioni e contratti
489	Lavoro subordinato
499	Diritti reali
500	Proprietà
501	Proprietà
512	Obbligazioni e contratti
513	Obbligazioni e contratti

ALLEGATO 21 – Proposte di miglioramento normativo e amministrativo.

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
1 ¹²⁹	Regione	Circolazione stradale	Ordinamento	Proposta di miglioramento amministrativo in materia di indennizzi per veicoli danneggiati da collisioni con animali selvatici
2 ¹³⁰	Aosta	Tributi locali	Ordinamento	Proposta di miglioramento amministrativo in materia di Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
3 ¹³¹	Regione Bacino imbrifero montano ¹³²	Provvidenze economiche	Istruzione, cultura e formazione professionale	Proposta di miglioramento amministrativo in materia di selezioni volte all'attribuzione di borse di studio per soggiorni all'estero di studenti valdostani indette da <i>Onlus</i> sovvenzionate dall'Ente pubblico
4 ¹³³	Aosta	Tributi locali	Ordinamento	Proposta di miglioramento amministrativo in materia di modalità di calcolo della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani prevedendo esenzioni o riduzioni tariffarie
5 ¹³⁴	Aosta	Sanzioni amministrative	Ordinamento	Proposta di miglioramento amministrativo in materia di modalità di comunicazione degli importi dovuti per violazioni del Codice della Strada
6	Regione	Istruzione	Istruzione, cultura e formazione professionale	Proposta di miglioramento amministrativo in materia di equipollenza dei titoli di studio / qualifiche professionali
7	Aosta Aosta (A.P.S. S.p.A.)	Circolazione stradale	Ordinamento	Proposta di miglioramento amministrativo in materia di funzionalità del dispositivo prescritto dal Codice della Strada per le zone a pagamento
8 ¹³⁵	Aosta	Circolazione stradale	Ordinamento	Proposta di miglioramento amministrativo in materia di versamento ai fini del titolo per l'accesso a zona a traffico limitato per le imprese operanti nei settori dell'impiantistica e dell'edilizia

¹²⁹ Proposta di miglioramento effettuata nel 2009 e ancora senza esito.

¹³⁰ Proposta di miglioramento effettuata nel 2012.

¹³¹ *Idem.*

¹³² Nei confronti del Bacino imbrifero montano la proposta di miglioramento è stata effettuata a titolo di collaborazione interistituzionale.

¹³³ Proposta di miglioramento effettuata nel 2013.

¹³⁴ *Idem.*

¹³⁵ Proposta di miglioramento ancora senza esito.

Pubblicata sul sito Internet in data 17 aprile 2015